N 653

Ordini di Margherita d'Austria

del 1571

Margarita

6.5.23

1

Margarita d'Austria
duchessa etc.

Quantunq habbiamo continuamente provisto, et con quella buona et sincera intentione [illegible]
che si deve, procurato, che li Vassalli di questo nro Stato d'Abruzzo da Iddio, et dalla Glo. me
Imp.re Carlo Quinto dateci in dominio, dalla M.ta del Re mio Sig.re confirmatici, et da Noi [illegible]
mente amati, fussero da nri Ministri, et Officiali ottimam.te et sotto buona et retta administratione
della Giustitia Governati, et da ogni aggravio, et oppressione relevati, Nondimeno essendo [illegible]
ferta personalm.te in detti nri Stati da i quali per spatio di molt' Anni eravamo state lontane
perseverando nel buon proponim.to et volontà che habbiamo tenuta sempre intorno al [illegible]
et Regim.to di detti nri Vassalli, Desiderosa opportunam.te provedere che detti nri Ministri [illegible]
non habbiano occasione, nè modo di potere nelli loro officij, et administrationi cometter fraude
angarie, ne estorsioni, et anco con proposito che li sud.i nri Vassalli habbiano da vivere regola[ti]
col timor d'Iddio, et sotto lo scetro della Giustitia, Informataci bene di quanto era necessario [illegible]
essecutione di questo nro buon proponim.to et intentione, Habbiamo finalm.te con matura [illegible]
et deliberatione risoluto di fare, et ordinare le seguente riforme, ordini et provisioni, concernen[ti]
tanto il modo et ordine che si harà da tenere ne Tribunali delle Citadi, Terre et Castelli del [illegible]
nro Stato, come la forma et Regola, che haranno da tenere detti nri Officiali, et Ministri per [illegible]
nro, et buon Regim.to di detti nri Vassalli, et conformate con le sacre Regie Constitutioni [illegible]
et Pragmatiche del pñte Regno; dichiarando però tale esser nra intentione, che se in alcun[a]
à quelle dette nre riforme, ordini, et provisioni repugnassero ò, in alcun modo contrari[assero]
non crediamo, si debba in tal caso attendere, et osservare la forma di dette sacre Regie [illegible]
Capitoli, Riti et Pragmatiche del Regno, Per tanto Voghiamo et cosi ordiniamo, et [illegible]
che dette nre riforme, ordini et provisioni siano dalli Mag.ci nri Auditori, Giustitieri [illegible]
sori, Attuarij, Cavalieri, Essecutori, Erarij, Mastroportulani pñti, et successivè futuri, [illegible]
qual sivoglia persona à chi apparterrà, Inviolabilmente, et nelli perpetui futuri temp[i]
secondo il Tenore, forma et continenza di quelle, sotto le pene che in esse si contengano, [illegible]
quanto hanno cara la gratia nostra, Data In Civita ducale il di p.mo di Dec.re [illegible]

Margarita

Vidit [illegible]

Ordini pertinenti all'offitio dell'Auditore.

Lo Auditor nostro nelli nri Stati d'Abruzzo, tenerà la superiorità, et sopr'intendenza à tutti li altri
1 offitiali da Noi dependenti, et dalla nra giurisditione, et per ciò ciascunò di essi di qual si voglia grado et
conditione, insieme con l'Vniuersità, et huomini di ciascuna Città, et Terra, obedirà à esso nro Auditore
et eseguirà gl'ordini suoi come di persona che la nostra immediatam.te rappresenta —

Durerà l'offitio suo à nro mero arbitrio, et beneplacito, nel'ingresso del quale, darà idonea pregiaria di
ducati mille in una, ò più Terre dello Stato ad elettion sua, et riceuerà giuramento di esercitarlo fidelm.te
2 et legalm.te, et quello finito stare, et obedire al sindicato suo, conforme à Giustitia et alli ordini nostri
infrascritti —

Conoscerà et deciderà tutte le cause d'appellationi et seconde instantie pertinenti alla Giurisditione nra
3 di tutto il detto nro Stato, tanto ciuili, come criminali, et miste, ò di qual si voglia natura, et da qual
si voglia Offitial nostro, ò d'altri conosciute in prima instanza —

Quando occorrerà per via d'appellatione, ò in qual si voglia altro modo introdursi alcuna causa dello
Stato nro toccante la Giurisditione, ò altro nro interesse ne i Tribunali Regij, non mancarà darcene
4 subito auuiso, et dall'altra parte procurerà anco la remissione, ò altra sped.ne conforme à Giustitia [illegible]
mezzo delli Agenti nri, à Napoli, ò all'Audienza Regia doue tali cause penderanno, inuiandoli tutte
quelle scritture et informationi che saranno necessarie, et tenendoli poi à tempi debiti sollecitati —

Occorrendo alle volte mandar in Napoli per ordine delli Tribunali Regij copie di processi, informationi
ò altre scritture, et essendo indirizzate in mano di altri che delli Agenti nri, ne seguitano molti [illegible]
5 ni, con pregiud.o ancora del nro seruitio, Per tanto auertirà che tutte quelle che saranno da lui mand[illegible]
o da altri Tribunali dello Stato nro per qual si voglia occasione siano inuiate in potere dell'Agente nro [illegible]
quella Città quale non mancarà di presentarle doue sarà di bisogno, et fare quanto sarà di più esped.te [illegible]

La residenza sua sarà in quella, ò quelle Terre dello Stato, che à lui parerà più comodo, et expediente, [illegible]
di esso non vogliamo in modo alcuno che possa dimorare, Et per che tenimo che in qual si voglia delle [illegible]
6 nre Terre, potrà sempre la presenza sua apportar molto giouamento al benefitio publico de [illegible]
et buona administratione della Giustitia, ordiniamo che almeno una volta l'anno debbia andare [illegible]
di ciascuna di esse, et iui trattenersi almeno un mese, et tanto più quanto giudicarà conueniente [illegible]
sfatione delli populi, come per la breue speditione delle occorrenti cause et negotij —

Seguon li ordini per l'officio del Auditore

I t arriuando inqual si uoglia delle predette nre Terre, s'informarà primeram.te con diligentia dalli Officiali nri, dalli
huomini deputati al Regimento di essa, et altri che giudicherà al proposito, come uiueranno li Vassalli nri, con
l'obedienza et debito timore de Iddio et della Giustitia, et inquiete et pace, et come staranno abondanti di grani,
Vini, carni, et altre cose neces.rie al uiuo humano, et come alli traffichi, industrie, et mercantie lecite attenderanno,
et secondo il bisogno che trouerà, non mancherà di fare conuenienti prouisioni, alla conseruatione dell'honor
d'Iddio, della Giustitia, pace, abondantia, et accrescimento delle arti prefate, non tollerando huomini otiosi,
et uagabondi, saluo che Nobili, et atti à uiuere delle loro entrate, et industrie. —&

S arà anchor auertito, che le Terre dello Stato nro tengono alcune differenze di confini con li conuicini, et
specialm.te Ciuita Ducale, et Cantalice con Rieti, Campli con Ciuitella, et Teramo, et Leonessa con Cascia nelle
8 quali, et in tutte le altre desideriamo inqual si uoglia occasione si mantenghi, et conserui la Giurisdittione
nra quanto il giusto comporta senza lasciar seguire usurpatione alcuna contra di essa, et altro tanto desideria-
mo la quiete, et pace delli Vassalli nri con detti loro uicini, però terrà la mano in ogni occorrenza che l'un
fine et l'altro si conseguisca per quanto sarà in poter suo et di ogni picciolo mouim.to ò suspettione che in tal mate-
rie passaranno ci farà subito auuisata proponendoci il parer suo circa li rimedij che gli parerà potersi fare nelli
casi occorrenti —&

A ppresso farà uisita generale per ciascuna Terra di tutti li carcerati tanto ciuili come criminali, intendendo
non solo dalli Auuocati, et Procu.ri loro, ma da essi medesimi le cause delle loro carcerationi, come saranno tratta-
9 ti nelle carcere, et à che termine stanno le cause loro, et quelli che per Giustitia potranno esser liberati
farà sommariam.te spedire, et liberare, Ordinando che le cause siano con celere giustitia trattate, et terminate,
et mentre haueranno da continuare in carcere siano cautam.te custoditi, ma con manco incommodità loro
che si potrà, et hauendo il debito riguardo alla conditione di ciascuno, et alla causa per che starà carcerato, —&

I n oltre riconoscerà oculatam.te, et per relatione altrui tutti li processi criminali, et ciuili pendenti, consideran-
do se saranno formati secondo che il giusto ricerca, et li Regij ordini, et nri dispongano, et ritrouando che, à
detti ordini sia in parte alcuna contrauenuto dalli mastri d'atti, ò da altri procederà all'esecutione delle pene
10 in essi espresse, et contenute senza hauere à qual si uoglia nro Officiale, ò altra persona respetto alcuno, il med.o
farà delli processi ciuili, ò misti, che concerneranno inqualunq. modo l'interesse della nra Ducal Cam.ra, et tanto
quelli, come questi, ordinerà che siano quanto prima sia possibile per giustitia spediti —&

O rdiniamo anchora che prima che si parta da quella Terra doue si trouarà debba riconoscere tutti li processi
criminali et concernenti l'interesse della Cam.ra nra Ducale, spediti dalli Giustitieri, ò Capitani che pro tempore
saranno, et, ritrouando esserne alcuno stato da essi spedito contra la forma della patente che haueranno da Noi
11 ò altri ordini nri proceda sopra ciò, come sarà di giustitia, contra li Officiali senza aggrauar l'inquisiti spediti
se già non si trouassi che essi hauessero comesso qualche fraude di corruttela, et subito ce ne dia cò sue lre particular auuiso

P arimenti uogliamo che detto Aud.re nro mentre si trattiene inqual si uoglia Terra dello Stato riueda, i libri dell'intro-
ito, et delle spese dell'Vniuersità di essa et con molta diligentia s'informi come sono l'entrate sue ben regolate, et
12 trouando abuso ò, inconueniente alcuno, non solo lo rimoua, et proceda all'indennità del publico ma castighi anco
li administratori di esse delle fraude, et negligentie commesse come sarà di giustitia, —&

N el medesimo tempo pigliarà particolar notamento delli contumaci, banditi, forbanditi, et fuorgiudicati del Tribu-
nale del Giust.ro ò Cap.no di quella Terra doue si trouarà, et parimenti di quelli che per qual si uoglia causa cancella-
13 ti si trouerano dalle lor contumacie nel tempo che da tal Terra sarà stato absente, et di tutti farà tenere un libro
ordinato con le giornate et cause delle contumacie, et cancellationi prefate, corrispondente à quello che in detto Tribu-
nale si deue per ordine nro tenere, et lo farà conseruare con le scritture dell'Aud.za nra Ducale per ualersene secondo
l'occorrenze del nro seruitio, et buona administratione della Giustitia, —&

S'informarà an-

S informarà anchora con diligentia se le Tavole et altri ordini n.ri proposti da osservare in ciascun Tribunale delli offi
tiali pred.ti, et loro Corti saranno rettam.te osservati, et ritrovando siano in parte alcuna trasgrediti, procederà contra
14 li trasgressori alle pene in esse contenute senza rispetto, ò rimissione alcuna, operando in oltre che li Cavalieri ten=
ghino la famiglia che sono obligati et non tenendola li punisca –&

N ella sudetta visita che farà delle Terre dello Stato s'informarà con diligentia se li Catasti dell'Università co' li quali
si esigono tutti, i, pagamenti occurrenti contengono inequalità alcuna, ò, causano alcuno disord.ne et ciò ritrovando pro=
vederà di conveniente rimedio, et bisognando rinovar detti catasti, vogliamo che con l'auttorità, et intelligenza sua
15. si rinovino, et riduchino, à buona equalità, et non altrim.ti et in tutto faccia servare li ordini della Regia Cam.ra sopra di
ciò stabiliti –&

N elle cause ordinarie che penderanno al Tribunale della n.ra Ducal' Audientia farà formar li processi con la maggior
brevità possibile, conforme alle constitutioni, Capitoli, Riti, et Pragmatiche del Regno, et in oltre ogni giorno non feri=
ato in honor d'Iddio darà almeno dui volte publica Audienza, ministrando giustitia summaria, et spedita à tutti, i,
n.ri Vassalli, et altri che la ricercarano, et specialm.te à poveri delli quali insieme con tutti, i, luoghi Pij Persone Eccle=
16 siastiche, Pupilli, Orfani, Vedove, et altre miserabile persone, vogliamo che tenga in ogni occorrenza part.re et giusta
protettione, et le cause loro con quelle de carcerati spedischi prima di tutte l'altre, et appresso spedirà poi le più anti=
che, et prima concluse, non differendo più di giorni quindici la sped.ne di ciascuna, dopo la conclusione se le parti, ò,
alcuna di esse ne faranno instantia et parim.te, i, Cor.ri et altri negotianti che verranno dello Stato nel luogo dove
risederà si spedischino con ogni possibil' celerità per minor spesa et incomodo loro, –&

T engono tutte le Terre dello Stato n.ro ampla salvaguardia et Previlegio impetratogli da Noi, in virtù del q.le sono
franchi d'allogiamenti, et molte altre gravezze, alle quali le altre del Regno sono sottoposte, et desideramo molto
che per benefitio delli Vassalli n.ri, et n.ra riputatione sia perpetuam.te et intieram.te osservata, però starà avverti=
17. to d'intendere se in parte alcuna gli sarà contravenuto, et in tal caso procedendo la contraventione dell'Aud.re Regia
dell'Abruzzo ne farà: con essa modesto resentimento, instando per la debita osservanza, et procedendo da Ministri
Regij di Napoli, ne darà: subito avviso all'Agente n.ro a Napoli, acciò possa procurar il conveniente rimedio, et
nell'uno, et l'altro caso, ne darà a Noi part.re avviso, col parer suo, et il simile farà anche circa l'osservanza di
tutti li n.ri Privilegij et dell'Università n.re predette de, i, quali gli si darà nota et copia. –&

T utte le cause conoscerà et spedirà ad instantia delle parti in ogni luogo dello Stato n.ro, dove si trovarà, non differ[illegible]
ò riserbando in modo alcuno la speditione di esse all'andata sua in quella Terra donde saranno li litiganti, se no[n]
18. in caso che sia necessario l'inspettione oculare della faccia del luoco, ò per qualche altra necessaria causa, et per l[i]
emolumenti di essa Ducale Audientia si piglierà quello stà ordinato per la Tavola di quelle Città, et Terre et luo[ghi]
di donde saranno, i, litiganti, –&

H avendo da commettere essamine alcuno de Testimonij cioè ne, i, casi che di ragione si può commettere, l'Audient[illegible]
19. avvertisca di commetterla à persona molto integra, perita, et diligente, et più tosto ad alcuno delli offi[illegible]
stri n.ri, quando non patiscano legitima eccettione, ò tengano legitimo impedimento, che ad altri. –

A l'esamini tanto de Testimonij q.nto de principali che si haveranno à far nelle cause criminali che conoscerà [illegible]
20. ghi presentialm.te non permettendo che l'Attuario solo ne altri li faccia senza lui –&

E t perche occorre alle volte che detto Aud.re ci faccia relatione di alcune cause, vogliamo che lui osservi [illegible]
21. relationi quel med.o ord.ne che, è stato da Noi provisto circa le relationi che à Noi ò, à esso Aud.re et per [illegible]
commissione faranno, i, Cap.ni di detti n.ri Stati in qual si voglia causa. –&

T utti decreti et sententie non solo diffinitivam.te et che haveranno forza di diffinitive che occorrerà far[illegible]
22. nale dell'Aud.tia Ducale, ma anche interlocutorie di qual si voglia minimo momento firmarà l'Aud.re [illegible]

et altrimenti non vogliamo che vaghiano ne habbiano effetto, ò forza alcuna, et in simile diciamo, et ordiniamo di tutti li rescritti, ordini, et provisioni di detta nra Ducal Audienza, et non essendo firmati come di sop.a li cassarà et cancellarà il mastrodatti del Tribunal pred.o non lasciandoli vivi ne i processi, et atti sotto pena del falso, –

23. In tutte le provisioni supersessorie, che spedirà ad instantia de litiganti alli Tribunali inferiori in cause tanto civili, qnto criminali, ò miste, per riconoscere l'allegate, et pretense gravezze ponerà limitatione di tempo dentro il qle debbano essere à detti Tribunali presentate, et che più oltre non habbino effetto alcuno, acciò detti litiganti nō possino co'l tardare del presentarle differire malitiosam.te al corso della Giustitia, et sped.ne delle cause, –

24. Quando l'Aud.tia Ducale rescriverà alli Tribunali inferiori, ordinandogli l'esecutione delle loro sentenze come confirmate ò passate in giudicato ò che altrimente meritaranno esecutione tassarà insieme, et limiterà il derito competente à detti Tribunali per tali esecutioni, conforme alle Tavole, affinche sappiano, i litiganti a che sono ragionevolm.te tenuti; –

25. Tutti li bandi publici et ordini che farà per il buon governo dello Stato nro haveranno vigore, et dureranno solo durante l'offitio suo, eccetto se da Noi non saranno confirmati ò, per comission nra publicati che in tal caso vogliamo siano perpetui, et inviolabilm.te per sempre si osservino –

26. Tenerà pensiero di fare che tutti li Officiali nri cioè Giust.ri Cap.ni Giudici Mastrodatti, Erarij, Mastriportulani, et Cav.ri diano nell'ingresso de loro offitij idonea pregiaria di esercitarli fidelm.te et legalm.te et quelli finiti dar il debito sindicato, avvertendo che detti Giust.ri ò Cap.ni lor Giudici, Mastrodatti, et Cavalieri debbiano dar detto sindicato unitam.te in fine dell'offitio del Giust.ri ò Cap.o loro, et non sia amesso nessuno à dar prima detto sindicato, et quando detti Giust.ri ò Cap.ni intenderano publicare alcuni Bandi, et li comunicharano cō esso lui conforme alli ord.ni nri, egli li riconoscerà, et giudicandoli proffettivoli al culto della giustitia, et buon governo delli Vassalli nri li lasciarà publicare, overo parendogli che tenghino bisogno di riforma, li reformerà, et altrimenti non permetterà che siano publicati, –

27. Quando li nuovi Officiali nri entraranno, cioè Giust.re Cap.ni Giudici, Mastrodatti, Erarij, Mastroportulani, et altri, detto nro Aud.re come informato delli humori delli Vassalli delle occorrenti cause, et negotij, et della volontà nra, circa il governo di detto nro Stato l'informarà tutti, et gli darà piena instruttione di quanto haveranno da eseguire, per la buona administratione della giustitia, per il servitio nro, et benefitio delli populi, et della corrispondentia c'haveranno da tenere con lui in tutte le occorrenze delli offitij loro, –

28. Nel progresso poi delli detti loro offitij osserverà egli diligentem.te l'attioni loro, et i loro portamenti, et spetialmente se saranno huomini integri nelle cose della Giustitia, et fedeli, et diligenti delle cose di nro servitio, et di tutto ci darà particular ragguaglio, –

29. Perche sogliono spesse volte li Giu.ri Cap.i et Giudici da Noi deputati chieder licenza all'Aud.e nro, di star per alcun tempo absenti dalli lor offitij per loro privati interessi, diciamo esser la nra volontà che tali licenze non se diano se non in casi di necessità, et per manco tempo che sia possibile, acciò non patisca il culto della Giustitia per l'absenza loro, –

30. Et nel fine dell'Offitio di ciascun Giust.ri ò Cap.no et Giudice nri pred.ti prima che finiscano, i giorni dati à porgere le querele vogliamo, et ordiniamo che detto Aud.r nostro per se, ò per spetial Comis.rio sopra ciò deputato riconosca tutti li processi criminali, da quelli spediti, et ritrovandone alcuno, ò alcuni nullam.te et invalidam.te spediti, per difetto di giurisditione debba per via di publico editto notificarli al Populo, acciò l'interessati possano con l'officiale sindicando usar sua ragione, se in ciò si pretenderanno gravati, et poi procedere à far la debita, et valida speditione di essi, conforme à Giustitia, avertendo però sempre che per conto delli processi ben spediti, non sia alcuno molestato, ne gravato in qual si voglia maniera, ne astretto per ciò ad alcun pagamento, et avertendo ancho che per li processi male spediti, l'inquisiti nō patisca

pro

no interesse alcuno, ma che proceda contra l'offitiale se gia non si trouassi che detti inquisiti hauessero comesso qualche
fraude, ò, corrutela, et mancando l'Aud.re nro di far tal diligenza, et di eseguire quanto nel pnte capitolo si contiene,
sia tenuto à tutti li danni, et interessi tanto della Camera nostra, come d'ogni persona che ragioneuolm.te li possa
pretendere, —

Al tempo che finiranno li offitij et saranno publicati li lor sindicati, succedendo in essi alcun motiuo, ò nouità straordina
ria, come sappiamo esser tal uolta per il passato succeduto, tenerà la mano, et con prudenza, et destrezza, operarà
31. che detti sindicati caminino per il dritto della Giustitia, in maniera che li Vassalli nri possino usar sua ragione, et
rileuarsi delli aggrauij riceuti dalli offitiali; ma che all'incontro essi offitiali non siano trauagliati, et stratiati
ingiustam.te, et calumniosam.te dalli Vassalli nri, auuisandoci sempre di qllo intorno à tali materie seguirà, —

Prima che partino li Giust.ri, ò Cap.ni nri predetti delle Terre doue haueranno esercitato offitio farà fare un bilanzo
di tutti li proventi fatti al tempo loro, con l'introito, et esito ordinato qual sia sottoscritto, et sigillato da loro,
32. et da, i loro successori, et parim.te dalli Erarij nri di ciascuna Terra respettiuam.te referendo, et tali bilan[illegible] ci mã
darà qllo prima con auuisarci del parer suo, se in essi giudicarà errore, ò, fraude alcuna, —

Nel pagar delli salarij à detti Giust.ri, et Cap.ni, et altri nri officiali, auertirà detto nro Aud.re che l'Erarij delle Terre
seruino la forma delle patenti, et ordini nri, cioè che de, i, proventi che si faranno, et esigerano à tempo de, i, loro
33. offitij siano pagati, ~~et~~ per mano dell'Erario gnale, et non altrimenti, senza nra espressa licenza et commissione

Delli proventi che saranno descritti al libro conforme all'ord.ni per Noi dati non ne farà cancellar alcuno in tutto ne
34 in parte per uia di gratia ne tampoco con pretesto di giustitia senza consulta nostra ut supra —

Hauerà cura che li Mastriportulani, et offitiali de i pesi, et mesure che da Noi saranno deputati, esercitino il loro
offitio con diligentia, et fede et conformi all'instruttioni, et ordini che da Noi teneranno, et ogn'Anno riueda il cõto
35 delli proventi per loro fatti, quali farà poi consignare in potere dell'Erario nro gnale, et se da loro nell'eser
citio di detti offitij si pretenderanno alcuni grauati in qual si uoglia maniera, egli solo riconoscerà li aggrauij, et
sopra di essi prouederà come sarà di Giustitia summariamente, et senza lite ordin.ria, —

Sollicitarà et operarà che tutti li Giust.ri, Cap.ni, Erarij, Mastrodatti, et altri nri Ministri, facciano li notamenti et inuentarij
delli processi, et scritture, et delli contumaci, et li bilanci delli proventi, et quelli che haueranno da mandar à Noi
36 ò all'Aud.za nra Ducale li mandino à tempo statuito, et quelli che haueranno da conseruare nelli archiuij conse
ruino, conforme all'ord.ni nri, et di tempo, in tempo li terrà ancho sollecitati all'osseruantia dell'altri ordini, et ri
forme nostre, talmente che siano complitamente poste in esecutione, —

Tutti li processi et scritture della nra Ducal Aud.za che saranno di cause, ò negotij in tutto spediti, et non pendenti in al
tro luoco, ò ad altri Tribunali, farà ogni sei mesi al piu longo dal suo Mastrodatti riponere et conseruare nell'Archi
37. uio di detta Aud.za, esistente nella nra Città di Penne, et questo alla presentia sua, et per inuentarij solenni di far si
conforme all'ordine statuito per Noi, al fare dell'inuentarij delli altri processi, et scritture de, i, Tribunali dello
Stato nro, conseruando nel medesmo Archiuio l'istessi inuentarij scritti in un libro appartato, et delle chiaui di dett
Archiuio una tenerà presso di se l'Aud.re nro pred.o, et l'altra l'Erario, che siano però differenti, et quando occorrerà
farne estraere alcun processo, ò scrittura, ne faranno restare in esso memoria, finche si ritorni al luogo [illegible]
sempre diligente cura, che niuna scrittura uada in sinistro, —

Occorrendo che alcun Giustitiero, ò Cap.no, Giudice, Erario, Mastrodatti, Mastroportulano, Offitiale de pesi, ò misure [illegible]
, ò altro offitiale da Noi immediatam.te dependente uenghi à morte, ouero per qual si uoglia causa si absenti dall'offitio suo
38 per tanto tempo che il culto della Giustitia, ouero il seruitio nro sia uerisimilm.te per patirne, surrogarà [illegible]
modo di prouisione, et nõ altrim.ti alcuna persona idonea, et sufficiente nell'offitio uacante, et subito con[illegible]
auuiso, acciò possiamo risoluere, et prouedere qnto sarà espediente, —

[illegible]

Erano solite l'Universitadi dello Stato nro dar all'Aud.ri nri antecessori alcune comodità, come legna, paglia et massaritie
per uso di loro casa le spese per tre giorni quando arrivano in ciascuna Terra, et alla partita muli per bagaglie,
et cavalli per servitori, et al pnte si son convenute dette Città, e Terre di pagare certa quantità di denari ogn'ano,
qual facciamo entrare nel salario suo, et Noi ci siamo contentata levargli tal peso, Per tanto diciamo la volontà
nra essere, che inviolabilmte se gl'osservi detta conventione, conforme alli rescritti nri sopra ciò spediti, et non
39 li molesti no in cosa alcuna delle sudette, ne tan poco ne accetti alcuna, quando ancho spontaneamte le fosse
offerto, ma resti contento del salario suo ordinario, et altri emolumenti straordinarij da Noi permessi, et pari-
mente terrà la mano che'l simile facciano li Capni, et altri offitiali nri in non gravare per niuna maniera li
Vassalli nri nelle cose sudette, ne in qual si voglia altre angarie, et facendo essi altrimte ce ne darà subito avviso,

Si oltre qsto più spesso ci darà notia di tutte le cause, et negotij principali che occorreranno alla giornata in ciascu-
na Terra dello Stato nro, tanto più ci sarà grato, et ne i casi di che ci scriverà sopra i quali aspettarà da Noi riso-
lutione, ci avvisarà sempre il parer suo con le cause, et ragioni che lo moveranno, ma non mancarà in modo
40. aluno di darci almeno una volta il mese general ragguaglio, et ben distinto Terra, per Terra di tutte le occorrenze
predette, et d'ogn'altra cosa che li parerà di momento, et degna di esserci notificata, come di mutatione di Govi
et Audri della Provintia, et altri Ministri Regij principali, vacanze di offitij di portata, et altre simili, et non
habbia mai dubbio di apportarci in ciò noja, et tedio alcuno, avertendo ancho ad usar ogni diligentia per
conservarsi benevoli tutti i Ministri, et Offitiali Regij, et con loro tener buona correspondenza, —

Et perche le lre che ci scriverà et suppliche et altre scritture che ce inviarà habiano sicuro et presto ricapito tene-
41. rà lo stile che per il passato, è stato tenuto, et osservato di mandar ogni mese un Corro aposta co essi à portarle,
dove ci trovaremo, et riportar le risposte che ci occorrerà di fare, —

Al fin dell'offitio suo darà l'Audr dello Stato nro per maggior comodità delli nri Vassalli il suo sindicato
in dui luoghi, s'altrimte da Noi non sarà comandato, cioè per lo Stato dabasso, una volta in Civita di Penne,
42. et l'altra in Campli, per l'administratione fatta in quelle due nre Terre, et nelle Terre della Montagna ad
ogni una di esse una volta alternativamte, seguendo poi continuatamte questo ordine sin tanto che da Noi
sarà altrimenti provisto, —

Et li termini del detto sindicato suo saranno conforme alla despositione delle Regie Pragmatiche, et con-
43. stitutioni del Regno —

Vogliamo per molti degni respetti et spetialmte per conservatione della Giuridittione che teniamo che tutte
le caccie come di cignali, cervi, capri, lepori, volpi, fagiani, starne, perdice, coturnice, et quaglie siano prohibite
44 lasciando tutte altre caccie libere, Per tanto avvertirà detto nro Audre che non si contravenga all'ordine et pro-
hibitione nra predetta, et sia riguardata la caccia di tutti animali sudetti, salvo che da quelli che terranno da
Noi licentia in scritto, ò da esso per nra comissione, concedendogli però facoltà che senz'altro ordine nro possa
darla per le quaglie à chi li parerà, et non altro delli sudetti animali, —

Dat in Civitaducale il di primo di Dicembre M. D. LXXX

Margarita

Vidit Trivuls

Mutius de Davanzatis secr

Ordini pertinenti all'offitio del Mastrodatti dell'Auditor nro.

L'offitio del Mastrodatti del Aud.ª nra Ducale, vogliamo che duri à mero arbitrio, et beneplacito nro, et nell'ingresso dia esso Mastrodatti pregiaria idonea d'onze cinquanta d'oro, oltra la suma dell'affitto convenuto, d'amministrarlo bene, et fidelm.te d'osseruare le tauole da Noi fatte, et riformate nel pigliar li emolumenti suoi, di pagar detto affitto, à tempi debiti, cioè terza per terza in poter dell'Erario nro generale, et di stare, et ubidire al sindicato in fine dello suo offitio conforme à giustitia.

Et non vogliamo che sia amesso ad esercitar tal offitio che non sia almeno d'età di venticinq. anni in sù Not.º Regio, et habia tre altri offitij di Mastrodattie in capite legalm.te essercitato, di che appara fede per le liberatorie delli suoi sindicati, ne vogliamo, che sia oriondo, ò habitatore d'alcuna delle Terre di questo nro Stato, ma fuorastiero, et che altrim.ti l'amettera, ovvero all'admissione sua consentirà senza nrò espresso ordine, et dispensatione, casche in pena di onze venticinq. d'oro d'applicarsi alla Cam.ra nostra Ducale.

Riceverà nell'ingresso di suo offitio dall'antecessore tutte le scritture, libri, et processi dell'Aud.ª nra Ducale, cusiti et cartulati ordinatam.te, facendone inventario distinto, et notando separatam.te Terra per Terra li processi civili, dalli criminali, et misti, con li nomi, et cognomi, de litiganti, et inquisiti il numero ~~delle~~ delle carti scritte, la natura della lite, et il tenore almeno in sostanza, con la giornata dell'ultimo atto di ciascun processo.

Et di tal inventario farà due copie autentiche sotto scritte, et signate tanto da lui, quanto dall'antecessore, et una ne mandarà subito in poter nro, et l'altra conservarà nell'archivio con le scritture sud.te, lequali tutte consegnarà poi con l'altre che sopravveniranno, finito l'offitio al successore, con un simile inventario, et contravenendo in alcuna parte alle cose p.tte caschi in pena di privat.ne dell'offitio, et oncie venticinq. d'oro d'applicarsi alla Cam.ra nra Ducale.

Tenerà cinq. libri ben ordinati, cusiti, cartulati, et impressi in ciascuna carta col sigillo, ò stampa, che per Noi se ordinarà, et intitularà ciascuno di essi di quello à che haverà da servire, del numero delle carti, che contenerà, et del nome, cognome, et patria sua, et col suo solito segno anchora nel medesmo luoco consignarà.

Nel primo dequali libri descriverà, et notarà tutti li processi d'appelne che saranno presentati, nella nra Ducale Audientia specificando la giornata della presentatione di ciascuno, il nome, et cognome del presentante et dell'appellante, et appellato, anchora il Tribunale da cui sarà l'app.ne interposta, con la natura, et qualità della lite, et parimenti ui notarà con le medesme circonstanze tutti l'altri processi, et informationi, che per via di delegatione, ò in qualunq. altro modo si formarano, ò penderanno in detta nostra Audientia.

Et quando poi saranno per sentenza, ò altrim.te spedite le cause, ne farà nel medesmo luoco in margine di ciascuno notamento p.to particolar mentione, et il medesmo farà quando accaderà siano rimesse à Tribunali inferiori.

Et nel medesmo libro in luoco separato, et apparte notarà tutti li processi, quali per via d'appellatione ò per altra causa saranno introdotti à Tribunali Regij, specificando non solo detti Tribunali, ma ancho il nome del Mastrodatti alla banca del quale, sarà spedita ciascuna inhibitoria, supersessoria, ò altra provisione, in virtù delle q[illegible] si trasmetteranno le copie di processi, et parimenti esprimerà li nomi, et cognomi, de litiganti, le qualità delle cause le giornate, in che consignerà le copie, et le persone, à chi saranno per lui consignate.

Et quando occorrerà poi, che gli venghi à notitia la speditione delle cause p.tte fatte in detti Regij Tribunali per via di rescritto, provisione, ò in qual si voglia modo, ne farà nel medesmo libro mentione [illegible] in margine del notamento p.to di ciascuna copia trasmessa. Et questo libro vogliamo che dia in poter dell'Aud.re nro un giorno per ciascuna settimana, oltra tutte l'altre che egli lo domandarà estraordinariam.te cioè il lunedì, à perche possa riconoscere le cause che penderanno tanto nel Tribunal suo, come nelli Regij, et procurarne la debita speditione [illegible] avvertire se'l medesmo Mastrodatti haverà compl.tam.te notato quelche nel pnte capitolo se gli ordina, [illegible] di contraventione procedere alle debite pene.

Nel secondo descriverà per extenso di sua mano ceterati solo nelle clausule solite, et ordinarie tutti l'instrumenti di paci, escolpationi, preggiarie di non offendendo de paciffice vivendo de tuto carcere, et tutte altre preggiarie, et stipulationi giudiciali, che si pigliaranno fuori di processi, delle quali durante l'offitio suo accaderà rogarsi come attuario, et di qlle che si pigliaranno nei processi, quali vogliamo però siano estese ancho esse come di sopra, sarà tenuto far nel med. libro mentione, et nota almeno remissivamente,

Nel terzo registrarà tutti li rescritti che farà l'Aud. nro alle suppliche che gli saranno esbibite, et insieme notarà la giornata che sarà ciascuno rescritto spedito, et occorrendo che detto Aud.re gli ordini che registri ancora de verbo ad verbum alcune suppliche più importanti per servitio della Cam.ra nra Ducale, ò altra causa vogliamo, et comandiamo, che lo faccia, et esequisca indiminutam.te, et senza eccettione alcuna, et in calce di ciascuna supplica citarà il fog.o dove sarà regist.ta

Nel quarto scriverà tutte le querele, et denuntie che saranno esposte da qual si voglia persona al Tribunale dell'Aud.a nra p.ta avertendo di non scriverle altrove in modo alcuno, salvo se non si ritrovasse fuor della Terra, ò luoco dove detto libro conservarà, che in tal caso ce contentiamo le possa scrivere in foglio apparte, restando però tenuto nell'istesso giorno che ritornarà al detto luoco porle al libro come di sopra,

Et nell'istesso descriverà in luoco separato, et à parte, per nome, et cognome, et patria tutti li contumaci, fuor banditi, et fuor giudicati delli Tribunali dello Stato nro, delli quali saranno mandate le notule all'Aud.a Ducale conforme alli nri ordini esprimendo le cause, et tempi delle lor contumacie, fuor bandi, et fuor giudicationi, et li distinguerà Terra per Terra acciò si possano subito ritrovare. Nel quale descriverà anchora come di sopra tutti li contumaci del Tribunale stesso dell'Audientia

Et quando accaderà poi, che siano liberati dalla contumacia, fuor bando, et fuor giudicatione, per assolutione, condennatione, compositione, transattione ò gratia et à sua notitia perverrà, ne farà in margine dell'istesso libro, nel medesmo luoco espressa mentione, con specificare le circonstanze oportune per chiarezza del fatto,

Nel quinto registrarà tutte le patenti, et comissioni, che in nome dell'Aud.a nra Ducale si spediranno à qual si voglia persona, et per qual si voglia causa, [illegible]rimenti tutti li ordini esecutorij che dalla med.a Aud.a saranno spediti in cause concernenti l'interesse della Camera Ducale, overo la punitione de delinquenti: Et quando saranno poi dette comissioni, et ordini eseguiti, ne farà nell'istesso libro, et in margine di ciascuno di essi spetial mentione, con espressione di quelle circostanze, che giudicarà necessarie per chiarezza perpetua del fine del neg.o Et contravenendo in cosa alcuna all'ordine delli sudetti cinq libri, ò mancando in qual si voglia modo di esequirlo interam.te conforme alla nra volontà di sopra espressa, incorra nella pena di onze dieci

Quando saranno presentate le copie di processi d'app.ne, ò altrim.ti introdotti in Aud. egli non l'aprirà in absenza dell'Aud.re in modo alcuno, ma solo alla presenza sua, et di sua comissione, cioè precedente el decreto dell'apertura in for.a

Et aperte che saranno riconoscierà diligentem.te ciascuna di esse, osservando se nel compilar tali processi, et far dette copie sarà contravenuto alle prag.che Regie, et ordini, et riforme nre in parte alcuna, et ciò ritrovando ne darà subito notitia all'Aud.re nro, acciò possa punire li contravenimenti conforme à giustitia, et altrim.ti facendo caschi in pena di privatione dell'offitio, et altra, à nostro arbitrio riservata,

[illegible]

Et sarà tenuto assistere di continuo appresso detto nro Aud.re et seguitarlo à spese proprie dovunq andera per lo Stato et portar seco, à spese però della nra Ducal Cam.ra, tutti li libri sud.ti et processi pendenti, et altre scritture che'l med. Aud.re ordinerà, et giudicarà necessarie, conservandole sempre con quella diligenza et fedeltà, che conviene,

Et in ogni luoco dove l'Aud. si fermarà, non vogliamo che possa altrove tenerle, et custodirle, che nel Palazzo medesmo dove ella [illegible] et arrivando in ciascuna Terra di detto nro Stato, sarà tenuto notificare, et ridurre à memoria dell'Aud.re tutte le cause, et negotij pendenti nell'Aud.a pertinenti alla Cam.ra nra Ducale, et all'Univer.ta ò Sudi di qlla Terra in qualsivoglia modo con dargline in ter.ne di doi giorni al più, una lista et notula intiera, et ben distinta, acciò possa trattarne la debita speditione, et contravenendo in parte alc.a alle cose p.tte incorra la p.ma volta in pena di onze cinq, la sec.da in pena di onze diece, et la Terza in pena onze vintiecinq, et privatione del off.o, declarando però, et ordinando che in ciascuno caso possa l'Aud. nro accrescere et minuire le pene sud.tte secondo la qlità et importanza della contraventione,

Tutte le que

Tutte le querele, et denuntie ind.te che non sogliono però esser molto frequenti nel Tribunal dell'Aud.e n.ra Ducale, riceverà, et notarà nel sopradetto libro alla presenza dell'Aud.re et non altrimenti, il quale le segnarà in margine, ò sotto scriverà in questo modo V3. H. Aud.r &c. et successivam.te con saputa, et ordine suo spedirà le debite citationi tanto alli Testimonij q.to alli principali, et alla presenza del med.o riceverà le depositioni loro, et il simile farà in tutti li altri esamini, che occorrerà farsi in qualunq. cause criminali, ò miste, ò altrim.ti concernenti l'interesse della Cam.ra n.ra Ducale, Avertendo sempre di scrivere pienam.te et interam.te il detto di ciascuno tanto contra il fisco come per esso, et mancando di eseguire q.to nel p.nte capitolo si comanda incorra nella pena di onze ventiunq. et privatione dell'offitio,

In dorso di ciascuna informatione, ò, processo criminale, ò misto pendente nell'Aud.a not[illegible]rà il titolo del delitto col nome cognome, et patria dell'attore, et reo, et in quei che si procederà ex offitio, seu ad instanza del fisco, ne farà similmente mentione, Et succedendo poi contumatia, fuor bando, fuor giudicatione, comparitione, cattura, condenatione, ne farà appresso mentione nel medesmo luoco, acciò si possa haver notitia di simili termini principali delle cause, Et mancando il Mastrodatti di questa diligenza, cada in pena d'un'onza d'oro per ciascun processo che ometterà d'intitular come di sopra, &c.

In tutte le pregiarie che stipularà per osservanza delle paci, triegue, promissioni, di non offendere, de bene vivendo de tuto carcere, de se representando, et qualunq. altre simili, avertirà di stipular la pena alla Cam.ra n.ra Ducale, Et facendo altrimenti per errore, ò, altra causa vogliamo non d.o che s'intendano ipso iure, et fatto così stipulate, salvo se per espressa conventione delle parti non s'havesse ad applicare alcuna portione alla parte osservante et in tal caso vogliamo che non sia stipulata per meno della metà alla n.ra Cam.ra Ducale, Et il simile s'intenda delle pene che saranno apposte all'obliganze di qualunq. sorte penes acta stipulate, Et in ciò mancando, il Mastrodatti, ciascuna volta caschi in pena di diece onze d'oro d'applicarsi ut supra, &c.

Sarà tenuto, et obligato di fare, che tutte le citationi, decreti, et sentenze, tanto interlocutorie, come diffinitive siano sotto scritte dall'Auditor nostro et occorrendo, che alcuna non voglia sotto scrivere non la lasciarà viva nel processo, ne altrove, ma la casserà subito, notando in margine la causa della cassatura, &c.

Et avertirà di non far citare in cause criminali, ò, miste alcuna persona, come principale à bocca ne tampoco per liste ma eseguirà conforme alle pragmatiche Regie, dette citationi conservarà poi nelli atti con le referende de i Balivi, et contrafacendo in parte alcuna alle cose p.tte caschi nella pena di cinq. onze, &c.

Ogni volta, che alcuno citato non comparirà dentro à debiti termini, et sarà per l'Aud.e n.ra Ducale reputato contumace, vogliamo che'l Mastrodatti lo describa l'istesso giorno à libro, come di sopra, Et poi in termine di un'altro giorno spedisca un'ordine esecutorio de capiendo contumacem, et di far la Terzaria con l'annotationi de beni conforme alle constitutioni Regie il qual sia diretto al Giust.ze ò, Cap.no n.ro di quella Città, ò Terra donde egli sarà ò dove habitarà, et lo presentarà subito all'Auditor nostro procurando che sia da lui firmato, et appresso l'envierà all'offitiale p.to sollecitandolo à farne la debita esecutione, &c.

Et ritrovandosi in loco ipso al tempo che il decreto della contumatia sarà fatto, oprarà che'l Mastrodatti di detto offitiale (...) scriva subito il contumace all'libro suo ordinario dove l'altri è solito describere, et mancando di queste diligenze, incorra ciascuna volta in pena di due onze d'oro d'applicarsi ut supra, &c.

Non cassarà, ò, cancellarà alcuna pregiaria, obliganza, ò altra stipulatione giuditiale, ne alcuna querela ò denuntia senza intervento et commissione in scriptis dell'Auditor n.ro sotto pena del falso, ne scriverà penes acta escolcatione alcuna ò desistentia di querela se non alla presentia dell'Auditore et scrivendola caschi in pena de diece oncie, et la detta escolcatione, et desistentia sia non dimeno ipso iure nulla, &c.

Non imprestarà alcuno processo originale, civile, ò criminale che sia, ad alcuna delle parti, et occorrendo che per minor dispendio delle parti sia necessario d'accommodarne avvocati, et procuratori di d.tte parti, ne riceverà obligatione di restituirlo integramente, et fidelmente, et in detta obligatione annotarà il numero delle carte, et il titolo della causa di detti processi, et non faccia altrimenti sotto pena di ventiunq. oncie &c.

A uertirà anchora di non stracciar qual si uoglia sorte di scritture, libri, processi, pertinenti alla Ducal nra Aud.a ne tampoco cancellar in essi li nomi di persona alcuna, anchor che fossero di cause, ò, negotij spediti, et terminati sotto la medesma pena del falso, Ma indorso di ciascun processo notarà succintam.te la sostanza della speditione, della condenatione, assolutione, compositione, transattione, ò gratia, mediante la quale sarà la causa terminata come è detto di sopra.

Et quando occorrerà mandar dette copie à Tribunali Regij in uirtù delli ordini loro, se saranno di cause criminali, ò, miste, ouero spettanti altrimenti all'interesse della Cam.ra nra Ducale, nel med.o tempo, che consignarà ciascuna copia, enuiarà un notam.to in fatto, riuisto dall'Auditor nro che comprenda la sostanza, di tutto il processo, inpotere delli Agenti nri cōmoranti inquel luoco, doue s'hauerà detta copia da presentare, notificandogli insieme, non solo il Tribunale ma il nome del Mastrodatti, alla banca del quale sarà la inhibitoria, sopersessoria, ò altra prouisione spedita, in uirtù della quale detta copia si trasmetterà.

Et se l'Auditore intenderà enuiare insieme alleganze in iure, di che il Mastrodatti in ciascun caso lo ricercarà, l'unirà con detto notamento, et l'un et l'altro manderà inpotere delli medesmi agenti, acciò possano, à, tempi debiti esibirli, à, i Giudici, et ualersene in difensione della causa, Et mancando inparte alcuna d'esequire quanto nel presente capitolo si dispone, caschi inpena d'onze uentiema, et priuatione dell'offitio.

Ogni uolta che l'Auditore nro partirà da Ciuità di Penne per uisitar altre Terre dello Stato, et ciascuna uolta anc. che da tal uisita ritornerà nella medesma nra Città, uogliamo, et comandiamo, che'l Mastrodatti riponga nell'Archiuio dell'Aud.a nra Ducale, che in quella si conserua, tutti li processi, et scritture pertinenti à cause, et negotij intutto spediti, et ciò farà alla presenza di esso Auditore, et non altrimenti; et di tutti farà sempre inuentario distinto Terra, per Terra con distintione similm.te delli processi ciuili dalli criminali, et misti, et con espressione anchora dell'altre circonstanze disopra espresse per l'inuentario delle scritture riceuute dall'antecessore, al quale uerrà di tempo in tempo aggiongendo il notamento p.to di quelle che reponerà come di sopra.

Et detto Archiuio si tenerà chiuso con due chiaui differenti l'una delle quali starà inpotere dell'Aud.re et l'altra dell'Erario del luogo, da consignarsi poi per ciascuno di essi nel fine delli offitij à loro successori; Auertendo che detti inuentarij siano tutti uniti in un libro, ò, quinterno che si conserui nel med.o Archiuio, Et qualunq. uolta occorrerà cauar di esso alcuno processo, ò, scrittura, se ne lascerà memoria inscriptis, specificando la persona à chi sarà consignata, et se ne piglierà riceuuta, qual si conseruarà nel med.o Archiuio, fin che si ritorni al luoco suo, Et lasciando di esequire il Mastrodatti quanto nel presente capitolo si ordina et comāda caschi inpena di onze uentiema, d'applicarsi ut supra et priuatione dell'offitio.

Esercitarà personalm.te l'offitio suo et non per sostituto risedendo continuam.te nel luoco doue l'Aud.a nra Ducale si reggerà come di sopra è ordinato, et di là non si absentarà in modo alcuno senza espressa licenza dell'Aud.re nro.

Et perche sappiamo, che solo non potrà supplire à tutte l'occorrenze dell'offitio, uogliamo sia obligato tener almeno un seruiano, paesano, ò forastiero, qual sia dall'Aud.re dello Stato approbato, per idoneo, et sufficiente, restando non d.o il Mastrodatti tenuto representarlo al tempo del sindicato, et in ogn'altro tempo, anchora che per delitto cōmesso, ò, debito contratto uenisse citato, et non lo representando sia obligato, à danni et interessi.

Circa l'emolumenti della banca, uogliamo, et espressamente comandiamo, che osserui inuiolabilmente, le Tauole, et pandette per Noi constituite per l'offitio suo, sotto le pene in esse contenute, et altre ad arbitrio nro riseruate.

Finito l'offitio darà secondo il solito il sindicato suo in dui luochi dello Stato nro conforme à Giustitia, et à quel che dell'offitio dell'Auditore nostro habbiamo prouisto, et ordinato.

Dat. in Ciuità ducale il dì primo di Decembre M. D. LXXI

Margarita

Vidit Triuul.s

Marius de Dauanzatis Secr.

Ordini pertinenti all'offitio del Giustitiere della Città nostra di Penne, et de Cap.i delle Città, et Terre del Stato d'Abruzzo.

1 Primieramente il Giustiero della Città n.ra di Penne, et ciascuno Cap.o dell'altre Cittadi, et Terre dello Stato n.ro, representerà la nostra persona in quella Terra, doue esercitarà l'offitio suo: et per ciò sarà da tutti li Vassalli n.ri, et sudditi alla nostra giuriditione, honorato, et obedito, Ma all'Auditor di detto n.ro Stato presterà egli obedientia in tutte le occorrentie, et esequirà, et farà esequire inuiolabilm.te gli ordini suoi, et sue determinationi, come di Giudice à lui superiore, et representante immediatamente in tutto lo Stato la Persona nostra.

Sarà l'offitio del Giustitiero, et Cap.o predetti, per l'ordinario annale, ma più, et meno durerà anco à nostro mero, et libero arbitrio, et beneplacito: Nell'ingresso del quale darà ciascuno di essi idonea pregiaria di oncie cento d'oro, et giurerà di esercitarlo fidelm.te et legalm.te in seruitio di Dio, et di S. M.ta Cat.ca et nostro, in esequtione della Giustitia, et publico benefitio delli n.ri sudditi: Et quello finito stare et obedire al debito sindicato conforme à Giustitia.

3 Eserciterà in nome n.ro la giuriditione ciuile, criminale, et mista con il mero, et misto imperio, et gladij potestate, et con le quattro l.re arbitrarie, et in tutte le prime cause saluo però le dechiarationi, et ordenationi n.re infrascritte: et ministrerà ugualmente Giustitia, à tutti, facendo, che ogn'uno consequisca il suo: et castigando tutti li delinquenti, con conseglio però, et uoto dell'Assessore che per noi gli sarà dato, quando non sarà dottore di legge, et non altrimenti; Quale Assessore darà anco egli pregiaria di cinq.ta oncie d'oro et giurerà di esercitare l'offitio suo come di sopra prima che ad esso sia ammesso,

4 Hauerà spetial cura di tenere purgata la Terra con il Teritorio à lui cõmesso di huomini tristi, et delinquenti, persequitandoli in ogni parte, doue intenderà che si trouino, ò siano soliti di conuersare con la famiglia sua, con la giura, et se fia biogno con tutt'il Popolo; et farà ogni sforzo per hauerli in suo potere, et punirli cõforme alli demeriti loro,

5 Et tenerà ancora particular pensiero di conseruare quanto più sia possibile l'abbondantia di grani, et tutte altre uittouaglie; di pacificar le inimicitie, che nasceranno, componere le liti; et di augumentar l'arti, et mercantie à benefitio, et utilità publica de nostri Vassalli: et nella Città, ò Terra doue esercitarà l'offitio, et suo distretto, non tollerarà huomini otiosi, ò uagabondi, saluo se non saranno Nobili, et potrãno uiuere dell'entrate loro, ò industrie,

6 Per più facile, et breue speditione delle cause occorrenti al Tribunal suo, darà publica Audientia, et terrà corte tutti li giorni non feriati ogni mattina, et ogni sera ad hore determinate, con l'assistentia dell'Assessor suo; non essendo egli dottore de leggi come di sopra, et p.nte ancora l'Attuario, et dette cause determinerà sumariam.te, et con la maggior breuità possibile conforme alla dispositione delle constitutioni, Pragmatiche, et altre leggi municipali del Regno, et inueterati stili del detto suo Tribunale: et concluse che saranno le terminerà, et sententiarà tra quindici giorni al più longo se le parti ne faranno instantia ò alcuna di esse, quando però sia tali, che senza instantia de parti non si possano spedire, ma potendosi ex offitio spedire non passerà il detto termine in modo alcuno,

7 Nel trattar le cause criminali, nelle quali il titolo del delitto importerà pena di morte naturale ò ciuile, relegatione, etiamdio à tempo mutilatione di membro, ò altra pena afflittiua del corpo non procederà à sententia, ò decreto alcuno di condennatione, compositione, relassatione, ò soprauenientia de nuoui inditij, ne tampoco ad altra relassatione, ò habilitatione di carcere eccetto in caso d'infirmità, ouero quando sarà la publicatione del processo fatta, per il quale constarà chiaram.te l'innocentia del reo senza n.ra espressa licentia dell'Auditor n.ro prefato in inscritto apparente, et ne i processi inserta: et al contrario facendo uogliamo che siano ipso iure nulle, et inualide tali sententie, decreti, relassationi, et habilitationi, et non habbiano forza, ne uigore alcuno, et che restino le cause interamente ne i pristini stati, et termini. Ma siano il Giustitiere et Capitani con li loro Giudici tenuti alli danni, et interessi, tanto delle parti, quanto di n.ra Camera nostra Ducale: Et di più incorrano in pena di uenticinq. oncie, nella priuatione di loro offitij et inhabilità [illegible]

8 Vogliamo ancora che osservi ciascuno di essi, et sotto le medesime pene in tutte le cause de paci, ò triegue rotte, di pregiarie, di securo carcere, de se nel alio representando, et qualunq. altra pregiarie le quali pretenderà la Corte essere rotte, et commessa la pena in esse stipulata a benefitio della Cam.ra nra Ducale; et alle assolutioni nelle cause criminali non procederà senza participare, et dar minuta informatione, à detto nro Aud.re per che non essendo permesso al fisco in detti casi appellare, è giusta cosa che le cause si terminino con maggior maturità, et con saputa, et licentia di detto Aud.re, et se farà il contrario incorra ipso fatto nella pena detta di sopra nell'antecedente Capitolo.

(In margin: non deveniet ad absolutione in causis criminalibus nisi ... auditori)

9 Et similm.te Vogliamo, che non possa devenire à tortura di alcuno inquisito di qual si voglia delitto senza la medema licentia nostra, ò dell'Aud.r nro p.o, et contravenendo incorra insieme con l'Assessor suo, che in ciò lo consultera, nelle medesime pene sopra scritte, et altre all'arbitrio nostro riserbate.

(In margin: ad torturam sine licentia non deveniet)

10 Ogni volta che per causa d'infirmità vorrà habilitare alcuno pregione, ne i casi sudetti, havera prima la fede del Medico, stipendiato del publico, scritta, et sotto scritta di mano sua, et sigillata col suo sigillo, quale affermi l'indispositione esser tale, che per ricuperar la sanità, sia bisogno di miglior stantia: et tal fede vogliamo sia conservata nelli atti della causa: et appresso segua il decreto dell'habilitatione, firmato come da basso si dirà dell'altri decreti, et altrimenti non verrà à detta habilitatione: et per tal decreto non riceverà egli nè il Giudice suo, ò Mastrodatti emolumento alcuno, ma solo el Mastrodatti sarà pagato per la stipulatione della pregiaria, che si piglierà de tuto carcere, de redeundo ad carceres, de se representando ò altra simile conforme alla Tavola nostra.

(In margin: de habilitatione p(ro)pter infirmi(tatem) gratis respectu off(iti)i)

11 Et in tutti li altri casi che intenderà habilitar per giuste cause pregioni, ò dar licentia di partirsi di Palazzo, ò altro luogo à chi tenesse mandato penale, ò havesse data pregiaria di non partirsene, ne farà apparire decreto nelli atti gratis spedito, come di sopra, ò almeno una cedola firmata di mano sua, et dell'Assessor suo insieme: et concedendo altrimenti dette habilitationi, ò licentie, incorra in pena di privatione dell'offitio, et altra arbitraria, et siano quelle non dimeno et ciascuna di esse nulle, et invalide ipso iure: q.to però all'effetto di poter più godere detta habilitatione.

(In margin: de decreto habilitationis gratis ...)

12 Tenerà particular cura, et pensiero di fare che nel Tribunal suo si tenghino cinq. libri bene ordinati, nel primo de i quali si notino tutte le querele, et denuntie de delitti: Nel secondo tutti li contumaci, fuorbanditi, et fuorgiudicati; Nel terzo tutti li condennati à pene corporali, ò, pene pecuniarie: Nel quarto tutte le paci, triegue, escolpationi, et altre stipulationi giuditiali, che si stipularanno nel Tribunal suo, ò alla sua presentia, con le pregiarie, che sopra ciò interverranno: Et nel quinto tutti li proventi liquidi, et che haveranno l'esecutione parata, come più amplamente da basso si dirà, trattando l'offitio del Mastrodatti, et dell'ordine di detti libri; quale farà indiminuitam.te osservare.

(In margin: de libris tenendis in tribunali)

13 Tutte le querele, et denuntie sudette, farà che si espongano alla presentia sua, ò dell'Assessor suo, et describano nel detto libro, et non altrove, et descritte che saranno, quel di essi, che vi sarà stato presente, le sotto scriverà del nome suo in questa forma V3. H. 24. et nel medesimo giorno farà che siano notificate all'Erario nro, se non sarà absente dalla Terra, che nell'istesso modo de mano sua le firmerà in margine: Et prima che il Cap.o, ò suo Assessore non l'habbia firmate non si riceveranno sopra di esse li testimonij, nè si deveniva à citar ad informandum, ne à far chiamare à voce in corte alcuno di quelli che si presuponeranno delinquenti, ma fatte le dette sotto scrittioni, si citaranno, et esammaranno per informatione della Corte li testimonij nominati da querelanti, ò, denuntiati, et altri da i quali si giudicarà poter haver luce della verità de i fatti, et dove saranno intervenute ferite, ò altre offentioni, et percussioni di momento di alcuna persona, farà che li Cirugici della Terra le riconoscano, et della qualità, et importanza di esse facciano con giuramento relatione, qual farà nelle informationi inserire per via d'esamine, ò di fede, come meglio gli parerà.

(In margin: querele ...)

14 Presse che saranno le informationi de i delitti che occorrerà commettersi, il titolo de i quali importerà come di sopra è detto, pena di morte naturale, ò civile, relegatione, etiam ad tempus, mutilation di membro, ò altra pena afflittiva del corpo overo contraventione, et frattura d'alcuna pregiaria, stipulata ut supra, Vogliamo et commandiamo, che subito ne dia succinto ragguaglio in foglio à parte al m.o Aud.re dello Stato nro che pro tempore sarà, cautam.te però, et secretamente, affinche non si divulghino li secreti delle cause, et poi in esse procederà conforme à Giustitia, avertendo sempre che nò si venga à citatione, regale, verbale, in scriptis ò, d'altra natura contra alcuno sospetto di delitto se non in caso che militi legitimo inditio contra di lui, ò altrim.te sia da le leggi commune, et municipali del Regno, permesso, acciò non siano li Vassalli nri indebitamente molestati, et travagliati.

(In margin: de ... ad ... delicta)

Usarà buono

15 Vsarà buona, et esatta diligentia, che, à tempi debiti, et determinati siano accusate le contumacie, fatte le terzarie, et annotationi de beni, et publicati bandi, et fuor bandi delli delinquenti citati, et non comparenti, conforme alla dispositione delle sacre constitutioni, et leggi del Regno, et nell'eseguire dette terzarie et annotationi seruerà l'ordine infrascritto, cioè quando sarà fatta alcuna denuntia, ò querela d'importantia, tale che'l delitto meriti pena corporale, non tarderà di fare l'annotatione doppò la contumacia, ma subito farà notare, et sequestrare tutti li beni mobili del delinquente, acciò non siano occultati mentre corrono li termini della citatione. Ma essendo il delitto d'altra natura, spedirà prima la citatione in forma, et accusate le contumacie, et fatto sopra di esse il decreto della terzaria, spedirà un'ordine essecutoriale, in scriptis firmato di mano sua, et dell'Assessor suo, in uirtù del quale, si farà la debita essecutione; et poi si conseruarà nelli atti, con la referenda dell'essecutioni fatta, et mentione della persona, ò persone à chi sarà consignata: Et occorrendo appresso farsi compositione di alcuna di dette terzarie, si farà con interuento dell'Erario nro, et con tutte quelle circonstantie che da basso si diranno sopra li decreti de compositioni, et altri prouenti: Et accadendo che alcuna di dette terzarie ecceda il ualore di ducati trenta di Regno, non uogliamo, che si componga senza consulta, et licentia dell'Aud.re nro predetto, qual licentia si conserui nelli atti della causa, et altrimenti facendosi la compositione, sia nulla et inualida, et qualunq. interuerrà à farla, caschi in pena di oncie uenticinque d'applicarsi alla Camera nostra Ducale.

16 Alla fuorgiudicatione di alcuno delinquente, non deuenirà senza nostra espressa licentia, ò, dell'Aud.r nostro p.to in scriptis ottenta: Ma uenuto il fine dell'anno constituito à detta fuorgiudicatione, ne darà subito auuiso à Noi, ò, detto nro Aud.re chiedendone con un memoriale licentia, quale ottenuta inserirà nel processo come di sopra, et appresso publicarà la fuorgiudicatione, seruando in ciò le debite circonstantie, et solennitadi, con far consignare all'Erario nro il possesso della portione, che si douerà alla Camera nostra Ducale de i beni delli fuorgiudicati, et in quello mantenerla insino ad altr'ordine, et mandato nostro.

17 All'esamini de i testimonij de tutte le cause criminali, tanto nelli processi informatiui, come nelle repetitioni, defensioni, et repulse, interuerrà personalm.te, ò, almeno farà interuenire l'Assessor suo, usando le diligentie, che si conuiene, perche depongano la pura uerità, senza tacerla in parte alcuna, ò, mischiarui con essa il falso: et sia scritto intieramente il detto di ciascuno tanto contra il fisco, come per esso, et non permetterà che Mastrodatti, nè scriuani riceuano da se le depositioni in modo alcuno, sotto pena della nostra disgratia.

18 Tutte le citationi, mandati, decreti, sententie essecutoriali, et licentie, seu bollette, uogliamo, et comandiamo siano di mano sua propria, et dell'Assessor insieme firmate et sotto scritte, et altrimenti non siano di alcuno ualore, ò, efficacia, ma nulle, inualide, et di niun momento.

19 Tenerà particolar cura, che tutti li pregioni siano cautam.te custoditi, et in carcere conuenienti alle qualità loro, et all'importantia delle cause, per le quali si trouaranno carcerati, facendo che tutti siano nel grado loro ben trattati, et prouisti delle cose necessarie, et che il caualiero per loro spese, et ragioni di carcere, ò, qual si uoglia altra causa non gli faccia pagare cosa alcuna, più di quel che le tauole nostre permettono. Et perche oculatamente riconoscendo dette carceri potrà meglio assicurarsi della buona custodia et intendere, et giudicare li mali trattamenti, et aggrauij, che alli predetti prigioni fussero fatti, uogliamo, et ordiniamo che almeno due uolte la settimana uisiti personalm.te tutte le carcere, nelle quali si trouarà alcuno ritenuto, cioè il martedì, et il uenardì, et ritrouando disordine, ò, inconuenienti alcuno, non manchi subito di oportuno rimedio, et idonea prouisione.

20 Appresso ordiniamo, et comandiamo, che oltra le quotidiane audientie sopra dette, dia un giorno di ciascuna settimana, ad hora deputata, cioè il sabato doppò mangiare publica audientia con interuento del[illegible] suo, et dell'Attuario, à tutti li Auuocati, Procuratori, et altri defensori di ciascuno carcerato. Et alli me[illegible] ancora quando domandaranno esser'intesi, purche la natura, et il termine delle loro cause lo comporti, et quelli che per giustitia doueranno esser liberati, ò, altrimenti spediti, liberarà, et spedirà; summariamente non permettendo che le loro cause più di quello, che'l giusto, et la necessità portarà siano intertenute, et prolongate.

21 Carcerare Donne

Quando occorrerà carcerar Donne, per qual si voglia causa, avvertirà di farle custodir in luoghi securi, et honesti; Come Monasterij di Monache con licentia però de loro superiori, ò, case di cittadini honorati, et altri simili: et se pure la gravità delli eccessi richiederà, che in alcuna delle pregioni ordinarie della corte si ritengano, non lascerà assolutamente le chiavi di tal pregione in mano del cavaliero, ne altro della corte, ne meno presso di se le retenirà: ma farà che tale carcere stia chiusa con due chiavi differenti; una delle quali tenerà egli, et l'altra consignerà alli huomini del Regimento, seù Priori, liquali teneranno, et faranno tenere cautamente, et fidelm.te guardate dette donne, finche saranno le cause loro per giustitia terminate, et contravenendo tanto esso Giust.re, ò, Cap.o et suo Giudice, ò, Cavaliero, o, altro della Corte, quanto detti huomini di Regim.to Priori, et persone da essi, à tal custodia deputati, incorrano oltra le pene legali, nella pena di oncie cinquanta d'oro della perdita di loro offitij et perpetua disgratia nostra.

22 Cum possit absque licent.a Justitiarij cavalerius quem carcerari manu...

Et perche, i, Cavalieri, per quanto s'intende sono soliti mettere alle volte prigioni alcuni per cause civili, ò, d'altra qualità, et fare esecutioni reali, senza saputa, et ordine delli Giust.ri et nostri Cap.ni p.i il che è abuso notabile, et ne posono seguire molti inconvenienti: Però nell'avenire non permetterà, che alcuno sia carcerato dal Cavalier suo, ò, altro di sua corte, senza ordine et licentia sua, ò, del suo Assessore, nelle carcere di sua corte, nè altrove, ne tampoco da essi, ò, per loro ordine eseguito realm.te in qual si voglia causa, et occorrentia; et li contravenienti punirà di usurpata giuriditione, et altra pena arbitraria, da regolarsi, secondo la qualità de, i, casi, et delle persone.

23 Imploratio licentiae pro inferanda tortura

Nell'impetrar le sudette licentie per devenire, à tortura, ò determinatione di causa, ò altro atto delli sudetti, à, i, quali habbiamo prohibito devenirsi senza licentia n.ra, ò, dell'Aud.e nostro, tenerà l'infrascritto stile, cioè manderà secretam.te un memoriale apparte in ciascuna causa, et per ciascuno atto predetto, per il quale desiderarà havere licentia, et in nome suo, non dell'inquisito, ò, altra persona, nel quale brevissimam.te esponga la natura della causa, co'l nome, cognome, patria, et complici del delinquenti, o, reo convenuto, et col titolo, il tempo il luogo et altre circonstantie del delito, o, causa del debito, per il quale saranno inquisiti, ò, convenuti; soggiongendo anco sostantialm.te la summa delle defensioni per loro fatte, et concludendo poi in domandare detta licentia, la quale impetrata farà ponere, et cusire in processo, et carcolare insieme con li altri atti, et scritture prima che venghi ad eseguirla.

24 Modus relationis faciendi.

Quando occorrerà che habbia da far relatione in virtù d'alcuno n.ro rescritto, ò, dell'Aud.e n.ro predetto sopra le suppliche d'alcuno inquisito, carcerato, contumace, ò altro delinquente, overo d'alcuno liquido, o, preteso debitore della Cam.ra n.ra Ducale, ò, pure spontaneam.te voglia egli darci conto di tali cause, per haver da Noi alcuno ordine et resolutione: servarà la infrascritta regola, cioè esponerà in foglio apparte dalla supp.ca et dalla l.ra che ci scrivessi tutte le particolarità di sopra espresse, et specificate nell'ordine delle licentie predette che haverà da domandare. Aggiungendo di più ancor che ne, i, rescritti non venga espressam.te ordinato le cause de, i, delitti ò, debiti, il tempo delle carcerationi ò, contumacie, fuorbandi, et fuorgiud.ni seguite da, i, delinquenti, ò, debitori supplicanti, respettivam.te referendo, et qual sia stata la passata vita, essercitio, et costumi loro, che carico di famiglia tengano, et che facoltà habbiano, et il tutto summariam.te, et con brevità conveniente: Avertendo ad informarci di questi particolari che non costeranno in processo da huomini degni di fede, legali, et senza passione secretam.te et senza poner cosa alcuna in iscritto ma con nominare però nella relatione quelle persone, dalle quali haverà in questo modo prese l'informationi; et tali relationi, saranno firmate, non solo dal Giust.ro, ò, Cap.no che le farà, ma anco dall'Assessor suo, et poi con le suppliche insieme chiuse, et sigillitate, le manderà sempre per vie sicure, et messi fidati; massimam.te quando saranno d'importantia, et conteneranno secreti delle case.

25

Ordiniamo ancora che detti Cap.i si serbino, in filza, ò, in altro modo reperibile la copia di dette relationi et in oltre avvertino se altra volta sia stata fatta relatione, o, à Noi, o, all'Aud.r n.ro di quella causa, perche in tal caso per evitar tutte le fraudi che si possano cómettere; vogliamo che il supplicante sia obligato di farne [...]tione et non facendola, il secondo rescritto non sia di alcun momento, et l'officiale à cui sarà di nuovo imposta la relatione non la faccia, avvertendo ancora di metter in dette relationi se tra le parti vi sia pace, o, cautele idonee di non offendersi.

Quando saranno

26. Quando saranno presentati ordini, ò, rescritti nri, ò, dell'Aud. nro predetto, li farà conseruare, ne, i, processi, et
non farà sopra di essi decreto alcuno de exequendo, sotto pena di priuatione dell'offitio; ma l'esequirà
subito, et senza dilatione alcuna; saluo se per causa urgentissima non le paresse altrimenti, che in tal ca-
so ci contentiamo, che soprasseda, et auuisi publicamente, ò, secretamte come meglio gli parerà et aspetti
il secondo ordine, et mandato.

27. Tutti li decreti de compositioni, et transattioni che occorrerà fare per qual si uoglia causa nel Tribunal suo,
uogliamo, che con interuento delli sudetti Assessore et Erario, per lui si facciano, et non altrimenti, et da
tutti doi siano firmati come di sopra, et poi si descriuano li prouenti nell'libro ordinario con le sue pre-
giarie idonee, et sufficienti per la quantità del debito da pagarsi ad ogni requisitione dell'Erario nostro,
et con l'obligationi stipulate principalmte. et insolidum, et estese, saluo che nelle clausule ordinarie cete-
rate, appresso li atti della Corte, et il medemo stile si osseruarà quanto al notare al libro, et pigliare delle
pregiarie in tutti li altri prouenti liquidi, che si faranno per altra causa, che di compositione, et transat-
[margin: Cr° interuenga nelli compositioni] tione, et da poi che saranno in detto libro descritti, non uogliamo che si possino cancellare ne minuire,
ò, in parte alcuna alterare senza nro espresso ordine in scritto apparente, sotto pena di priuatione dell'
offitio, et di oncie uenticinque d'applicarsi alla nostra Ducal' Camera.

28. Tutti li delinquenti, che nel Tribunal suo saranno condennati alla galera perpetua, ò, temporale, quando saranno
le sententie loro passate in rem iudicatam, manderà subito, cioè tra cinque giorni al più longo, in poter
della Regia Auda. Prouintiale, con la copia autentica delle dette sententie, affinche siano esequite, et
si compla al debito della Giustitia, et al seruitio di S. Mta Catca.

29. [margin: Stendardo] Occorrendogli condennare alcuno à morte, et mediante li debiti termini di Giustitia et ordini nostri, far esequire la sua sente-
tia ci contentiamo, che pigli effettualmte. et non in denari il stendardo conforme al solito stile di questo nro Stato et di
ciascuna Unità di quella Città, ò, Terra doue eserciterà l'offitio, ma che'l prezzo di esso non ecceda il solito di detta
Città, ò, Terra, nè possa conseguire più d'uno se bene più fossero li condennati, et giustitiati, et se bene in diuersi tempi, et
per diuerse cause si facessero morire.

30. Tutti li bandi publici, et generali che giudicherà douersi fare per benefitio publico, retta administratione della giustitia et
buon reggimento di quella Città ò, Terra che hauerà da Noi in gouerno, uogliamo che prima li comunichi, et consulti
con Noi, ouero con l'Aud. nro predetto, et aspetti risposta, auanti, che uenga alla publicatione di essi, eccetto però quando
la natura delli emergenti negotij non comportasse tal dilatione, il che al'arbitrio, et prudentia sua rimettiamo; In-
tendendo non dimeno, che in tali casi dia incontinente ragguaglio, et mandi copia al predetto nro Audre. delli bandi sen-
za detta consulta, publicati: Auertendo che ciascuno di essi uogliamo sia in ogni caso, non solo di mano sua, ma dell'
Assessor suo firmato, et altrimenti non si possi publicare: et finito l'offitio suo, sia tenuto di tutti li publicati per lui,
come di sopra consegnar copia fedele, et autentica al suo successore nel termine di giorni tre, acciò possa farli in tutto
ò, in parte, come sarà espediente, ò, con la meda. consulta sudetta rinouare; auertendo ancora di non applicare in detti
bandi parte alcuna delle pene all'esecutore, ò, corte, ma intieramte. alla Camra. nra Ducale se già all'Aud. nro per
qualche urgente causa non paressi necessario per più pronta esecutione della Giustitia d'applicarne qualche par-
te all'accusatore ò, esecutore.

[margin: circa d'ubidire, et istrutioni] Tenerà special cura insieme co'l Giudice suo, non solo di osseruare intieramte. per se le Tauole nre circa li diritti, et emolu-
menti suoi, ma che'l Mastrodatti ancora, et Caualieri di sua corte le osseruino inuiolabilmte. circa il pigliar li loro emolu-
menti, senza dare in ciò alcuna, benche minima occasione alli Vassalli nri di grauarsi con ragione, et parimente use-
rà esattissima diligentia in fare intieramte. osseruare tutti li altri ordini nostri che sopra l'offitio di ciascuno di essi
habbiamo fatto, ò, faremo publicare.

Nè tampoco riceuerà esso, ò, suo Assessore mercede alcuna per la misura de i processi sotto nome di candelle, ò qual si uoglia quesito
colore, ma l'uno et l'altro di essi del proprio salario, et altri diritti ordinarij et straordinari da Noi permessi restarà contento sotto
pena di priuatione dell'offitio et della disgratia nostra.

Del portar dell'armi.

33 Il portar delle arme suol dare spesse uolte occasione di scandali, come per esperientia si uede, però non permetterà ch'alcuna persona di qualsiuoglia stato grado ò, conditione porti alcuna sorte d'arme offensiue, ò, defensiue, senza licentia se non quto li uenga permesso dalle Regie pragmatiche, et bandi; et qualunq. altrimenti ardirà di portarle, gastigherà secondo le Pragmatiche, ordini et bandi Regij, Nri, et delli ministri nri.

Dell'interuenire alli consegli.

34 Non mancarà d'interuenire à tutti li consegli publici che si faranno per la Città della Terra, doue eserciterà l'offitio suo, o, siano parlamenti generali, ò, consegli maggiori ò, minori, ò, di qual si uoglia altro nome nominati; et riconoscerà tutte le proposte, che in essi si haranno da fare, le quali da d.to Vri.tà se li debbiano mostrare il giorno innanti che detto consiglio si faccia, non permettendo, che si leggano, et publichino se non le habbia prima uiste come è detto; Ma bene non mancarà di lassar publicare tutte quelle che li Priori, ò, huomini del Reg.to intenderanno di fare, eccetto qn giudicasse che fussero in qualsiuoglia modo contrarie al seruitio d'Iddio di S. M.tà Cat.ca et della Giustitia, che in tal caso, non solo non le permetterà, ne tollerarà, che si trattino in detti consegli, ma contra li autori, et fautori di esse, procederà al condegno castigo conforme à Giustitia: Et occorrendo che per infermità graue ò, per altro molto urgente impedimento non potessi l'offitiale assistere al consiglio, in quel caso uogliamo, che d.to consiglio ò, parlamento, non si possa fare se le proposte non siano prima firmate di sua mano, ò, del suo Assessore et ciò s'intenda come è, detto di sopra in caso di urgentiss.o impedimento.

35 Et mentre si faranno detti Consegli, operarà che tutti li assistenti trattino li occorrenti negotij senza confusione, et tumulto, parlando ad uno ad uno in pulpito, et con debita modestia dicendo il loro parere per publico benefitio della loro Patria, et à quelli che contraueniranno, ò, in qualunq. altra maniera causeranno disordine, confusione, ò, scandalo, in detti consegli, non mancherà di dare subito conueniente, et giusta pena, secondo la qualità del loro eccesso, et della loro temerità et mancando, incorra esso nella medesma pena.

36 Et perche delli consegli che occorrerà farsi nelle Castella ancora, et unioni di più Ville, uogliamo che sia consapeuole, et partecipe; qn à quelli non potrà per l'impedimenti dell'offitio, ò altra causa, ouero non uorà per la poca importanza delli negotij, che s'hauranno à trattare, interuenire, ne fare interuenire l'Assessor suo, o, altra persona in luogo suo, il che rimettiamo al suo arbitrio, non lascierà almeno d'intendere dalli Massari di dette nre Castella, et Ville le proposte, che nelli prefati consegli hauranno da fare, et quelle con le circonspettioni sudette, sotto scriuere, nel modo et forma di sopra espressa: Et interuenendoci ò, facendoci interuenire detto suo Assessore, ò, altra persona, farà seruare l'ordine, et regola sopra scritta, et li contrauenienti punirà come di sopra.

37 Ma perche uogliamo che tutti li sudetti consegli, siano liberi, et dipendano le deliberationi di essi dalla mera uolontà de i Popoli come conuiene, ordiniamo et cōmandiamo, che'l Giustitiere, ò, Cap.o nro assistente come di sopra, non faccia da se proposta alcuna, nè sopra quelle, che per altri si faranno parli in race.ne di persona, ò, in disfauore, ne tampoco dica il parer suo, se non in casi concernenti il ser.o d'Iddio di S. M.tà Cat.ca, ò, della Giustitia, et nro sotto pena della disgratia nostra et oncie uentiinq. d'oro d'applicarsi come di sopra.

38 Quando si faranno l'elettioni, ò, bussule de i Regimenti, ò Priorati della Città ò, Terra, che gouernerà, interuenirà personalmente insieme col Giudice suo al parlamento generale, nel quale habbiamo ordinato, che si facciano, et similm.te a tutti l'altri simili parlamenti, auertendo con diligentia, che in ciò si osseruino intieramente l'ordini, et regole da Noi proposte, et constituite; per euitare le pratiche, simonie, et altri disordini, che per il passato intendiamo si soleano in essi cōmettere, et senza la presentia d'ambi due, non permetterà se ne faccia alcuno.

[illegible]to di [illegible]ximento

39 Et similm.te interuerrà col detto suo Assessore, alli sindicati di ciascuno Reg.to ò, Priorato, che uscirà di offitio, non impedendo però la giuriditione delli loro sindicato.ri ma procurando solo che tutti diano legitimo, et fedel conto dell'administrationi loro, talm.te che per rispetto, amore timore, ò qual si uoglia altra passione, non si manchi, come per l'adietro forsi si è mancato al debito complimento di giustitia, et publico benefitio delle Vnità: et in particolare, auertiranno, et riuideranno diligentem.te tutte le partite delle spese fatte, ouero ordinate per detti di Reg.to ò Priori; et poi le faranno referire partita per partita nel maggior consiglio, doue si delibererà, quali s'habbiano ad approbare, et quali reprouare; et ritrouandosi fraude, ò, inganno alcuno non mancheranno di punirlo seueram.te come sarà di ragione: il che ommettendo per negligentia ò, malitia in corrano nella pena medesima, à che saranno tenuti li delinquenti: Ma ritro

uandi

uando solo errore senza dolo, procuraranno, che venga emendato, et cessando uno, et l'altro, attenderando solo, à fare saldare, i conti, et dare alli Sindicandi le debite quetanze, et liberatorie; lequali vogliamo siano sotto scritte di mano d'ambi due, et altrimenti siano nulle, invalide, et di niun momento.

Operarà ancora, che li conti di ciascuno Camorlengo, et procurator delle Unità ò altro che spenda ordinariam.te denari
40. del publico subito che uscirà di offitio, siano alla presentia sua reuisti dalli Rationali della Cotà, et altri à ciò deputati, et con diligentia considerarà tutte le partite dell'introito, et exito, et ritrouando fraude, ò errore alcuno prouederà q.to prima all'indennità del publico, non lasciando in modo alcuno di castigare chi hauerà defraudato, ò, tentato defraudare la Cotà: et similm.te riconoscendo alcune spese fatte superfluam.te et indebitam.te à pregiuditio di essa Cotà, non le lassarà far buone per niuna maniera, ancor che detti Rationali, et altri predetti si accordassero à farne passaggio, et admetterle per ben fatte; et in tutto et per tutto, farà osseruare nel saldar simili conti, le regole, et ordini nel precedente capitolo espressi circa li conti, et sindicati de Priori, et huomini di Reggimento.

Ma per che meglio, et più securo sarà obuiare da principio, che le sudette spese inutili, et superflue non si facciano, hauerà spetial cura, et usarà esattiss.a diligentia in tener mano che l'Uniuersità non spenda, in qual si voglia occorren-
41. tia, se non q.to per benefitio publico sia necessario: Et occorrendo che voglia pur far il contrario, ne darà subito auuiso à Noi, et al detto nro Aud.re con nominarci quelle persone che faranno, ouero procureranno di fare tali spese, et à benefitio de chi le procureranno, acciò si possa all'indennità de i Popoli nri debitamente prouedere, et al castigo di chi lo meritarà.

Et essendo honesta cosa, che esso Giust.ro ò, Cap.o nro, principalm.te dia in ciò buono esempio à tutti l'altri, si asteneràcol'Assessor suo dal grauare in qual si voglia occorrentia per suo còmodo, tanto le Unità come li Popoli delle Castelle
42. et Ville nre, saluo che per l'habitatione sua ordinaria per la quale non astrengneranno l'Unità ad innouare cosa alc.a de fabrica, ne palazzi doue habitarànno per lor còmodità, ma li goderanno come di presente si trouano facendoli solo reparare quando, et q.to sarà necess.o et non più oltre; ma tenendo bisogno di cosa alcuna, la pagarà à prezzo corrente: Anzi da detta Unità, Castelle, et Ville offerenti dono, ò presente alcuno non accettarà, sotto pena della disgratia nra, et altra ad arbitrio nro riserbata oltra à quelle che di raggione sarà tenuto, essendo la mente nra, che delli salarij constituitigli, et altri gaggij, et emolumenti da Noi concessi, resti contento come di sopra.

Tenerà buona, et diligente cura, che'l pane venale, che si farà nella Cittade ò, Terra da Noi còmessagli, et suo Territorio,
43. sia di giusto peso, et bontade, conforme al còmune, et corrente prezzo de i grani, et che i grani, carne, il uino, oleo, sale, cascio, et tutte altre Vettouaglie necessarie, si vendano à prezzi honesti et conuenienti, et non eccessiui, acciò che li poueri, che sono forzati viuere à giornata, non siano aggrauati, et mal trattati; auertendo però di non turbare in ciò le giuriditioni, ò possessi della Cotà: Et hauendosi a fare limitatione alcuna di detti prezzi, la farà; ma con interuento della med.a Cotà, et huomini da essa in publico conseglio deputati, et non altrimenti et quelli che còmetteranno poi fraudi, et contrauenirànno all'ordini penali, che sopra di ciò saranno da lui fatti, et publicati, castigarà esemplarmente, et conforme à giustitia.

All'esigentia delle collette, che per pagar li pagamenti fiscali, et altri occorrenti bisogni delle Unità s'imponeranno, prestarà il braccio, et autorità sua ogni volta, che sarà da essa, ò suo esattori ricerco, non permettendo, che li essecutori suoi
44. riceuano per tal causa mercede alcuna.

Et il medèmo aiuto, et fauore darà all'Erario nostro per l'esattione delli prouenti, et altre nre Entrate, ad instantia del quale non mancherà astrengere essecutiuamète tutti li debitori della nra Ducal Cam.ra à sotisfare, i, loro debiti. Et q.n occorrerà
45. che alcuni di essi siano interuenuti di persona non li lasserà senza interuento, et consenso di detto nro Erario, ne tampoco gli concederà per altra via direttamente, ne per indiretto, dilatione alcuna ne gli farà restituire qual si voglia essecutione reale fattagli per tal causa, sotto pena di priuatione dell'offitio et della disgratia nostra, oltra ogni danno, et interesse della Camera nostra p.ta à i, quali sarà tenuto.

28

Accadendo fare alcune spese per servitio nro, o per complimento della giustitia, le quali secondo il solito, et antico stile, toc-
chino alla nra Ducal Camera, se saranno di momento, et per causa, che patisca dilatione, ne darà auuiso à Noi, prima
46 che le faccia fare, ò almeno all'Auditor nro, et aspettarà risposta, eseguendo poi qnto gli sarà ordinato: Et in ogni
caso che gli occorrerà far fare qual si voglia spesa, l'ordinerà in scritto con un mandato firmato di sua mano, diretto
all'Erario, che contenga la causa, et qntità del pagamento, co'l nome, et cognome della persona, à chi s'haverà da
fare: Et ordinando alcuna di dette spese, d'altra maniera, che come nel presente capitolo si contiene, ceda à danno
suo, et non della detta nostra Ducal Camera.

Et perche l'offitio, et carico suo sappiamo ricercare continua residentia, Vogliamo et ordiniamo, che dalla Terra, che haverà
da Noi in governo, oltre un miglio non s'absenti egli, ne'l Giudice suo, per qual si voglia causa, ancor che fosse per interes-
47. se della Città, salvo che per essecutione della giustitia, ò altro evidente servitio nostro, senza espressa nra licentia
ò dell'Aud. nro predetto: la quale ottenuta per limitato tempo, non eccederà in modo alcuno, sotto pena di privatione
dell'offitio.

Et ricercando parimenti detto officio tutto l'huomo, per esser bene administrato, vietamo, et espressamte prohibiamo à ciascu-
48 no di essi l'essercitarne senza licentia come di sopra, qual si voglia altro, da qual si sia persona, ò Università dependen-
te, sotto la medema pena di privatione.

Et in oltre si asterrà da ogni sorte di mercantia, et trafico nelle Città, Terre, et luoghi nostri, che saranno sotto la sua giuri-
49 ditione, ò governo, sotto pena di privatione dell'offitio, et della disgratia nostra.

Haverà particolar cura che tutti li processi, et qual si voglia altre scritture dell'offitio suo, siano bene, et fidelmte custodite, et
ogni tre mesi al più longo, ne farà insieme co'l Giudice suo, et Erario nro, una revision generale, riconoscendo cia-
scuna con la debita diligentia, et quelle che troverà esser di cause, ò negotij in tutto finiti, cioè tanto à i Tribunali
50 superiori, qnto al suo, farà riponere ordinatamte nell'Archivio, à ciò deputato, distinguendo li civili da i criminali
et per inventario fatto con le circonstantie, et solennità da Noi ordinate, dove si haveranno poi à conservare perpetua-
mente per servitio nro et beneficio publico delli nri Vassalli, sotto tre chiavi differenti, una delle quali egli ritene-
rà presso di se, l'altra starà in mano dell'Erario nro prefato, et la terza in poter del Mastro datti, ciascuno de
i quali consignerà poi la sua, al fine del proprio offitio al successore.

Et ogni volta che occorrerà vedere alcuno di detti processi, ò, scritture, vi si trovaranno tutti tre di persona, et occorrendo
cavarne alcuno, ò, alcuna dell'Archivio predetto, se ne lascerà memoria in esso, nella qual si faccia mentione ~~delle~~
51. della qualità del processo, o, scrittura, che sarà, con la giornata, che si cavarà, et persona à chi si consegnarà, piglia-
ndone anco recevuta di sua mano de conservare nello istesso Archivio finche sarà restituita et ritornata al luogo suo.

Tenerà di continuo avvisato l'Aud. nro predetto di tutti li particulari, di qualche importantia che passarano al tempo del
suo governo nella Città, ò, Terra che governarà: et à noi non mancherà di darne poi almeno una volta il mese ge-
52 nerale, et succinto ragguaglio: et tanto più spesso, qnto giudicherà alla natura delli occorrenti negotij convenire:
Et poi ogni trimestre ci manderà un notamento di tutti li contumaci, fatti in quel tempo, per cause criminali al
Tribunal suo, specificando in esso il tempo, et causa di ciascuna contumacia: Et un altro ne manderà parimente
ogni tre mesi insieme co'l sudetto, di tutti li proventi da lui fatti per qlsi voglia causa, alla nra Ducal Camera.

Finito l'offitio procurerà poi si faccia un bilancio generale, di tutti li proventi fatti, et spese occorse, alla detta nra Camera
per tutto il tempo, che sarà durato l'offitio suo: et sarà tal bilancio dell'infrascritta qualità, Contenerà prima per
53 partite distinte tutto l'introito, et in ciascuna partita, si esprimerà il nome, cognome, et patria del debitore, che have-
rà pagato, ò vi sarà obligato di pagare ad ogni requisitione dell'Erario nro, overo à tempo determinato, et delli preg-
giori insieme; et parimente si esprimerà il tempo del debito, et la causa di esso, cioè il titolo del delitto, o, altra causa
per la quale si farà il provento, con la mentione dell'ordine, decreto, sententia, ò, rescritto, in virtù del qle sarà fatto:
Et appresso si descriverà l'esito, specificando il tempo, et le persone nel modo sudetto, a chi ciascuna partita si pagherà
con la mentione della causa, et ordine del pagamento: Et soggiongendo poi la summa intiera, dell'uno, et dell'altro si con-
cluderà il bilancio con la sotto scrittione, et sigillo dell'official predetto, uscito dell'offitio del successor suo, et dell'Erario
nro: Et in tal maniera firmato si manderà per via fidata in nro potere enviandone nel med. tempo copia dell'Erario gnale dello
Stato nro.

Et insieme

54 Et insieme col detto bilancio ci mandera un notamento generale, per ordine d'alfabeto, di tutti li contumaci criminali, banditi fuor banditi, et fuorgiudicati, che saranno restati al suo Tribunale nell'entrare del suo successore, tanto di quelli, che nel tempo del suo offitio, saranno stati reputati contumaci, et come di sopra, quanto nel tempo dell'antecessori suoi; esprimendo il nome, cognome, et patria, con la causa, et il tempo della contumacia di ciascuno. &

55. Nel fine dell'offitio suo dara il suo sindicato, insieme con l'Assessore conforme al tenore delle Regie Pragmatiche, et si come in tutti li sindicati; Vogliamo che detti nostri offitiali, diano intieramente conto dell'administrationi loro et siano le loro attioni conforme al giusto ventillate; cosi avertiamo li nostri sudditi et Vassalli, à non li calumniare, et travagliare ingiustamente quanto stimano, et tengono cara la gratia nostra, oltra le pene che di ragione, et per Giustitia incorreranno. & Dat' in Civitaducale il di primo di Decembre, M. D. lxxi.

Margarita

Vt. Triuul. S. A.
Mutius de Davanzatis Secret.

Ordini pertinenti all'offitio di ciascun Mastrodatti del nostro Stato d'Abru[zzo]

Imprimis ordiniamo, et comandiamo, che l'offitio di ciascuno Mastrodatti delli Tribunali delli Giust.ri et Cap. dello Stato nostro d'Apruzzo, tanto civile, come criminale sia annale, et avanti che esso Mastrodatti sia ammesso all'amministratione del suo offitio dia idonea pregiaria di oncie ventiuna d'oro, oltra la summa dell'affitto conve-
1 nuto d'amministrarlo bene, et fidelm.te d'osservare le Tavole da Noi fatte, et riformate, non obstante qualsivoglia abuso contrario, di pagare à tempi debiti, cioe terzo per terzo detto affitto et in fine del suo offitio di stare, et ubidire al sindicato conforme a giustitia. &

Appresso vogliamo, et comandiamo che ciascuno delli p.ti Mastrodatti, sia almeno di età di anni ventiuno, Notario regio, et habbia altro offitio di mastrodattie in capite, legalm.te esercitato, di che appaia fede autentica per la libe-
2 ratoria del suo sindicato, et altrim.ti non sia ammesso, come di sopra, et chi l'ammettera, overo all'ammission sua consentirà, case si in pena di oncie ventiuna d'applicarsi alla Camera nostra Ducale &

Item che sia tenuto nell'ingresso dell'offitio, pigliare dal suo precessore tutte le scritture, processi, et libri usiti, et cartolari ordinatam.te per inventario, distinguendo li processi civili, dalli criminali, et misti, et annotando ciascun processo
3 con li nomi, et cognomi de litiganti, et inquisiti; il numero delle carti scritte, la natura della lite et il tenore al meno in sostanza, con la giornata dell'ult.o atto, et di tale inventario farà due copie autentiche, una mandera in potere della nostra Ducale Aud.a fra termine de quindeci giorni, dal di dell'ingresso di suo offitio, et l'altra autenticato dal detto suo precessore, conservarà nell'Archivio con le scritture della Mastrodattia, da consegnarsi nel fine l'offitio, al successore, per inventario simile, et non farà il contrario, sotto pena della privatione di suo offitio, et di ventiuna oncie d'oro d'applicarsi come di sopra, in ciascun caso di contraventione. &

Et habbia

Et debbia fra detti quindici dì, doppo l'ingresso, mandare insieme con la copia del sopradetto inventario, una lista delli nomi, et
cognomi di tutti li contumaci, fuorbanditi, et fuorgiudicati, che saranno in sua corte, notati per alfabeto, con le gior-
nate, et cause di loro contumacie, fuorbandi, et fuorgiudicationi, alla detta nra Ducal Aud.a, et di più ogni fin di mese,
4 durante il suo offitio sia tenuto mandarle per simil nota di tutti quelli che occorrerà reputarsi contumaci, fuorban-
diti, ò fuorgiudicati, overam.te uscire di contumacia, fuorbando, ò fuorgiud.ne in qual si voglia modo; et nel tempo me-
demo mandare un'altra lista de i pregioni, et cause criminali di momento, che si trovaranno al Tribunale dove servi-
rà; et mancando in parte alcuna all'esecutione delle cose nel presente capitolo contenute, incorra nelle medeme pe-
ne sopra scritte d'applicarsi come di sopra.

Item sia obligato tenere cinq. libri bene in ordine, cuciti, cartulati, et impressi in ciascuna carta con un sigillo, ò stampa, che
per Noi s'ordinarà, et intitular ciascuno di essi di quello à che haverà da servire, del num.ro delle carti che conterrà
5 et del nome, cognome, patria, et segno del Mastro, ò Mastridatti da chi sarà tenuto, et compilato; et il detto sigillo
si conservarà nell'Archivio prefato; Et occorrendo, che in alcuni di detti libri, scrivano diversi Mastrodatti [illegible]
l'offitio dell'altro overo compagni nel med.mo offitio, farà ciascuno la med.a inscrittione et segno al luoco dove commincia-
rà à scrivere.

Nel primo delli suddetti libri, annoti tutte le querele, et denuntie che si faranno dalle parti, Mastrigiurati, Massari, ò da qual
si voglia persona, nè possa notarle in foglio separato, ò, altrove ch'in detto libro in modo alcuno, salvo se non si trovasse
fuora della Città, ò, Terra, dove l'offitio esercitarà, et haverà detto libro lasciato; che in tal caso, ci contentiamo le possa
6 scrivere in foglio, apparte, sendo però obligato nel med.o giorno, che ritornarà alla casa, de scriverle, et notarle nel
p.to libro, et in esso notandole, sia tenuto osservare la forma, et regola che da basso si dirà.

Nel secondo scriva tutti li contumaci, fuorbanditi, et fuorgiudicati, che saranno, et si faranno nel Tribunale dove servirà
subito che saranno fatti, ò almeno per tutto il dì sequente, con la qualità de' delitti, il dì della contumacia, del fuor-
7 bando, et della fuorgiudicatione: et quando accaderà comporsi alcuno di essi, gratiarsi, ò in qual si voglia modo assol-
versi sia obligato il Mastrodatti in margine di detto libro, nel med.o far mentione della compositione et gratia, ò, abso-
lutione, et sua giornata.

Nel terzo libro, descriva tutti li condennati in galera, relegatione, overo esilio, sì temporalm.te, come perpetuam.te, li quali interpor-
ranno appellatione, et nell'istesso giorno, che l'interporranno: Et nel med.o libro, descriverà anco à parte tutti condennati
à pene pecuniarie, li quali parimenti interponeranno appellatione, et introduranno le cause ne i Tribunali superio-
ri; et occorrendo poi, che tali condennationi, siano confirmate in seconda instanza, ò, vero riformate, ò, revocate, ne
8 farà nel med.o luogo mentione, et nota in margine; et quando ultim.te non sarà più luogo a proseguire appellatione
alcuna, ma haverà luogo l'esecutione, all'hora sendo la pena pecuniaria la descriverà nell'infrascritto libro de' i
proventi; et sendo corporale ne farà notamento nell'ult.a parte del med.o rimettendosi al p.to luogo suddetto dove sarà
stato fatto della p.ta sentenza, ò, decreto condennatorio.

Nel quarto descriverà per extensum di sua mano, ceterati però nelle clausole solite, et ordinarie, tutti l'instromenti di paci, esco-
lpationi, plegiarie de non offendendo, de pacifice vivendo, de tuto carcere, et se representando, et tutte altre plegiarie,
9 et stipulationi giudiciali, da pigliarsi extra processus, de quali durante suo offitio accaderà rogarsi; et di quelle si pi-
glieranno ne i processi sia tenuto nel med.o libro, almeno remissivam.te fare mentione, et il simile fare di tutti l'instromen-
ti di paci, che saranno per altri Notarij stipulati, subito che ne haverà notitia; esprimendo la sostanza, le giornate,
et li Notarij di ciascuno instromento.

Nel quinto libro, noti, et descriva tutti li proventi, che si faranno al suo tempo per via di transattione, et compositione, con sue obliga-
nze, et plegiarie, in quel med.o dì che si faranno, et alla presenza delli obligati; Et parimenti tutte le condennationi di pene
10 pecuniarie, et le pene dell'obliganze, et instromenti representati, secondo la forma del Rito della Gran Corte della
Vicaria, et ogn'altra sorte di proventi; Intendendo però solamente di quelli che saranno liquidi, et chiari; Et talmente
che l'Erario li possa senza eccettione, et contraditione alcuna, riscuotere; et non essendo tali, non si pongano altri-
menti in detto libro; ma posti che vi saranno, di qual si voglia natura non possano in nissun modo essere canella-
ti, minuiti, ò, in parte alcuna alterati, senza nostro espresso ordine, et rescritto, et contravenendo in cosa alcuna all'or-
dine delli suddetti cinq. libri incorra nella pena di oncie ventiçinq. d'applicarsi come di sop.a et privatione dell'offitio.

Et sia obligato

11 Et sia obligato ciascun Mastrodatti tutte le dette querele, et denuntie, riceuere in presentia del Giust.ro ò, Cap.o della Terra, doue
esercitarà l'offitio, ouero del suo Assessore et non altrimenti, et farle da esso sottoscriuere, et darne anco nel med.o
giorno notitia al n.ro Erario, et farle da lui segnare in margine in tal modo, Vidit N. Erarius, et di ordine
poi del Giust.ro ò Cap.o p.tt spedire le citationi, tanto delli testimonij, quanto alli principali, et alli principali in
scriptis, et non altrimenti, et pigliare auanti il med.o Giust.ro ò Cap.o ò loro Giudice l'informationi, che occorre
rà pigliarsi, et successiuamente in quelle procedere, per quanto a lui spettarà giuridicam.te et con ogni breuità
possibile; et similm.te scriuere li constituti, et depositioni delli principali, et esamini di tutti li altri testimonij, tanto
ad offensam, quanto ad defensam in qual si uoglia causa criminale, ò mista alla presenza d'alcuno delli prenominati
Giust.ro ò Capitano, o, suo Giudice, et non di altra maniera. Auertendo sempre di scriuere pienam.te, et interamente
tutta la depositione de i testimonij, tanto contra il fisco, come per esso. Ma accadendo che l'uno et l'altro delli p.ti
si troui absente dal luogo, doue occorrerà riceuere dette querele, ò denuntie, ò, pigliare informatione, ouero far altri esa
mini, come disop.a et non possa alcuno di loro per l'impedimento dell'offitio, ò, per altra legitima causa andarui, ci
contentiamo, che in tal caso il Mastrodatti solo supplisca; imperò sia tenuto nel medemo di, che si trouarà alla
presenza d'alcuno di loro farlo consapeuole, di quanto hauerà eseguito, con mostrargli, et presentargli le scritture,
et esamini fatti: et facendo altrim.te di quanto nel p.nte Capitolo si comanda, sia priuato dell'offitio, et incorra nel
la pena di oncie uenticinque d'oro d'applicarsi come di sopra.

Ordiniamo ancora, che nel principio, di ciascuna informatione, che pigliarà sopra dette denuntie, et querele, esso Mastro
datti habbia da intitulare, et notare con u3. Informatio super querela, seu denuntia talis, contra talem super &c.
in libro descripta à carte tante, et non faccia il contrario, sotto la pena di un'oncia d'oro per ciascuna che ommetterà.
12 Et in dorso di qual si uoglia informatione, ò processo criminale, che fabricarà, noti parimenti il titolo del delitto, et se
sarà à querela, notarà anco il nome del querelante, et poi il nome dell'inquisito come disop.a, et quando alcuno si riputarà
contumace, ne farà similm.te mentione in dorso in tal modo. Informatio ad querelam talis super uulneribus eidem illatis
in capite cum fractura cranei, contra talem de tali loco contumacem sub tali die &c. Item contra talem, et talem
de tali loco super auxilio eidem prestito &c. Et sequitando poi il fuor bando, ò fuorgiudicatione, similm.te soggion
gerà talis forbanditus tali die, uel forgiudicatus tali die &c. et succedendo poi comparitione personale sponta
nea del delinquente, o cattura di esso con la determinatione della causa, per sentenza, ò rescritto, ouero compo
sitione, in qualunque modo fatta, ne farà parimenti mentione nel medemo luoco; et mancando di ciò fare, incor
ra nella pena di un'oncia d'oro, per ciascun caso de ommissione.

Item Vogliamo, che nel stipular qual si uoglia plegiaria, per interesse della Camera n.ra Ducale, auertisca sempre, che
13 li preggi siano idonei, et sufficienti per la summa che prometteranno, et che ritrouandosi alcuno, ò, alcuni di essi
non essere tali, sia tenuto del suo, ad ogni danno, spesa, et interesse.

Item sia tenuto, et obligato tutte le pene delle paci rotte, triegue, promissioni de non offendendo, de bene et pacifice ui
uendo, de tuto carcere, de se representando, et de qualunque altre simili stipulationi giudiciali, stipular alla nostra
14 Camera Ducale, conforme al solito; et facendo altrimenti per errore, ò, altra causa, s'intendano non dimeno ipso iure
et fatto tali stipulationi fatte come di sopra; saluo però se per espressa conuentione delle parti non si tenesse al
cuna uolta ad appliciare alcuna portione delle pene p.tt alla parte osseruante. Et in tal caso uogliamo che non sia sti
pulata, per meno della metà alla n.ra Camera Ducale, et il simile s'intenda delle pene, che s'appongano alle obli
ganze, di qualunque sorte penes acta stipulate, Et in ciò mancando il Mastrodatti caschi ciascuna uolta in pena
di dieci oncie d'oro d'applicarsi ut supra.

Et più siano obligati li Mastrodatti, et ciascuno di essi tutte le citationi, che si spediranno, et decreti, ò sentenze, che si promulgaran
no al Tribunale, doue esercitaranno l'offitio loro, fare sotto scriuere dal Giustitiero, ò, Cap.o et suo Giudice, et li decreti di
15 compositioni fare anco segnare in margine dall'Erario n.ro col nome suo, et altrimenti non li debbiano, ne possano in
modo alcuno publicare, nè meno farli restar uiui ne i processi, ma occorrendo scriuere alcuna, ò alcune che non sia po
per qual si uoglia causa sotto scritto, et segnato dall'offitiale nostri p.tt debbano cassarlo, annotando la causa della cassatura
in margine; Et auertiranno di non far citare in cause criminali, ò, miste alcuna persona à bocca, nè tampoco per liste, ec
cetto se nelle medeme liste auanti li nomi delli citandi, non sarà espressa la causa, con la giornata della citatione, et
che sia sotto scritta dal Giustitiero, ò, Cap.o et suo Giudice; et tali liste conseruaranno poi nelli atti del Tribunale doue
seruiranno con le relationi de i Baiuli et contra facendo in parte alcuna alle cose p.tt siano tenuti alla pena
del falso.

In oltre Vogliamo, et comandiamo, che tutti Mastrodatti debbiano usare ogni esatta diligentia nel scrivere delli atti, ordina=
re li processi, pigliare l'informationi, et per quello, che a loro spetta, spedire le citationi, accusar le pene, et contuma=
cie, repetere li testimonij, far fare terzarie, fuorbandire, accusar le pene delle pregiarie de non offendendo, et al=
16 tre, che toccano l'interesse della Camera nostra Ducale; et a tempi debiti; intimando sempre, et nel far fare dette
terzarie, osservaranno la forma per Noi data alli Cap.i et Giudici, sotto pena di privatione dell'offitio et altra mag=
giore a nostro arbitrio reservata.

Comandiamo ancora, che tutte le licenze di dare tortura, relassar, ò habilitar pregioni, componere delitti, spedir cause cri=
minali, ò, fare altri atti in esse, che per Noi, ò, per la Ducal nostra Aud.a saranno concesse, et parimenti tutti altri
ordini, et rescritti, che da Noi overo da essa saranno impetrati, siano posti et conservati nelli atti, et processi di
17 ciascuna causa, eccetto però se l'ordine, et rescritto med.o non comandasse espressam.te che dovesse al presentante rema=
nere, che in tal caso ne pigliarà copia il Mastrodatti, et conservarà come di sopra, restituendo l'originale, et nell'
altri casi suddetti, non mancarà dare le copie subito à chi ne farà instanza, et ragionevolm.te si doveranno.

Et occorrendo, che in alcun caso il Giust.ro ò Cap.o ò, loro Giudice pretendendo poter venire ad habilitare, relassare, compone=
re, ò, sententiare, senza licenza nostra, ò, dell'Auditor nostro p.to in alcuno di quei casi che gli sono da Noi prohibi=
ti; ordini, et comandi al Mastrodatti, che scriva sopra ciò li decreti suoi; Vogliamo et comandiamo che esso Ma=
18 strodatti, non le scriva, ne promulghi in modo alcuno, ne ubidisca à tal mandato; ma di ciò dia subito a Noi
et all'Aud.r nro, particolar avviso sotto pena di oncie venticinq. d'oro, et privatione dell'offitio.

Ordiniamo et comandiamo di più, che debbiano li Mastrodatti tenere, tutti li processi, et scritture dell'offitio, bene all'or=
dine, et quelle giornalmente cartulare, et cuscire insieme à i luochi suoi, et tutte l'obliganze, pregiarie, procure
19 et altre cose simili, per extensum scrivere di sua mano, ceterati solo nelle clausole, come di sopra, et non altrim.ti
sotto la pena di un'oncia d'oro in ciascun caso di contraventione.

Item ordiniamo, et comandiamo à tutti Mastrodatti p.ti et ciascun di essi, che non cassino, ò, cancellino mai alcuna di
dette pregiarie, obliganze, ò qual si voglia stipulation giudiciale overo alcuna querela, ò denuntia, ancor che
fosse di consenso di esse parti, senza intervento, et ordine in scriptis apparente delli Giust.ri Cap.i et Giudici
20 delle Terre dove esercitaranno l'offitij; ne tampoco scrivano alcuna escolpatione, ò, remissione de parti senza
la presenza delli medemi Giustitiero, ò, Cap.o, ò, loro Giudici, overo del m.co Auditore dello Stato nostro, sotto la pena
del falso; Et per causa di detto ordine non ricevano essi, nè li offitiali nri p.ti pagamento alcuno di presentata, nè
altro emolumento, ma solo l'ordinario della cassatura, ò, scrittura conforme alla Tavola nostra.

Appresso saranno tutti li Mastrodatti sop.ti tanto civili, come criminali, tenuti, et obligati notare in margine delle carte
de i processi fidelm.te che cosa sia il capitolo, dicendo sententia, app.ne testimonij, et altre cose simile, accio con
21 maggior facilità, et prestezza si possano vedere, et riconoscere li processi dall'offitiali, et Giudici superiori
à i quali perveniranno alle mani.

In oltre per rimovere le fraudi, et falsitadi, che facilm.te si possono cómettere, per il prestar delli processi originali:
Ordiniamo, che qn l'Avocato, o, procuratore delle cause li vorranno vedere, et percontare, li detti Mastrodatti
non debbiano in modo alcuno confidarli in mano loro, ne meno delle parti, ma mentre quelli si vederanno
22 et percuntaranno, debbiano sempre assistere, o, almeno far assistere alcuno delli suoi scrivani, sotto pena del
falso.

Vogliamo ancora, et comandiamo, che in niun modo ardischino stracciar qual si voglia sorte di scritture, libri, ò, proces=
si, ne cancellarli; ancor che fossero di cause spedite, et terminate, ne tampoco cancellare in essi li nomi di perso=
na alcuna ancorche per li offitiali nri se gli ordinasse; ma indorso di quelli processi, che si spediranno, à loro
tempo, ò, per compositione, o, per assolutione, o, in altro modo, debbiano notare fidelm.te come saráno l'inquisi=
23 ti composti, assoluti, ò, condennati, conforme, à quel che di sopra, è stato ordinato; Et questo oltra li decreti, sen=
tenze, et rescritti, che dentro detti processi, Vogliamo per estenso siano inserti, et compresi, et non facciano il
contrario, sotto la detta pena del falso.

Et accadendo che'l Mag.co Aud.re dello Stato nro, habbia bisogno vedere per buona ámministratione della Giust.a alcune infor.mi
ò altre scritture, quali si trovino nelli Tribunali inferiori; per che non conviene mandar li originali, massime di
portata da luoco à luoco, atteso che facilm.te per viaggio possono perdersi, et succederne altro inconveniente.
24 Vogliamo, et comandiamo che detti Mastrodatti ad ogni istanza, et requisitione dell'Aud.re nra Ducale, debbiano
farne, et trasmettere le copie overo li sumarij, come saráno per nro servitio ricercati, ne possano di ciò pretéde=
re pagamento alcuno, overo del salario dell'offitio convenuto.

Nel far le copie

Nel far le copie de i processi, et altre scritture, che da i litiganti gli doueranno esser pagate, auertiscano di scri=
25 uere le linee nella quantità, et qualità comandata dalle Regie Pragmatiche, et secondo quelle riceuere il paga=
mento, et non trasgredire in modo alcuno, sotto le pene in esse contenute, et altre all'arbitrio nro riseruate.

In oltre, siano tenuti ogni tre mesi, tutti li processi, et scritture pertinenti à cause, et negotij in tutto spediti, rimettere ordina=
tamente per ordine de tempi, alla presenza del m.co Giustitiero, ò Cap.o et suo Giudice, et dell'Erario nro per inuentario
da farsi nel modo sop.to et sotto scritto di loro proprie mani, nell'archiuio a ciò deputato, il quale sempre si debba tene=
26 re serrato con tre chiaui differenti, delle quali una ne tenga il Giustitiero, ò Cap.o l'altra l'Erario nro, et la terza il
Mastrodatti, quali poi alla fine di loro offitij, siano obligati consegnarle à i loro successori: Et l'inuentarij p.ti si faranno
in un quinterno, ò libro à parte, et si conseruaranno nel med.o Archiuio, continuando d'un Mastrodatti all'altro, acciò
per esso si possano, in un tratto sapere li processi, et scritture, che staranno nell'Archiuio, et contra facendo, incorrano
nella pena di diece oncie d'oro d'applicarsi come di sopra, et altre à nostro arbitrio riseruate.

Circa l'emolumenti della banca, et offitio, Vogliamo, et comandiamo, che si osseruino inuiolabilm.te le Tauole, et pandette
27 nostre suddette, et che ciascuno Mastrodatti, ò suo scriuano, alli quali saranno pagati danari in picciola, ò gran q.tità,
sia tenuto fare riceuuta di mano sua gratis, à chi pagherà, et la domandarà.

Item ordiniamo, et comandiamo, che ciascuno Mastrodatti p.to debba personalm.te esercitar l'offitio, et non per sostituto et nel
luoco di detto offitio risedere continuam.te, et non absentarsene, ne tampoco andare per li contadi delle citadi et Ter=
re nostre uagando, et scorrendo senza occasione, et causa importante alla buona aministratione dell'offitio suo senza
28 licenza del Giust.ce ò Cap.o nostro p.to ouero del m.co Auditor nostro dello Stato sotto la pena di priuatione, et oncie uen=
ticinque d'oro d'applicarsi come di sopra; ne possa seruirsi d'alcuno scriuano nell'offitio, che non sia almeno di età
di anni uenti, et intenda bene latino, et habbia sufficiente mano da scriuere, et sopra 'l tutto sia di buona uita et
fama, et non hauendo queste qualitadi non sia ammesso in modo alcuno dall'Auditor nro p.to al cui arbitrio ciò rimet=
tiamo; Et sia in ogni caso nondimeno il Mastrodatti tenuto representare ciascuno suo scriuano al tempo del sindicato,
et in ogn'altra occorrenza che per delitto cómesso, ò debito contratto nell'esercitare dell'offitio uenesse citato; et non
lo representando, sia obligato à tutti danni, et interessi, et alla medema pena che il principale per Giust.a saria tenu=
to conforme a Giustitia.

Finito l'offitio, darà ciascuno delli detti Mastrodatti il sindicato suo conforme à Giustitia, et a quel che del sindicato delli
Cap.i et Giudici è stato per Noi prouisto, et ordinato.
29 Dat. in Ciuita Ducale il dì primo di Dicembre M.D.LXXXI.o

Margarita

Vidit Triuul.s

Mutius de Dauanzatis Secr.

Ordini pertinenti all'offitio del Cavaliere ò Bargiello.

A ciascuno Tribunale delli Giust.ri ò Cap.i delle Cittadi, et Terre dello Stato n.ro, servirà un Cavaliero ò Barigello con la famiglia infrascritta, per far tutte l'occorrenti esecutioni di giustitia, conforme al solito; l'elettione del quale dependerà dal Cap.o ò dall'Aud.re n.ro dal q.le dev'esser confirm.to et con sua patente eserciterà l'offitio suo et non altrimenti qual sarà annale, et più et meno durerà à l... mero arbitrio et beneplacito, ò, di detto nostro Auditore, ò del Cap.no

Nell'ingresso del quale offitio darà idonea pregiaria d'oncie cinquanta d'oro, et giurerà esercitarlo fidelm.te et legalm.te et quello finito dar conto dell'attioni sue, et della sua famiglia, et star insieme con essa et ubidire al sindicato conforme a Giustitia.

Terrà di continuo à spese sue cinque fameglì, et essecutori al servitio della corte, quali siano ben'atti, et idonei à quello essercitio et siano almeno d'età d'anni venti ciascuno di essi altrimenti incorra nella pena d'oncie cinq.e d'oro in ciascun caso di contraventione da essergli irremissibilm.te levate, et alla n.ra Ducal Camera applicate. Ordinando al n.ro Erario che gli faccia ogni mese la rassegna se tiene detta famiglia, ò nò.

Sarà oriondo di luogo distante almeno per diciotto miglia da quello dove haverà da esercitar l'offitio affin'che manchi veramente di parentele amicitie antiche che possino dargli occasione di portar rispetto à persona alcuna nell'esecutioni della giustitia.

Terrà special cura, et usarà ogni possibile diligenza in tener purgata la Cittade ò Terra, co'l Terr.rio dove eserciterà l'offitio suo de contumaci, et altri huomini tristi, et delinquenti perseguitandoli con la famiglia sua notte et giorno, in ogni parte dove saperà, che si trovino, per pigliarli, et condurli in poter della giustitia, et procurando d'haver buoni avisi et spie per saperlo, et avertendo che non solo nel Territorio, et giuriditione n.ra potrà pigliarli, ma per vinti miglia in torno in qual si voglia luogo del Regno dove si trovino, non obstante qual si voglia affidamento, ò, guidatico, salvo se non fosse del Sig.r Vicerè di Napoli dal quale tengono li ministri n.ri tal privileggio; Et nel Stato Ecclesiastico per quindici miglia ancora li potrà seguire et pigliare, havendo però comintiato la loro persecutione dentro del Regno, et seguitarli tutta via et non altrimenti, conforme alla conventione, et capitulatione fatta tra S. S.tà et S. M.tà Cat.ca ordinandoli ancora che ogni notte sia obligato andar per la Città, ò, Terra dove esercita l'offitio alla persecutione de delinquenti.

Avertirà di non poner alcuna persona pregione, per qual si voglia causa criminale nelle carcere ordinarie della Corte, senza presentarla prima al Giust.ro ò Cap.o nostro della Terra dove servirà ò suo Giudice se in essa si trovaranno presenti eccetto se dal m.co Auditor dello Stato n.ro non gli venesse comandato, Et per cause civili non carcerarà, ne pigliera di persona alcuno, senza ordine esecutoriale in scriptis, sotto scritto dall'Aud.r n.ro p.to overo dal Giust.ro ò Capitanio ò suo Giudice, ò, dal Mastro portulano n.ro overo dall'offitiale n.ra de pesi, et misure, ò, altro esercitante giuriditione in nome n.ro, salvo che debitori suspetti, et fuggitivi, et debitori di pagamenti fiscali, ò, Colte communali et contravenedo incorra in pena di privato carcere.

Essecutione alcuna reale, per qual si voglia causa civile parim.te non farà, senza l'ordine p.to sotto scritto dalli med.i n.ri offitiali, eccetto contra li debitori p.ti fuggitivi overo di pagamenti fiscali, ò, altre impositioni suddette delle communitadi sotto pena d'usurpata giuriditione.

Et per le medeme esecutioni non riceverà premio alcuno per viatico, nè per altra causa, salvo il diritto concessogli per la detta n.ra Tavola, qual non vogliamo anco riceva finchè non haverà realm.te et effectualm.te fatta l'esecutione, et contrafacendo in corra nella pena della frusta.

Et differendo più del dovere, et di quelche la necessità dell'offitio suo portarà il far alcuna esecutione ordinata dalli sud.i n.ri offitiali, caschi in pena d'oncia una per ciascuna volta.

Et facendo esecutione reale in beni mobili, ò se moventi, fuori della Terra, chiami sempre, et facci assistere almeno uno delli massari, del Castello, ò, Villa, dove esequirà, et non potendosi haver copia di Massari, chiami, et facci assistere almeno un'altro delli più probati huomini, et degni di fede del luogo, alla presenza de quali esequirà la commissione sua ponendo in una lista di sua mano tutte le robbe, che pigliarà, la qual lascierà poi in poter di quella persona à chi saranno levate, overo del Massaro ò altro huomo suddetto à ciò chiamato et altrimenti facendo sia tenuto alla pena di un'oncia d'oro per ciascuna contraventione.

Tutte le Robbe

Tutte le robbe et animali p.ti esequiti levarà di casa del p.rone, o altro detentore contra chi esequirà, portandole, et conducendole subito in poter del custode de i pegni deputato dall'Unità, con pigliarne ricevuta, et non ne retenirà cosa alcuna presso di se, sotto pena di furto. Intendendo però, se dette robbe ò animali saranno comodam.te portabili, et conducibili, atteso la qualità loro, et distanza de i luoghi, ch'altrim.ti vogliamo gli sia lecito consignarli alli massari del luogo ò altra persona fidata, et sicura, per la quale resti però esso Cavaliero obligato, come se presso di se, et in sua custodia il tutto havesse ricevuto. Et intendendo parimenti dell'esecutioni sole fatte ad instantia d'altri che del Erario n.ro come qui segue.

Tutti suddetti beni mobili, et se moventi, ne i quali esequirà ad instantia del detto Erario, conseguirà, et condurà in poter del nostro Erario med.o et non essendo cómode ad esser portate ò condotte come di sopra, le consignarà à persona nominata da esso Erario, et non ad altri, nè li retenirà presso di se sotto pena di furto, come di sopra, et in ciascuno di detti casi darà anco notitia all'Erario n.ro di tutte le robbe esequite sotto la pena di un'oncia d'oro d'applicarsi come di sopra.

In tutti li casi che gli occorrerà far esecutioni reali s'astenerà in farle in panni, et vestiti da donna, salvo ch'in defetto, cioè quando non trovarà altre robbe in che esequire, sotto la pena di un'oncia d'oro da essergli irremissibilmente levata et applicata come di sopra.

Occorrendo ch'il Cavaliero per un medemo debito contra la medesima persona, ò persone, ò Unità faccia l'esecutione più d'una volta, sia per qual causa si voglia, non potrà mai ricevere più d'una mercede, et diritto concessogli per la Parola n.ra; Eccetto se l'esecutione prima non venesse restituita, overo il debitore rilassato de volontà del creditore ò per ordine dell'officiali n.ri p.ti et altrimente facendo, incorra nella pena del furto.

Tutte l'esecutioni che occorrerà farsi per causa di pagamenti fiscali ò altri Regij pagamenti, overo debitori de proventi, ò altre entrate n.re, et della n.ra Ducal Camera, farà gratis, et senza premio alcuno, ad instantia delli Regij percettori, et loro comissarij, et dell'Erarij n.ri, et Exattori delle Città, respettivam.te referendo, nè ritardarà di farle più del giusto, et di quel che la necessità dell'offitio suo ricercarà, sotto pena di oncie diece d'oro per ciascuna volta, che contraverrà, et altre arbitrarie.

Se'l Cavaliero, ò alcuno della famiglia sua sarà dall'Unità della Cittade ò Terra n.ra dove servirà, come intendiamo esser spesse volte stato fatto per il passato, ricercato d'esercitar offitio alcuno da essa Unità dependente ci contentiamo pur che non impedisca l'offitio suo principale l'eserciti, ma se nell'esercitio di esso riceverà danaro alcuno, Vogliamo che ne tenghi libro à parte, et ne dia chiaro, et lucido conto ad ogni requisitione di detta Unità, consignando tutto quello haverà esatto, et sarà debitore, senza eccettione, ò dimoranza alcuna, sotto pena di privatione dell'offitio et oncie diece d'oro d'applicarse alla nostra Ducal Camera.

Tenerà la custodia di tutti li preggioni, che per ordine del Giust.ro ò Cap.o n.ro p.to overo dell'Aud.r n.ro dello Stato ò di qual si voglia altro, che habbia in ciò autoritade, occorrerà carcerarsi, et custodirà ciascuno di essi cautam.te et in quella carcere dove gli sarà da detti officiali ordinato; pur che sia sicura, et in quella maniera che essi gli ordinaranno, et non altrim.ti non mettendo, nè levando, ad alcuno di detti pregioni, ceppi, catene, ferri, manette, ne altra sorte de vincoli, et legami, senza espresso ordine, et comissione delli medemi n.ri officiali, per comandam.to de i quali staranno carcerati, et farà che ciascuno pregione, sia bene trattato, et provisto delle cose necessarie, conforme al grado suo, non dandogli occasione alc.a di giustam.te dolersi, sotto pena della disgratia n.ra et d'oncie diece d'oro da levarsegli in ciascuno caso di contraventione, et applicarsi come di sopra, oltre le pene legali.

Avertirà di custodire tutti li detti pregioni, et farli custodir talm.te che non succeda la fuga d'alcuno di essi, et succedendo si presuma sempre, sia stato per dolo et fraude di esso Cavaliero, et non provando il contrario, sia come delinquente in ciò punito, et castigato, conforme a giustitia.

E perche in alcune Terre dello Stato n.ro p.to soleva per il passato esercitar giurid.e in confessos sino alla suma d'un [illegible] ò più, et far esecutioni con li debitori di propria authorità donde sono nati infiniti disordini, però volendo levare simil abuso, ordiniamo à tutti, et singoli Cavalieri che pro tempore saranno nelle Cittadi, et Terre nostre p.te che nell'avenire dall'esercitar detta giurid.e s'astenghino come di sopra, et non facciano precetti, nè mandati, ne esecutione alcuna di propria authorità, eccetto che in caso de renitentia, ò de renitentia, nel qual caso possa anco convocare, et commandare Massari, et altri assistenti per aiuto et favore della Giustitia, sotto pena d'usurpata giurisditione et altra maggiore ad arbitrio nostro riservata.

Quanto all'emolumenti suoi seruarà inuiolabilm.te la Tauola per Noi proposta, et non la transgredirà in parte alcuna sotto le pene in essa contenute, et delli detti emolumenti, non darà parte, ne risposta alcuna ad alcuno officiale ò Ministro nro, publicam.te ne secretam.te ne sotto qual si uoglia quesito colore, eccetto se non fosse con saputa, et licentia nra sotto la pena d'oncie uenticinq. d'oro, et altre et dao corporali ad arbitrio nostro reseruate. —

Et acciò detto Caualiero più prontam.te faccia l'offitio suo, Vogliamo, et ordiniamo che oltre li p.ti emolumenti suoi, soliti et consueti, habbia ancora, et effettualm.te consequisca ne i beni dell'infrascritti delinquenti, et in defetto dalla Cam.ra nra Ducale, per ciascuna cattura di forgiudicato, ducati quattro di Regno, per ciascuna cattura di fuorbandito per causa di delitto il tit.o del quale importe pena di morte naturale, ducati doi, et per ciascuna cattura di fuorbandito, ò, contumace di delitto il cui tit.o importe altra pena afflittiua del corpo, ducato uno da pagarseghi incontinenti per li medemi pregioni, ò, delli beni loro, et in difetto come di sopra per l'erario nro, senza contraditione, ò, dilatione alcuna, intendendo però che tal premio non sia douuto s'oltra le catture non perueniranno securam.te li pregioni alle carcere ordinarie, et in quelle saranno renchiusi conforme al solito, et occorrendo dubitar qual sorte di pena conuenga alli detti fuorbanditi, ò, contumaci, che pigliarà, et consequentem.te qual premio sia debito al Caualiero, Vogliamo che se stia alla dechiaratione dell'Auditori dello Stato nro et conforme a quella sia pagato et non altrimenti.

Finito l'offitio, darà il suo sindicato, insieme con tutta la famiglia, conforme à Giustitia, et à quel che delli sindicati de Capitanij et Giudici, è stato per Noi prouisto et ordinato. —

Dat. in Ciuitaducale il di primo di Decembre M.D.lxxj

Margarita

Vidit Triul.s

Mutius de Dauanzatis Secr.s

Ordini pertinenti all' offitio dell' Erario generale.

L'Erario generale dello Stato nro esigerà tutte le nre entrate, che teniamo nella Provincia d'Abbruzzo tanto di pagamenti fiscali, come di proventi, affitti di Mastrodattie, Portulanie, Danni dati, pesi, et misure, et altri emolumēti di qual si voglia altra natura, tanto fedali, come burgensatiche. Intendendo però, che li proventi non esiga immediatamte. dalli debitori, ne alcune altre entrate, che da basso specificaremo; ma dall'Erarij nri particolari che tengono carico di riscuoterle da essi debitori, et di tutto quello che riceverà, tenera chiaro, et lucido conto, per darlo ogni volta, che sarà ricercato; Ma prima che entri all' offitio, et cominci ad esigere, darà idonea pregiaria di ducati tre milia, in una, ò, più Terre dello Stato nro di esercitarlo fidelmte. et tanto nel riscuotere qnto nel pagare di osservare indiminuitamte. tutti li ordini nostri infrascritti.

Tutte l'entrate nre ordinarie, che nella detta Provincia, teniamo, riscuoterà, alli termini, et tempi consueti à suo risigo, et pericolo, et quelle riscosse, ò, non riscosse, sarà tenuto rispondere, et pagare à tempi debiti in Napoli, overo in l'Aquila ad elettione nra, a chi gli sarà ordinato, salvo però le conventioni, ch'al pnte teniamo col moderno nostro generale Erario, alle quali non intendiamo in parte alcuna derogare; Et l'entrate nre straordinarie, procurerà poi con ogni diligentia, et sollecitudine possibile riscuotere qnto prima saranno esigibili, et mature, dall'Erarij nri particolari, et altri debitori, et riscosse che l'haverà, le rimetterà subito, insieme con l'altre pte. dove gli sarà ordto.

Tutte l'Vnitadi dello Stato nro, et d'altre Terre di detta Provincia, à Noi debitrici per causa di detti pagamenti fiscali, ò, qlsivoglia altri, et di qual sivoglia natura, et similmte. tutti li Erarij nri particolari sudetti, et altri nri debitori, eccetto per causa di proventi come di sopra; pagando in potere del detto Erario nro Generale, et pigliando da lui le debite cautele, et quitanze, Vogliamo siano liberati, et assoluti dal debito, nè possano mai più per tal causa esser molestati.

Nel fare l'esecutioni contra l'Vnitadi à Noi debitrici, per causa di pagamenti fiscali, avertirà detto nro Erario di non eccedere in modo alcuno l'ordine et regola datagli per la Regia Camera della summaria, sotto le pene da quella imposte, et statuite, et anco della indignatione et disgratia nostra.

Et perche molto più facilmte. et sollicitamte. et con maggior nro servitio, et benefitio, et comodità de i popoli, farà l'esigetia et offitio suo, tenendo cassa almeno in duo luoghi della Provincia, com' anco tiene il Regio Pertettore; Per tanto Vogliamo, et ordiniamo che una ne tenghi nella nra Città di Penne, overo nella nra Terra di Campli, dove comodamente potranno l'Vnità debitrici, li Erarij nri, et particolari debitori di quel contorno fare i loro pagamenti à tempi debiti, et l'altra nell'Aquila, ò nella nra Terra di Montereale, dove tutte le convicine Terre debitrici della Montagna, et altri sopradetti possano fare il simile con loro comodità.

Disponerà di tempo in tempo di dette nre entrate conforme all'ordini ricevuti, et che alla giornata riceverà da Noi in scritto, et non altrimenti, et mancando d'esequire, overo eccedendo in parte alcuna detti ordini ò pagando per ordine altrui qualsivoglia summa, sia tenuto del proprio, et obligato a tutti danni, spesi, et interessi nri et della Camra. nra Ducale, de i quali si stia al semplice detto, delli nri Ministri con giuramento firmato.

Pagherà a ciascuno officiale nro, cioè Audri. Giustri. Capi. Giudici, Procuratori della Camra. Erarij, Mastiportulani, officiali di pesi, et misure, et altri stipendiati da Noi, li loro salarij ordinarij, conforme alle patenti, che da Noi teneranno non anticipatamte. ma terza per terza, quando haveranno servito, pigliando sempre da essi le debite fedi di riceuto, et nel fine di loro offitio, non gli pagarà l'ultima terza, finche non haveranno dato complitamente il sindicato loro et il debito conto della loro amministratione conforme à giustitia alla dispositione della Regia Pragmatica et ordini nri; et pagando altrimti. non gli sarà fatto buono, il pagamento nè, i conti suoi. Et di più pagarà ogni anno ducati dodici à ciascuno delli Avocati de poveri, quali saranno deputati da Noi nelle Terre dello Stato nro che saranno cinq, cioè uno per Terra, et da essi pigliarà la debita fede, et cautela del pagamento.

Et per che suole occorrere alle volte fare alcune spese straordinarie, di qualche consideratione in detto nro Stato si per servitio nro come per buona amministratione della giustitia per le qli non si può aspettare ordine da Noi; però ci contentiamo, et diamo licentia à detto nro gnale Erario, che in tal caso spenda con ordine dell'Audr. dello Stato nro, tutto qllo che sarà debisogno, facendone però apparire la comissione, et mando. in scritto, sotto scritta di sua mano et firmata del suo sigillo, laqual contenga la causa, et tempo del pagamto. et esprima la persona, o persone, à chi s'haverà da fare, che così gli sarà fatto buono qnto haverà speso, et pagato, et non altrimenti.

Et detto qual.

Et tutto quello c'hauerà da pagare à qual si voglia persona in nome nr̃o, et come di sopra, pagherà incontati et non in altra spe, ancor di volontà della parte, nè differirà il pagam.^to oltra il termine prefisso, già hauerà ò, douerà hauere nr̃i danari in mano per complirlo sotto pena di oncie venticinq d'oro per ciascuna volta d'applicarsi alla nr̃a Dual Camera, oltra li danni, et interessi del creditore à i quali sarà di ragione tenuto.

Interuerrà à tutti gl'affitti, et locationi delle Mastrodattie dello Stato nr̃o, che occorrerà farsi in nr̃o nome, procurando principalmente, che si diano à persone d'integrità, sufficienza, et esperienza, et che habbiano le qualitadi necessarie conforme alli ordini nr̃i, et che appresso non resti la Camera nr̃a in tali contratti lesa, et dannificata di quel che per l'affitto di ciascuno offitio ragioneuolmente le competerà.

Quando accaderà farsi dal Regno à S. M.^tà Cat.^ca alcuno donatiuo ouero per altra causa imponersi l'Adogho sopra l'entrate feudali delli Baroni di esso Regno, et dal Regio Percettore di detta Prouincia sarà fatto ordine alcuno al s.^r Erario nr̃o gñale, o altro nr̃o Ministro c'habbia da pagare la rata che ci toccaria per la tassa dello Stato nr̃o, egli subito ne darà auuiso all'Agente nr̃o di Napoli, accio possa impetrar dalla Regia Camera della Summaria in Virtù del Priuilegio, et franchigia, che teniamo dalla M.^tà s. le debite prouisioni dirette al detto percettore, che sopra di ciò non l'habbia à molestare.

Nel fine dell'offitio di ciascuno Giustitiero, et Capitaneo nostro predetto, recuperarà da esso ò, dall'Erario nostro di quella Cittade, ò Terra doue l'hauerà esercitato un bilancio generale di tutti li prouenti fatti mentre detto offitio sarà durato et quello diligentemente considerato, cene manderà una copia con notificarci il parer suo se sarà giusto, fedele, et leale, tanto nelle partite dell'introito come dell'esito, ouero in parte alcuna erroneo, accio possano li Ministri nostri fare intorno ad esso quella resolutione che sarà conueniente, et complice al nostro seruitio.

Dat' in Ciuitaducale il di primo di Dicembre M.D.lxxvj

Margarita

Vt Triul.^s

Mutius de Dauanzatis secr.

Ordini pertinenti all'offitio di ciascun Erario delle Città, et Terre del Nostro Stato.

In ciascuna Città et Terra dello Stato n̄ro sarà un Erario per Noi deputato, ad esigere li proventi che pro tempore si faranno in qual si voglia modo, et da qual si voglia Ministro, et officiale, che in quelle esercitarà giuriditione in nome n̄ro, et altre n̄re entrate infrascritte.

Durerà à n̄ro mero, et libero beneplacito l'offitio suo, nell'ingresso del quale darà idonea plegiaria di ducati mille di esercitarlo fidelm.te et conforme alli ordini n̄ri, et dare ad ogni n̄ra requisitione li conti suoi chiari, et liquidi à chi per Noi sarà ordinato, et parimenti rispondere et pagare ogni quattro mesi in mano dell'Erario n̄ro generale tutto quello che delli detti proventi, et altre n̄re entrate haverà riscuosso, ò, dovuto riscuotere.

Tenerà ciascuno di detti n̄ri Erarij tre libri bene ordinati, cartulati et signati in ciascun foglio d'un sigillo o stampa à ciò deputata, facendo in principio di ciascun d'essi mentione del numero delle carte che conteneràno, nel primo notarà sostantialmente almeno tutte le denuntie, et querele che dalli Mastrogiurati, Massari, parti offese, et qualunq. altre persone saranno fatte contra delinquenti, et a lui notificate cōforme all'ordini n̄ri, et fatto c'haverà nel libro suo d.o notamento segnarà poi ciasc.a di esse in quello del Mastrodatti in margine in tal modo Vidit. H. Erarius, et se fossero in fogli, ò altrove che in detto libro non le firmarà ne segnarà in modo alcuno, et deve essere corrispondente al quinto libro del Mastrodatti del Giust.ro ò Cap.o dove notarà tutti li proventi liquidi, et esigibili, et non di altra natura, et tanto fatti dall'officiale p.o quanto da qual si voglia altro officiale n̄ro, et Ministro, facendo espressa mentione, tanto delli principali obligati come delli plegi loro, et causa del provento per haver notitia, et continua memoria di tutti quelli saranno debitori della Cam.ra n̄ra Ducale, et poterli a tempi debiti sollicitar à, i, dovuti pagamenti, avvertendo de tutti proventi che si faranno di pene di Mastroportulania, et di pene che perveneranno di contraventioni che si facessero da n̄ri ministri, et officiali tener conto, et notamento particolare senza cumularli con li altri proventi che occorreranno farsi di altre pene per non haver in quelli da partecipar l'Unitadi per toccare tutti intieram.te alla n̄ra Ducal Cam.ra come fatti dell'offitio di mastroportulania, qual è ragio regale, et di pene di punitione di detti n̄ri ministri, et officiali da Noi imposte et app.te alla detta nostra Ducal Camera.

Et nel secondo libro descriverà di tempo in tempo tutti li denari, che dalli detti debitori n̄ri gli saranno pagati, et alla p̄ntia di essi medemi quando vorranno intervenirci, et questo sarà tenuto esibire ad instantia di ciascuno di loro, come se fusse comune scrittura, et se gli darà fede in giuditio, et fuora di giuditio contra detto n̄ro Erario, come scritto da lui, et non in favor suo per essere scrittura privata.

In oltre a ciascuno debitor n̄ro, et della detta n̄ra Ducal Cam.ra, che pagherà tutto, ò, parte del debito, farà cautela, et recevuta di mano sua in presenza, ò, in absenza di testimonij, et per instromento publico, ò, senza instromento come il debitore lo ricercarà, non lasciando di dargli in ciò ogni honesta sodisfatione, per quanto terrà cara la gratia n̄ra. Ordinando ancora che prima facci la detta cautela alli detti debitori delli dinari che pagaranno, sia tenuto scrivere la partita de danari che riceverà al libro suo ordinario.

Dalli debitori suddetti, et qual si voglia di essi, riceverà li pagamenti in danari contanti, et non altrimenti ancor che il consenso loro intervenesse à pagare in altra specie, et contravenendo incorra nella pena di oncie venticinq. d'oro ogni volta che contraverrà.

Non concederà più longa dilatione ad alcuno n̄ro debitore, di quello che per l'ordini, rescritti, ò, conventioni n̄re gli venga cōcessa, ma venuti li termini gli astrengerà à pagare con tutti li rimedij di ragione oportuni, talm.te che ne venga subito la Cam.ra n̄ra rimborsata: Et in ciò mancando, sia tenuto sodisfarla del suo proprio, come se li crediti havesse realm.te et effetualmente esatti et conseguiti.

Esigerà ancora alli debiti termini, li affitti, et pensioni della Mastrodattia della Città, ò, Terra dove esercitarà l'offitio suo, cioè terza per terza, overo conforme alli contratti, et conventioni che teneranno li Mastrodatti con la Cam.ra n̄ra Ducale, et passati detti termini, havendo, ò non havendo esatto, sia tenuto del proprio, come di sopra.

Esigerà in oltre l'affitti dell'offitio del dannidato, dove in nome n̄ro si esercitarà, quando occorrerà che sia affittato, et non l'esigēdo a tempi debiti, et convenuti, restarà obligato come di sopra.

Et similm.te esigerà l'affitti della Portulania, et offitio de pesi, et misure, quando accadera che siano affittati in nome n̄ro, et mancando d'esigerli à tempi debiti, et convenuti, sarà tenuto del suo come di sopra.

Quando occorrà fare terzaria ne i beni mobili, ò se moventi di qual si voglia contumace, egli la riceverà per inventario del Cavaliere, et altri esecutori, et conservarà à suo risigo, et pericolo, finche se ne farà la debita subhastatione, et non la potendo ricevere in poter suo per lontananza del luogo dove si farà, ò altra legitima causa, ordinarà almeno à detti esecutori a chi

li lasciaranno la

l'haueranno da consignare in nome suo, et sendo consignata à chi haueurà ordinato restarà come di sopra obligato alla custodia, et restitutione, come se in suo proprio potere l'hauesse riceuuta; Et il medesimo diciamo, et intendiamo di tutti li altri beni mobili et se mouenti, che per qual si uoglia causa saranno ad instantia del coadiutore della corte esequiti, sequestrati, ouero alla nr̃a Ducal Camera, in qualunq̃ modo applicati, ò deuoluti: Auuertendo che nell'annotamento da farsi di ciascuna terzaria ce interuengano pñtialmente il m.co Cap.o ò suo Giudice, il Mastrodatti, et Caualiere à finche si rimouano le fraude, et negligenze, che intendiamo esser per il passato state comesse nell'annotam.ti di esse.

Et quando s'haueranno da fare le subastationi, et incanti di detti beni, egli in nome della med.a nr̃a Ducal Cam.ra li liberarà et uenderà ad estinto di candela al più offerente, riceuendo il prezzo, et facendosene introito nelli conti suoi partita per partita, come ciascuna cosa sarà uenduta et non altrimenti.

Occorrendo poi, che per confiscationi, deuolutioni, esecutioni, et in qual si uoglia altro modo spetti il dominio, la possessione, ouero la detentione di alcuni beni stabili alla nr̃a Ducal Camera, il medesimo Erario nr̃o in nome di essa ne receuerà la possessione, ò detentione, respettiuam.te referendo, et conseruarà finche da Noi, ò, dall'Auditor nr̃o dello Stato altrim.ti sarà ordinato: Procurando in tanto di cauarne il debito frutto, come ogni buono, et diligente Padre di fameglia faria di cosa propria, et usando in ciò negligentia, sia tenuto à i danni et interessi, si della Cam.ra nr̃a predetta, come d'ogn'altro, che ragioneuolm.te li potesse pretendere, et di quel che gli entrarà di simili frutti, se ne farà introito distinto, come di sopra, et occorrendo poi uendere detti stabili ad instantia ò, in nome della detta nr̃a Ducal Camera, seruarà l'ordine dato nel precedente Capitolo circa li beni mobili.

Tutti li danari, che perueneranno in mano sua, consignarà quanto prima potrà, all'Erario nr̃o Gn̄ale, ma al più longo, terza per terza come di sopra, cioè à Pasqua, Agosto, et Natale, saluo però l'infrascritti delli quali disponerà conforme all'ordini nr̃i et differendo più oltre sia tenuto à i danni, et interessi, et incorra in pena d'oncie uenticinque d'oro d'applicarsi alla nr̃a Ducal Cam.ra: Et di quanto pagarà di tempo in tempo mandarà subito notam.to in poter nr̃o tenendone conto nel terzo libro, insieme con tutte le altre spese che per seruitio nostro, ò della nostra Camera farà et di quanto sborsarà.

In oltre pagherà realm.te in contanti, et non in altra spetie, ancor di uolontà della parte la portione dei prouenti douuta, et solita pagarsi alla Vnitade, se sarà Erario in alcuna delle Cittadi, ò Terre nr̃e, che sono solite participarne, et non assegnarà, nè delegarà mai alcuno debitore di detti prouenti in tutto, nè in parte ad essa Vnitade, ma esigerà egli il credito intiero, et poi sotisfarà per la rata come di sopra, et contrauenendo cada in pena d'oncie uenticinq̃ d'oro d'applicarsi come di sopra.

Appresso pagherà tutti quelli danari, che per nr̃i rescritti gli uerrà ordinato, tanto per conto d'elimosine, come di mercedi, ò, qual si uoglia altra causa, non differendo, ne prolongando li pagamenti in modo alcuno, quando hauerà danari in mano, nè pagando altrimenti, che in contanti, etiamdio di consenso delle parti come di sopra, sotto pena d'oncie uenticinq̃ d'oro d'applicarsi ut supra; Et auertirà, che tutte l'elimosine, mercedi et gratie, che per Noi occorrerà farsi, intendiamo siano sempre di quel che tocca, et spetta à Noi, et non alle Vnitadi, ò, ad altra persona, che legitimam.te potesse pretendere interesse in tutto, ò, in parte, di quelche per Noi sarà donato, o altrimenti disposto.

In oltre perche occorre alla giornata fare diuerse sorte di spese per nr̃o seruitio, et buona administratione della Giust.a lequali sono ordinate dalli officiali nostri; Vogliamo, et comandiamo che l'Erario predetto spenda, et paghi tutto quello che dall'Auditore, ouero dal Giust.ro ò, Cap.o nr̃i gli sarãno ordinato, et non da altro Ministro, qualunq̃ si sia, et dalli nostri sudetti officiali riceuerà per ciascuna partita ordine, et mandato in scritto di mano loro firmato, et del loro sigillo sigilato, et continente la causa, et tempo del pagamento, con la persona à chi s'hauerà da fare, che altrimenti non gli sarà fatta buona ne i conti suoi; et occorrendo gli sia da essi ordinata alcuna spesa, che li paia superflua, et in utile, discorrerà prima con loro il parer suo, con le cause che lo moueranno et poi perseuerando quelli nell'ordine dato, l'eseguirà senza altra dilatione; ma in tal caso ne darà subito à Noi particolar auuiso.

Declarando, che quelle spese, che si faranno per mero seruitio nr̃o, siano solo del nr̃o, et si pongano à conto nr̃o, come di sopra, et quelle che si faranno per buona amministratione della giust.a ò, altra causa concernente il detto nr̃o seruitio; et il publico beneficio delli Vassalli nr̃i insieme, si facciano delli prouenti comuni, cioè in quelle Terre, et per quella rata, che sono tò le Vnitadi di esse nr̃e Terre comuni.

Alli predetti nr̃i Officiali, et a qual si uoglia altro da Noi stipendiato, non pagherà cosa alcuna in conto di loro prouisione, ò salarii; Volendo Noi che di mano dell'Erario nostro generale lo riceuano, et non da altra persona et pagando non gli sarà fatto buono ne i conti suoi.

A tutte le Stipu

A tutte le stipulationi delle pregiarie che daranno gli Officiali nri, cioè Auditori, Giust.ri Cap.i Giudici Mastrodatti, Caualieri, Mastri portulani, Officiali di danni dati, di pesi, et misure, et qual si uoglia altri nri Ministri, si trouarà pñte, et procurerà che conforme all'ordini nri siano date, et che li pregi siano idonei, et sufficienti, per la summa, che si obligaranno, et ritrouandosi poi alcuno di loro essere altrimenti, Vogliamo che l'Erario nro insieme còl Mastrodatti, che stipularà tal pregiaria, siano insolidum à i danni, et interessi tenuti, tanto della Cam.ra nra, come d'ogni persona, che legitimamente li potrà pretendere.

Interuenerà parimenti à tutte le compositioni, et transattioni, che farà la Corte con l'inquisiti di qual si uoglia delitto, ò conuenuti per interesse della Camera nra Ducale, procurando sempre, che in dette compositioni non si tratti fraude alcuna, ò detta nra Cam.ra dannificata; et successiuam.te interuerrà à tutte le stipulationi delle pregiarie, de i prouenti usando la medema diligenza in non lasciar ricevere preggi men che idonei, et sufficienti, et altrimenti facendo sia tenuto del suo proprio, come di sopra:

Nel fine dell'Offitio di ciascuno Giust.ro ò Cap.o della Città et Terra nra, doue seruirà, farà con interuento di esso et del successor suo un bilancio gñale de i prouenti, affitti di Mastrodattie, portulanie, danni dati, et altre entrate nostre sudette, et spese occorse per la Cam.ra nra Ducale, durante detto offitio, et procurera sia in tutto conforme alla Volontà nra, dechiarata ne i capitoli dell'Offitio di detto Giust.ro et Cap.o Auertendo sempre, che sia ueridico et fedele in ogni parte, et corrispondente al libro de i prouenti, conseruato presso li Mastrodatti, et anco al libro suo med.o qual tenerà presso di se, come di sopra; talm.te che non comprenda errore alcuno. Et fatto che sarà in tal maniera il bilancio prefato, et sotto scritto, et sigillato, dall'officiale uscito d'offitio, et successor suo, lo sotto scriuerà anco egli, et firmarà còl sigillo suo; Intendendo che con tal sotto scrittione, et firma, egli si oblighi ad ogni danno et interesse della nra Ducal Cam.ra che per qual si uoglia errore, ò, fraude di detto bilancio potesse succedere; del qual bilancio si faranno due copie autentiche, una restarà presso di detto nro Erario, l'altra si manderà per esso subito in potere dell'Erario nro Gñale, et à Noi l'originale, per uia sicura et fidata, nel medemo tempo, ò quãto prima sia possibile: Et oltra il detto bilancio gñale: Vogliamo ancora et ordiniamo, che ogni tre mesi ci mandi un notamento di tutti li prouenti liquidi fatti, et posti al libro come di sopra, et tutte altre entrate nostre, li termini delle quali saranno peruenuti, et maturi.

Dat. in Ciuitaducale il di primo di Dicembre M·D·LXXV

Margarita

Vt Triul[?]

Mutius de Pauarcat[?] Secr.

Ordini pertinenti all' Auuocato ò Procurator de poueri.

In ciascuna Cittade, et Terra dello Stato nostro, Vogliamo che sia un' Auocato ouero Procuratore de poueri, qual'habbia da Noi per stipendio da pagarsi dal nro Erario un ducato il mese, et durerà l'offitio in persona di ciascuno per un anno, più et meno ad arbitrio et beneplacito nro, ma più oltre non perseuerarà senza nostra espressa confirmatione.

Sarà tenuto accettar la protettione di tutti li carcerati poueri, et anco di tutti li altri poueri miserabili, et luoghi pij litiganti à i Tribunali nostri, tanto nelle cause ciuili, come criminali, et miste, tanto contra la Camera nostra Ducale come qual'si uoglia altra persona, pur che non sia tra ugual.te poueri et miserabili, che in tal caso non s'intromettera saluo che à fauore, et beneficio di chi si trouarà carcerato, et tali patrocinij prestarà gratis, et senza premio alcuno à ciascuno delli sudetti poueri miserabili carcerati, non accettando salario, ne mercede, ò dono alcuno per qual'si uoglia causa, ò quesito colore sotto pena d'oncie uenticinq. d'oro et priuatione dell'offitio, et disgratia nostra.

Qualunque uolta arriuarà l'Auditor dello Stato nro, nella Cittade, ò Terra don'egli esercitarà l'offitio li farà instanza per la uisita generale de carcerati da Noi ordinata, nella quale gli assisterà tenendo sempre di essi giusta, et sincera protettione come di sopra, et procurando sollicitamente la debita speditione delle cause loro, et la med.a instanza gli farà in ogn'altro tempo, che per la moltitudine delli carcerati, l'importanza delle cause, ò altra legitima causa gli parerà espediente. Ma specialmente quando presentirà la prossima partita di esso Aud.re per passar ad altro luogo, acciò possa auanti di essa determinare, et risoluere, ouero lasciar ordinato alli Offitiali inferiori tutto quello che per giustitia sarà conueniente.

Inoltre farà instanza al Giustitiero, seu Capitaneo della Cittade, ò Terra nostra, doue esercitarà l'offitio come di sop.a due uolte ogni settimana, cioè il martedì, et il uenerdì conforme alli ordini nostri, che uisiti personalm.te le carcere, doue si trouaranno prigioni ritenuti in potere della corte sua, et seco assisterà al tempo di ciascuna uisita procurando non solo la debita speditione delle cause loro, ma anco il buon trattamento, et che non siano grauati nè angariati da i custodi, ò altri, mentre in dette carcere dimoraranno. Et successiuam.te farà poi instanza al medemo nostro offitiale, che ogni sabbato doppò mangiare dia publica Audientia, à se et tutt'altri defensori delle cause di detti carcerati, alla quale si trouarà presente, tenendo sempre la lor protettione per giustitia, et senza premio alcuno in caso di pouertà come di sopra.

Et per che non solo nelle liti, et ne i giuditij, ma in ogn'altra occorrenza, ancora intendiamo proteggere, et sollevar la pouertà, uogliamo, che l'Auocato, ò procurator sudetto in tutto quello, che conoscerà esser oppressa, et aggrauata, ò da ricchi, et potenti, ò dall'amministratori delle cose publiche, ò dall'offitiali, et ministri nostri, s'interponga co i debiti modi al disgrauio, et rileuio di quella, et specialm.te co'l darne notitia all'Auditor dello Stato nostro, et à Noi ancora per l're sue, ò come più giudicarà expediente, acciò possiamo prouedere di conueniente, et oportuno rimedio conforme al nostro desiderio.

Dat. in Ciuita ducale il dì primo di Decembre M. D. Lxxxj

Margarita

Vt. Triuul.s

Mutius de Dauanzatis Secr.

Ordini pertinenti all'offitio del Mastroportulano del Stato nro.

Il Mastro portulano nro esercitarà la giuriditione della portulania, che per virtù delli privilegi dello Stato nro ci compete in quel modo, et forma, con quei capitoli, et regole, che dalli Mastriportulani Regij si suole, ò deue esercitar per ordine della Regia Camera della summaria nelle terre demaniali della Prouintia d'Abruzzo citra, nella quale lo Stato nostro è situato

1 Nell'ingresso dell'offitio suo, darà idonea pregiaria di onze cento d'oro, et giurerà di esercitarlo fidelm.te, et legalm.te et quello finito, stare, et ubidire al debito sindicato, conforme à giustitia, et poi farà publicare li bandi che gli saranno consignati firmati di mano nostra ò dell'Auditor dello Stato nostro, la forma de i quali sarà inserta nel fine di questo trattato, et quelli farà inuiolabilm.te osseruare, procedendo contra li transgressori, et punendoli conforme alle pene in essi contenute

2 Visitarà quanto più spesso potrà personalmente ò, per suoi sostituti idonei, et sufficienti, et fedeli, tutte le Cittade, Terre, Castella Ville, luochi dello Stato nostro informandosi con diligenza se detti bandi saranno perfettamente osseruati, ò no per poter punire li trasgressori, et disubbidienti come di sopra.

3 Et con la medema diligenza s'informarà, et procurarà d'intendere doue fossero escadentie, morticij diritti, Tesori, ò qualsiuoglia altra sorte d'oro d'argento, ò altra sorte di metallo ouero minere, anticaglie, ò altre cose occultamente detenute, ouero occupate da qual siuoglia persona spettanti à Noi come prona della detta portulania, et sue raggioni et hauendone notitia, informatione, ò relatione alcuna, ne darà subito auiso à Noi, et anco all'Auditor nostro p.to accio si possa prouedere come sarà conueniente.

4 Riconoscerà similm.te tutte le piazze, strade, ponti, passi, et altri luoghi publici che ragioneuolm.te doueranno star acconci, allargati, rasettati, et purgati per comodità, sì delli habitanti come de' passagieri, et altri publici beneficij, punendo quelli che in ciò saranno stati negligenti, et disubbidienti a i bandi p.ti ò altrimenti saranno caduti in pena per non hauer fatte ò, mantenute, et rasettate le cose sudette, ordinandogli di nuouo, che fra condecente termine facciano tutto quello à che ragioneuolmente saranno tenuti.

5 Visitarà similm.te tutte le mura publiche della Città, Terre, et castella dello Stato nro, almeno una uolta l'anno personal.te et ritrouando che in parte alcuna siano rouinate, ò, minacciano rouina, ordinarà, et comandarà per parte nra che siano dalle Vniversità de i luochi reparate, et conuenientemente acconcie, Et dalle medeme mura farà, che sian leuati li alberi che ui sogliono nascere per dentro, et causar poi co'l tempo la rouina di esse, et doue tengon hora libero l'adito et il corso d'intorno, tanto dentro quanto fuori, non permetterà che da persona, ò Communitade alcuna sia nell'auenire impedito, ò in qual siuoglia modo occupato, et ritrouando esser anco in parte alcuna senza licenza nra, et contra giust.a già fatto alcuno tale impedimento, od'occupatione, la farà leuare, et il tutto ritornar in pristino, et ciò farà senza derogatione ò, diminutione delle pene imposte per le constitutioni capitoli, et pragmatiche del Regno, seruando sempre et in tutto i debiti termini della ragione.

6 Ad instanza di qualunque persona gli esporà querela, denontia, ò in qual si uoglia altro modo, notificarà essergli fatto danno, et nocumento per alcuna fabrica, ò edificio ò, per occupatione di strade ò, altro luoco, ministrarà giust.a et essendo cosa, che senza discussione, et lite si possa prouedere, la prouederà, et terminarà subito da poi c'hauerà le parti intese nelle loro ragioni; ma essendo altrimenti, piglierà le debite informationi in scritto per li testimonij, et scritture delle parti saranno prodotte procedendo sempre sommariam.te et senza strepito, et fig.a di giud.o et quanto p.a potrà determinarà le cause per giust.a et ciò intendiamo quando detto nro Mastroportulano sarà dottore di legge, che altrim.ti procederà, et giudicarà sempre con consulta dell'Assessore del Giust.o ò Cap.o di quella Terra doue la differenza uertirà, ò del med.o Giust.o et Cap.o quando sarà egli Dottore, et non hauerà Assessore; Et occorrendo che alcuna delle parti si senti grauata del giuditio seguito, et uoglia appellar, ò dire di nullità ne i casi che sarà di ragione permesso, interporrà l'appellatione, et dirà di dette nullità all'Aud.r dello Stato nro, che le ministrarà complemento di Giustitia.

Tutte le porte, ò finestre, che in dette muraglie ritrouarà fatte à priuato comodo, non prouando li patroni di esse hauerle fatte con licenza nostra, ò per altra uia douer di ragione restare, farà chiudere, et rimurare subito, saluo le finestre, che saranno alte quattro canne, ò più da terra, le quali ci contentiamo, che stiano, sendo fatte prima la publicatione del p.nte n.ro ordine, con conditione però, che li p.roni le accomodino in modo con grati di ferro, ò legno murato, che per esse non possa alcuna persona entrare, ò uscire; Ma tutte l'altre, che nell'auenire saranno fatte senza espressa licenza nostra in scriptis, non uogliamo che stiano in modo alcuno anzi chi di propria auctorità l'hauerà fatte, ò fatte fare sia punito, et castigato conforme à giustitia.

Et q.to all'occupationi delle strade, supportici, colonne, ponti scale chiauiche, et altri impedimenti, ò deformità di uie ò piazze, ò altri luoghi publici, essendo cose seguite da dieci anni in quà senza licenza nostra tutte le farà rilassare, destruere, et leuare, respettiuam.te referendo, et ritornar in pristino; et di quelle, che trouarà fatte, da dieci anni in dietro, che giudicarà causar danno, ò deformità notabile, ci darà particolar ragguaglio; ma non darà molestia alcuna alli p.roni, senza special ordine, et commission nostra.

Non concederà licenza à persona alcuna di far porte, ò finestre, ò appoggi nelle mura di alcuna Cittade, Terra, ò Castello dello stato n.ro, nè tampoco di chiudere strade, ò far supportici, scale, ponticelli, ò qual si uoglia edificio in esse, ò in altri luoghi pub.ci sotto pena della disgratia nostra; ma quando saremo Noi supplicata di ciò, et a lui cometteremo l'informationi et relationi, egli personalmente riconoscerà li luoghi, informandosi, se dal concedere le cose domandate risultarà pregiud.o, ò danno publico, ò priuato ouero impedimento, ò deformità alcuna, citando li uicini, et qualunq. altro potesse pretendere interesse, et intendendo ciascuno nelle ragioni sue; et poi di tutto ci farà particolar relatione, acciò possiamo prouedere come sarà conueniente.

Auertirà di non concordarsi con Vnità alcuna riceuendo qual si uoglia summa di danari, ò altra cosa per non esercitar l'offitio suo nel modo sudetto, et come la giuriditione nostra meglio comportarà, sotto pena di priuatione dell'off.o, con infamia et altra maggior ad arbitrio nostro riseruata.

Per conseruation delli processi, libri, et scritture pertinenti all'offitio suo, tenerà un'archiuio in alc.a delle Terre dello Stato nostro, qual meglio li parerà, nel quale riponerà ogni capo d'anno alla presenza del Giust.ro ò Cap.o et Erario nostro di quella Terra doue sarà detto archiuio, tutti quelli, et quelle che saranno di cause, ò negotij spediti, et terminati facendone un inuentario ben ordinato, con tutte le circonstanze da Noi proposte al far simili inuentarij delle scritture d'altri n.ri Tribunali: Del qual inuentario, manderà subito una copia autentica in mano dell'Auditor dello Stato n.ro, conseruando l'originale nel medemo archiuio, che starà chiuso con due chiaui l'una delle quali si conseruarà in poter di esso Mastroportulano, et l'altra del sudetto n.ro Erario, et occorrendo poi cauarne alcun processo, ò, scrittura, si seruarà l'ordine per Noi dato come di sopra.

Tenerà dui libri, ben ordinati, cusiti, cartulati, stampati con il sigillo, che sarà ordinato per tal'affare, descriuendo nel principio di esso libro la quantità delle carte, nel primo de quali descriuerà tutte le inuentioni, denuntie, querele, accuse, et qual si uoglia altra notificatione, c'hauerà di contrauentioni fatte à i detti bandi, ò altro incorso di pena per le cause sudette, et altre pertinenti all'offitio suo, et parimenti tutte le notitie, c'hauerà delle p.te escadentie, mortici, tesori, et altre cose sopra scritte à Noi pertinenti come di sopra.

Nel secondo libro descriuerà tutti li prouenti, che si faranno per l'off.o suo li quali non esigerà egli in modo alc.o, ma consegnarà et lasciarà esigere all'Erario n.ro di quella Cittade ò Terra nella quale ò, suo distretto saranno fatti, il q.l Erario notarà parim.te ciascuno di detti prouenti nel libro suo ordinario con le circonstanze per noi ordinate, ma però in côto apparte.

E di tutti li detti prouenti, q.n saranno esatti, et per l'Erario p.o pagati, in mano dell'Erario n.ro G.nale, Vogliamo che'l Mastroportulano n.ro, conseguisca la quarta parte in luogho di salario, et prouisione sua, oltra gli emolum.ti suoi che gli competeranno, per li atti, et decreti, et altri diritti straordinarij, quali esigerà conforme alle Tauole delli Giust.ri et Cap.i et loro Mastrodatti, pigliando nelle cause crimi.li quelch'essi pigliano nelle crimi.li, et nelle ciuili, quelche nelle ciuili pigliano, non eccedendo in parte alc.a sotto le pene, in dette Tauole contenute. Et all'accusatore, uogliamo, che si applichi la quarta p.te della pena, che effettualm.te pagherà il contrauenente. Et manderà ordinariam.te le liste delli contumaci, nell'off.o suo all'Aud.re Ducale, si come sono tenuti mandar li Cap.i et di tempo in tempo conforme all'ord.ne che d.ti Cap.i tengono.

Finito l'offitio darà il suo sindicato in dui luoghi dello Stato nostro, conforme à quelche del sindicato dell'Auditor n.ro è stato per Noi prouisto, et ordinato. & Dat. in Ciuitaducale il dì primo di Decembre M.D.lxxj

Margarita

Vt [illegible]

Mutius de [illegible] Secr.

Ordini pertinenti all'officiale deputato sopra i pesi, et misure.

L'Officiale nro deputato ad esercitar la giuriditione, che ci compete per vigore dei nri Privilegi sopra li pesi, et misure in tutto lo Stato nostro persevererà à nro mero, et libero beneplacito nell'offitio suo; nell'ingresso del quale darà idonea pregiaria d'onze cento, et parimenti giurerà d'esercitarlo fidelm.te et legalm.te et quello finito, stare et ubbidire al sindicato suo conforme à giustitia.

Publicarà da poi li bandi firmati da Noi, ò dall'Auditor di detto nro Stato che gli sarano consignati, et quelli ogn'anno successiuam.te et perpetuam.te farà nel principio di Magio rinouare, et reiterare in ogni Cittade, Terra, et Castello di esso stato nro. la forma de i quali bandi sarà inserta nel fine di questo trattato; Usando poi ogni diligenza et sollecitudine in farli complitam.te osseruare, et punire li conuenienti, et trasgressori nelle pene in essi contenute.

Riconoscerà personalm.te, ò per suoi idonei, et fedeli sostituti, tutti li pesi di qual si uoglia spetie, che si teneranno in ciascuna Cittade, Terra, et luoco dello Stato nro per pesare qualunq. sorte di moneta, oro, argento ò altri metalli, spetiarie, pane, carne, oleo, cascio, ò altre mercantie, ò qual si uoglia altra cosa, cioè statere grandi et piccole bilanze, et bilanzette, con suoi marchi, et pesi, come rotuli, mezzo rotuli, quarti, onze, mezz'onze, et d'ogn'altra sorte etiam per uso di pesare monete, come di sopra; et ogn'anno al tempo di detti bandi, li aggiustarà, ritrouandoli ingiusti, et inequali, et aggiustati segnarà seu mercarà con quel segno che per ordine nro gli sarà dato.

Parimenti riconoscerà al tempo p.to et come di sopra, tutte le misure, di qual si uoglia spetie, cioè da misurar grano et altre biade, come tumoli, mezzo tumoli, quarti, mezzo quarti, caldarelli, mezzo caldarelli, et d'ogn'altra sorte, et da misurar uino, oleo, et simil cose, come barilli, boccali, carafe, et simili, et da misurar panni, drappi di seta, tele, et altre mercantie, come canne, mezze canne, braccia, mezze braccia, con ogni altra sorte di misure, à qual si uoglia uso destinate, et di qual si uoglia nome nomate, et ciascuna di esse, aggiustarà, et equalarà, ritrouandole ingiuste, et inequali, et successiuam.te le segnarà, seu mercarà come di sopra.

Usarà da poi esattiss.a diligenza, in ogni tempo, et in ogni luoco dello Stato nro, di ritrouare qualunq. tenesse, ò usasse pesi, ò misure false, ò inequali, ò in qual si uoglia maniera fraudolenti, ouero non mercate, et signate come di sop. et ritrouando alcuno, ò alcuni tenerne, ò usarne, non mancherà di dargli conueniente castigo conforme alle leggi del Regno, et bandi predetti.

Appresso procurarà con diligenza intendere, se alcuno uenderà, ò contrattarà mercantia alcuna falsa, frammettendo una cosa per un'altra, ouero trista, et corrotta per buona, et qualunq. ritrouarà in tal fraude, punirà, et castigarà come di sopra.

Et in tutti li casi p.ti ò altri spettanti alla giuriditione nra sudetta di pesi et misure, che gli occorrerà procedere contra qual si uoglia persona ò denuntia, querela, ex offitio, ò in qualunq. altro modo procederà summariam.te et senza strepito, et figura di giuditio terminando le cause quanto prima si potrà per giustitia, cioè per se med.o essendo Dottore di leggi, et non essendo, procederà, et giudicarà con consulta, et uoto dell'Assessore del Giust.o ò Cap.o di quella Cittade, ò Terra, doue la causa penderà, ò del medemo Giust.o ò Cap.o quando sarà egli dottore, et non tenerà Assessore. Et occorrendo che alcuno si senti grauato del seguito giud.o et uoglia appellare, ò dire di nullità, in caso di ragioni permesso ciò farà al Tribunale dell'Auditor nro dal quale gli sarà ministrato complemento di giustitia.

Auertirà di non concordarsi con Vniuersità alcuna dello Stato nro, pigliando qual si uoglia quantità di danari, ò altra cosa per non esercitar l'offitio suo come di sop.a et in ogni altro miglior modo, che la giurisd.ne nra comporterà, sotto pena di priuatione dell'offitio con irrogatione d'infamia, et altra corporale ad arbitrio nostro riseruata.

Per conseruatione delli processi, libri, et scritture pertinenti all'offitio suo, tenerà un'archiuio in alcuna delle Terre dello Stato nostro, qual meglio gli parerà, nel quale riponerà ogni capo d'anno alla presenza del Giust.o ò Cap.o et Erario nro di quella Terra doue sarà detto archiuio, tutti quelli, et quelle, che sarãno di cause, ò negotij spediti, et terminati, conforme un'inuentario ben ordinato con tutte le circonstanze da Noi proposte al far simili inuentarij delle scritture d'altri nri Tribunali; del qual inuentario mandarà subito copia autentica in poter dell'Aud.r dello Stato nro conseruando l'originale nel med.o archiuio, che starà chiuso cõ due chiaui, l'una delle quali si conseruarà presso di esso official nro di pesi, et misure, et l'altra del sudetto nro Erario, et occorrendo poi cauarne alc.o processo, ò scrittura si seruarà l'ordine per Noi dato per conto dell'altre come di sopra.

Tenerà dui libri, ben ordinati, cuciti, et cartulati, stampati con il sigillo, che sarà ordinato per tal'affare, descrivendo nel principio di esso libro la quantità delle carte; nel primo de quali descriverà tutte le inventioni, denuntie, querele, accuse, et notificationi fatte all'offitio suo, sì di contravuentione di bandi, come delle frandi p.e et altri modi per iquali si pretenderà esser alcuno, ò alcuni caduti in pena.

Et nel secondo notarà tutti li proventi, che per dette cause si faranno per detto suo offitio, li quali non esigerà egli, ma consegnarà, et lasciarà esigere all'Erario nro di quella Cittade ò Terra, nella quale, ò suo distretto saranno fatti; et esso Erario parimenti li notarà nel libro suo ordinario delli proventi, con le circonstanze per Noi ordinate, ma però in conto apparte.

le solutione — Et di tutti li detti proventi quando saranno esatti, et in poter dell'Erario nro G.nale pervenuti, vogliamo, che l'official nostro p.o de pesi, et misure, conseguisca la quarta parte per salario, et provisione sua, oltra li emolumenti straordinarij che gli competeranno per li atti et decreti conforme alla Tavola delli Cap.i et loro Mastrodatti la qual nō eccederà in parte alcuna sotto le pene in esse contenute; Et all'accusatore, vogliamo che si applichi la quarta parte della pena che effettualm.te pagherà il contravuenente.

Quando mercarà, et segnarà li detti pesi, et misure come di sopra, riceverà il pagamento solito et consueto ricevesi per chi esercita simile giuriditione in nome della Corte Regia, et di tutto quello gli entrarà per tal causa, tenerà et farà dalli sostituti suoi tenere buon, et liquido conto; di che gli concediamo parimenti la quarta parte, riserbando il restante per la nra Ducal Cam.ra; intendendo però che'l tutto sia per lui consignato alli Erarij nri dello stato cioè à ciascuno di essi quel tanto, che nella Cittade, ò Terra dove l'Erario esercitarà, sarà riscosso, et quādo da essi Erarij sarà poi pervenuto in potere dell'Erario nro G.nale, all'hora riceverà detta quarta parte di mano sua come di sopra.

Finito l'offitio darà il suo sindicato in due luochi dello Stato conforme à Giustitia, et à quel che del sindicato dell'Auditore, è stato per Noi provisto, et ordinato.

Dechiaramo ancora che tutte le pene contenute, et espresse in tutti nostri ordini, et tutte quelle ancora che procederāno in qual si voglia modo dell'offitio dell'Auditore, Giustitieri, Capitanei, Giudici, Mastrodatti, Erarij, Mastri portulani, deputati sopra pesi, et misure, et Cavalieri s'intendino sempre, et siano applicate intieramente alla nostra Ducal Camera senza che in quelle habbia da participare altra persona, ò Università.

Dati in Civitaducale il dì primo di Dicembre M.D. lxx[illegible]

Margarita

Vidit Triun[illegible]

Mutius de [illegible] secr.

Bando pertinente alla Mastroportulania, et a' pesi, et misure.

Desiderando Noi che l'Offitij di Mastroportulani, et de pesi, et misure in questo nro Stato siano rettamte et diligentemente esercitati in uirtù de nostri priuilegij, et come conuiene al Regio seruitio, et nro, et all'utilità publica insieme per cui sono detti offitij instituiti, habbiamo statuita l'infrascritta forma di bandi, quali hauerete à publicare in ciascuna Terra, Castello, et Villa dello Stato nro p.o, et far poi inuiolabilmte osseruare, procedendo alle debite pene contra li transgressori conforme al giusto.

In primis s'ordina, et comanda à tutte, et qual si uoglia persone seu Vnità delle Città, Terre, Castella, et Ville di questo Stato di S. A. Serma ouero in esse habitanti, ò in qualunq modo sopposte alla giuriditione dell'A. S. di qual si uoglia stato grado et conditione si siano, che tenessero notitia, et sapessero essere state trouate, et occultate, ò che si trouassero, occultassero, ò altrimenti detenessero escadentie mortitij, diuiti, Tesori, ò, qualunq altra sorte d'oro, argento, ò spetie di metallo, ouero minere anticaglie, ò qualsiuoglia cosa pertinente à S. A come utile Patrona, et Sig.ra della portulania ne habbiamo subito, et ciascuno di esse debbia darne auiso a Noi declarando che di qnto se ne conseguirà per la Camera Ducale gli sarà data, et consignata la quarta parte indiminutamente, et chi hauerà tal notitia et non farà la debita relatione p.ta sarà punito di pena corporale, et altra pena riseruata ad arbitrio dell'A. S.

Item s'ordina, et comanda à tutte, et qual si uoglia Vnità delle Città, Terra, et Castella murate dello Stato p.o di S. A. che debbiano far diligentemte uisitar, et riconoscere tutte le mura publiche intorno intorno, et doue si trouarano rouinate ò minacciar presto rouina, le debbiano qnto prima comporterà la staggione, et dentro conueniente ter. riparare, et acconciare doue saranno guaste, ò, in qual si uoglia maniera aperte, dimodo che non possa alcuno per esse entrare, et uscire, conuenendo cosi al seruitio di S. M. et di S. A. et al quieto uiuere, et buon gouerno de i popoli, et contrafacendo incorra ciascuna Vnità p.ta in pena di oncie uenticinq d'applicarsi ut supra.

Item s'ordina, et comanda à tutte et qual si uoglia Vnità p.te et huomini di esse che fra termine di un mese doppo la publicatione del pnte bando debbiano acconciar, et far acconciare, allargare, disboscare, disbrigare, et purgare, come conuiene tutte le strade, ponti, piazze, et altri luochi publici, che si trouano guasti, imboscati, ò impediti tanto dentro le Città, Terre, Castella, et Ville, come di fuori nelli Territorij, et distretti loro, si per comodità de uiandanti, et passagieri, come delli habitatori, et altri publici benefitij, talmte che si possa per ogn'uno liberamte et senza pericolo passare, et praticare, à piede, et à Cauallo, et con salme ancora, et le med.e strade, ponti, et altri luochi p.ti conseruar poi di continuo acconci, purgati, et come di sopra, sotto la pena di oncie quattro d'oro in ciascun caso di contrauentione, d'applicarsi alla Cam.ra Ducale; declarando, che le dette strade, et uie publiche, siano tenuti, et obligati acconciar et disbrigare li proni delli Terreni, che ui stanno à canto per qnto si stendano, et nelli altri luochi le Corti, et parimenti declarando, che li ponti, et passi, per ragione de quali s'esige alcun datio ò, diritto da particulari, siano da essi acconci, purgati, et ben tenuti, et l'altri dalle Corti come di sopra.

Item s'ordina, et comanda, che niuna persona di qualunq grado, ò conditione ut supra ardisca ne presuma fare ò far fare in dette strade, piazze, mura, et altri luochi publici, nè sopra di essi alcuna fabrica, come finestra, porta, scale, porte, colonna, appoggio, ò, altro impedimento di qualunq sorte senza espressa licenza di S. A. in scriptis ottenuta sotto la pena d'oncie dieci d'applicarsi ut supra, et di hauere à rouinare, et lisciar subito à spese proprie tutto quello c'haueranno fatto contra la forma del presente bando.

Et di piu s'ordina, et comanda sotto le medeme pene à qualunq si troua hauer in alcuno di detti luochi fatto fabrica come di sopra, ò, qual si uoglia impedimento sudetto da dieci anni in quà, che in termine di giorni quindici prossimi debbia ritornar il tutto in pristino, ouero pretendendo di hauerlo legitimamte potuto fare comparisca dinanzi à Noi ad allegare le sue ragioni; et cio s'intenda senza pregiuditio, et derogatione delle pene incorse per la contrauentione delle constitutioni, capitoli, et Pragmatiche di questo Regno.

Item s'ordina, et comanda à qualunq tenesse nelle strade, et ut supra, dentro ò, fuori le Terre dello Stato p.o fosse chiauiche, condotti, ò altre simili cose discoperte, et sfondate talmte che desero nocumento, ò, pericolo à chi passa di sopra ò, accosto à piede, à Cauallo ò, con salma sendo il luoco di tal passaggio le debbia subito coprire, et appianare, et coperte, et appianate conseruare sotto la pena di oncie quattro d'applicarsi ut supra.

Item che niuna persona ut sup. possa cauare ò, far cauare arena ne pietre nelle fosse di dette Città ò Terra murata ne presso le mura publiche a quattro cane, ne in le piazze ò, strade publiche di suo distretto sotto pena di [illegible]

8 Item s'ordina et comanda, che niuna persona di qual si uoglia conditione, possa far fosse, chianiche, condotti, ò qualunq altro cauo in loco publico senza espressa licenza di S. A. in scriptis ottenuta, alla pena di oncie dieci d'applicarsi alla sua Ducal Camera, et di ritornar subito et ipso fatto detto luoco inpristino.

9 Item s'ordina et comanda che niuno si possa accostare à seminar à canto alle Città, et Terre murate dello Stato di S. A. declarando che questo s'intenda del seminar che si facesse in luoco publico, ouero nelle fosse di esse Città et Terre et non nelli terreni di particolari, et priuati.

10 Item chi niuno possa leuar mattoni, ò, pietre dalle strade, che sono mattonate, ò, silicate sotto pena di oncie doa oltra l'emenda del danno, et restitutione in pristino à che sarà tenuto.

11 Item s'ordina, et comanda che niuno possa tener traui, nè tauole, ne banchi, nè catene, ò, corde in loco publico senza licenza nrã in scriptis ottenuta, che duri però temporalm.te sotto pena di un ducato; Eccettuando però le corde che si tenessero da una finestra all'altra per spander panni, et li traui per sopponetar case, che minacciasser ruina che per termine conueniente al reparar l'edificio si tolleraranno et non più oltre.

12 Item s'ordina, et comanda, che niuno faccia fossi accanto li suoi terreni, et massarie seu possessioni nelle uie publiche, sotto pena di oncie quattro con la restitutione del luoco in pristino; Ma uolendo alcuno farli dalla banda di dentro nel proprio terreno gli sia lecito purche non restringa dette uie publiche.

13 Item s'ordina, et comanda, che li proni delli terreni contigui alle strade, et uie publiche p.te che non li coltiuino in modo, che uenghino ad occuparle, et restringerle per niuna maniera sotto pena d'un'oncia in ciascun caso di contrauentione.

occupatio uiae

14 Item s'ordina, et comanda à qualunq persona ritrouarà bestiami, ò, qualunq altre robbe disperse, che le debbia pigliare, et consignar subito in potere delli Officiali in absenza del Mastroportulano, li quali saranno tenuti riceuerle, con far notamento di chi le consegnarà, et delli segnali, et qualità di ciascuna bestia, ò, altra cosa consegnatali et far diligentia per sapere li patroni di esse robbe, et in ogni tempo che soprauenga il patrone con ueri contrasegni, et proue licite; Vogliamo, et ordiniamo gli siano restituite, pagando solamente le spese fatte, et s'al.o alle cose p.te ò, qual si uoglia di esse contrauenirà, caschi in pena di oncie quattro d'applicarsi ut supra.

15 Et per quãto spetta all'offitio nro di pesi et misure; In primis s'ordina et comanda à tutti li mercanti et artigiani di qual si uoglia mercantia, arte, et essercitio di questo stato di S. A. ouero in esso cómoranti, et traficanti, che tengono, ò, fanno tenere pesi di qual si uoglia sorte, come statere, ò bilancie grandi, ò, piccole, con suoi marchi, rotuli, mezzo rotuli, quarti libre, mezze libre oncie mezze, et qualunq altra sorte di pesi, etiam per pesare monete d'ogni qualità, et parimenti, che tengono seu fanno tenere misure di qual si uoglia sorte, come tumoli, mezzi tumoli, quarti, caldarelli, mezzi caldarelli, et simili, barili, boccali, carafe, et altre simili misure, canne, mezze canne, braccia, et qualunq altra sorte di pesi, ò, misure à qual si uoglia atto destinate, et di qual si uoglia nome nominate, per fare offitio publico, seu con quelle comprare, et uendere, le debbiano infra termine di giorni quindici prossimi presentare, ò far presentare auanti di Noi, ouero del comissario, et sostituto nro deputato et nominato in ciascun luoco à tal effetto per farle aggiustare, et marcare come conuiene, et altrimente non le possino usare, nè far usare, nè meno tenere, ò, far tenere nelle botteghe, et case loro sotto la pena di oncie quattro d'oro, d'applicarsi alla Camera Ducale, delle quali si donarà la quarta parte all'accusatore, et sarà tenuto secreto, Et questo s'intenda oltra l'altre pene che fossiro incorsi per tenere, ò, usare tali pesi, et misure inguiste, et illicite secondo la dispositione delle sacre constitutioni, capitoli et Pragmatiche del Regno

Item si ordina

Item s'ordina et comanda che qualunq persona haverà da usare di qual si voglia sorte di detti pesi ò misure per comprare, ò vendere, ne debbiano rettamente, et giustamente usare, et con quella lealtà, che conviene à buoni et sinceri mercanti senza comettere in ciò fraude alcuna, sotto pena di oncie diece d'oro per ciascuna volta da ciascuna persona d'applicarsi ut supra delle quali si concede similmēte la quarta parte all'accusatore, che sarà tenuto secreto, et questo senza pregiuditio dell'altre pene incorse come di sopra.

Item s'ordina et comanda à tutti li mercanti sudetti, et ogni persona inqualunq modo sottoposta alla giuridittione di S. A. che non debbia falsificare, ne falsificata vendere, ò, contrattare in modo alcuno qual si voglia sorte di mercantia, contramettere una cosa per l'altra, ò, dar la trista, et corrotta per buona la vecchia per nuova, ò in qualunq altro modo fraudare le robbe, et mercantie venali, sotto la pena di oncie diece d'oro per ciascunā volta da ciascuna persona oltre l'altre pene incorse ut supra, che se ne darà la quarta parte all'accusatore tenendolo secreto come di sopra.

Et acciochè niuno possa delle cose p.te pretendere giusta ignoranza, Vogliamo et ordiniamo che in ciascuna Città, Terra, Castello, et Villa dello Stato sudetto, siano publicate ne i luoghi publici, soliti, et consueti, per il publico trombetta, con alta, et intelligibil voce premesso, il suono ordinario della Tromba et ne sia fatta la debita relatione. Dat. ut s.o

Dat. in Civita Ducale il d. primo d. Decembre M. D. lxxj

Margarita

Vidit Primus

Mutius de Davanzatis Secr.

Tavola per Civita di penne.

Margarita d'Austria Duch.sa. 29

Volendo Noi che l'ordini nostri, et di nostro ordine fatti dalli nostri m.ci Ministri et offitiali nelle Cittadi, et Terre di questi nostri Stati d'Abruzzo, per il buon Reggimento, et governo de nostri Vassalli, et buona administratione della Giustitia siano inviolabilmente osservati: et havendo reconosciuta la Tavola che di nostra commissione fu ordinata dell'anno 1558. dal m.co Fabio Lembo a quel tempo Commissario, et Erario n.ro intorno li emolumenti che doveano pigliare li m.ci Auditori di detti n.ri Stati, et loro Attuarij, delli atti, decreti, et sentenze, che occorrevano farsi ne Tribunali di detta Ducal Audientia nelle cause della n.ra Città di Penna et suo distretto, cosi civile, come criminali: et parimente havendo reconosciuta la Tavola che di n.ra commissione fu reformata dell'anno 1548. dal m.co Hettorre Piscicelli a quel tempo Auditore n.ro in detti nostri Stati sopra li emolumenti che doveano pigliare li m.ci Giustitieri di detta n.ra Città di Penne, loro Assessori, Attuarij, et Cavalieri, tanto nelle cause civili, come criminali nel Tribunale, et Corte di detta n.ra Citta di Penne delli atti, scritture, et decreti che doveano farsi da loro in detto Tribunale, da Noi in quel medemo tempo stabilita, et confirmata, Et havendole hora di nuovo molto bene considerate, ordiniamo, che come ragionevoli, et concernenti il n.ro servitio, et benefitio de n.ri Vassalli, siano da detti m.ci Auditori, Giustitieri, Assessori, Attuarij, et cavalieri presenti et successivamente futuri, et da ciascuno di loro totalmente, et senza alcuna prevaricatione osservate, insieme con le considerationi, et aggiunte fatte da Noi in ciascuna di dette Tavole, si come l'habbiamo giudicato essere raggionevole, et essere per uso, et stile stato osservato in detti Tribunali, et ciascuni di quelli, secondo ne consta per l'informatione che n'habbiamo presa. Il tenore delle quali Tavole, dechiarationi, et aggiunte è questo che seguita distintamente in ciascuno delli offitij de prenominati Ministri, et Offitiali v3

Tavola per l'Auditore.

Primieramente il m.co Auditore nostro non pigliarà mercede alcuna della firma, et sottoscrittione di qualsivoglia citatione — ƒ

Per ciascuna interlocutoria grana diece —— ƒ 0. 0. 10

Per ciascuni decreto, et sentenza diffinitiva, il m.co Auditore riceverà uno tarì —— ƒ 0. 1. 0

Et se alcuna sarà

Et se alcuno sarà rilassato, ò habilitato di pregione sotto pregiaria sino alla publicatione, il detto m.co Auditore non debba pigliare mercede alcuna

Se sarà relassato overo habilitato doppo la publicatione del processo riceverà per interlocutoria grana diece, dechiarando che di tale relassatione overo habilitatione del carcerato, non si debba pigliare mercede eccetto una sola volta, anchor che l'inquisito venesse rilassato overo habilitato in diversi luoghi et in varij tempi — 0. 0. 10

Se alcuno inquisito transigerà colla Corte del delitto, del quale viene imputato, pagarà per mercede del decreto al m.co Aud.re uno tarì — 0. 1. 0

Quando tale inquisito si rimetterà per colpevole et fallito alle gratie della Corte, non si debba pigliare mercede alcuna per il decreto di tale compositione: Et perche siamo informata che per il passato, è stato abusato che quantunque sia chiaramente constato del delitto, l'inquisito è stato admesso a compositione per modo et via di transactione per estorquere la mercede del decreto, Comandiamo che quando constarà del delitto non si debba fare compositione di quello, per via di transactione, ma in tal caso il delinquente si debba rimettere per colpevole, et fallito alle gratie della corte

Per lettere esecutoriali da spedirse quando alcuno domanda essere posto in possessione di beni per primo decreto et dove procede cognitione di causa con decreto diffinitivo, ò sententia, riceverà grana quindici — 0. 0. 15

Nelle altre cause civili si debbano detti esecutoriali spedire per bolletta, secondo lo stile della Corte antiquamente osservato, riceverà grana dua et mezzo — 0. 0. 2½

Capi agionti quali non erano specificati nella prima Panola

Per ciascun accesso ad instantia di parte da farse a riconoscer luoghi di differentie, se tale accesso si farà dentro la Città riceverà per sua mercede carlini sette et mezzo in cause tanto civili quanto criminali — 0. 3. 15

Se tale accesso sarà fatto fuora della Città per qual si voglia luogho della giurisditione riceverà ducato uno — 1. 0. 0

Per firma et sigillo di ciascuna cōmissione d'esaminar testimonij fuora la giurisditione in cause tanto civili quanto criminali riceveranno grana sette et mezzo — 0. 0. 7½

Si dechiara che se per un medesmo delitto in un medesmo processo, saranno più l'inquisiti, riceverà la mercede delli decreti, et sententie conforme alla sudetta diffinitione

Si dechiara et ordina che da Religioni et luochi pij, et notorij poveri, non debbano pigliare mercede alcuna de firmi decreti, et sententie, ma si debbano di tali emolumenti trattar franchi, pagando però la mercede della scrittura all'Attuario

Per ciascuna relatione che faranno a Noi nelle cause criminali per la speditione delle quali ricercarà nra licenza, riceverà carlini tre se tale relatione procederà a favore dell'inquisito, altrimenti non ne pigliarà mercede alcuna, Ordinando che tali relationi non si debbano differire più di cinque giorni ad espedirsi da computarse dal dì che saranno le cause in termine di fare dette relationi sotto pena di oncie XXV. per ciascuna volta da applicarsi alla nra Regal camera — 0. 1. 10

Per sentie diffinitive nelle cause Civili, se saranno da Cento scudi in sopra riceverà carlini cinque — 0. 2. 10

Se sarà da

S'e sara da cento scudi in sotto sino a cinquanta riceuera carlini quattro —— ƒ 0.2.0

Da cinquanta scudi in sotto, riceuera di dette sententie tari uno —— ƒ 0.1.0

Nelle cause criminali, se dette sententie saranno condennatorie non riceuera mercede alcuna ƒ

S'e saranno absolutorie, et l'inquisito sara imputato de delitto che importe pena pecuniaria si pagarà la mercede di tale sntie absolutorie come nelle cause ciuili, secondo la Tassa predetta ƒ

S'e saranno di delitto che importe pena di morte naturale, ò ciuile riceuera carlini diece —— ƒ 1.0.0

S'e saranno per delitto che importe pena corporale riceuera carlini cinque —— ƒ 0.2.10

Dechiarando che se per un medesmo delitto saranno più l'inquisiti, riceuera la mercede delle firme, decreti, et sntie per tutti come per uno solo et la corte in tale caso non possa diuidere li processi ƒ

Quando occorrerà presentarsi alcun nro rescritto gratioso di compositione, ò di qualsivoglia natura che sia non si farà pagare mercede alcuna per decreto di quello ma solo si riceuera la mercede che compete al Mastro datti per la presentata ƒ

Per ciascuna inhibitoria da spedirse in cause tanto ciuili, come criminali pigliera il m.co Auditore prefato per la firma, et sigillo grana diece —— ƒ 0.0.10

Per presentatione di ciascun processo tanto ciuile, come criminale che si presentarà nella tribunale Audientia per rimedio d'Appellatione dell'apertum di quello, riceuera l'Aud.re grana sette et mezzo —— ƒ 0.0.7

Per ciascun esecutoriale da spedirse all'inserta forma della sntia ad instantia di parte riceuera per la firma et sigillo grana cinque —— ƒ 0.0.5

Per ciascun semplice rescritto derogatorio de ferie, verbum faciat, causam expediat et iustitiam faciat, et altri simili, riceuera carlino uno —— ƒ 0.0.10

Per ciascun rescritto decisorio, di compositione, absolutione liberatorie et altri simili haverà tari uno —— ƒ 0.1.0

S'e occorrerà concedere alcuna licentia alli m.ci Giustitieri della nra Città prefata di procedere alla speditione di dette cause criminali, se tale licentia succederà à fauore dell'inquisitione pigliarà per sua mercede carlini tre per ciascuna, altrimenti debbano darsi gratis et non debba trattenere di spedire dette licentie più di cinque giorni da computarsi dal di che le cause saranno in termine da poterse espedire sotto pena di oncie xxv. per ciascuna volta se contra farà da applicarse alla nostra ducal Camera —— ƒ 0.1.10

Si dechiara che la mercede delli atti, decreti, sententie, et carcerationi nelle cause di querele di parole iniuriose, turbatiue de possessioni, et di danno dati, si debba pagare come nelle cause ciuili conforme all'ordine che in detta Città fù fatto dal m.co Aless.o Oliua già nostro Auditore ƒ

Si dechiara che in ogni rescritto che si spedisce, si debba fare mètione della mercede che per detto rescritto si pagara ƒ ——

Tavola per l'Attuario del Auditore

Primo per ciascuna semplice citatione, l'Attuario del Auditor Ducale di detta corte habbia grana cinq. — 0. 0. 5

Per la citatione coll'inserto tenore dell'instromento, polize, et altre scritture habbia grana diece — 0. 0. 10

Per qualsivoglia presentatione de petitione, articoli, eccettioni, instromenti, polise et altre scritture tanto in cause civili, quanto criminali habbia grana cinque — 0. 0. 5

Per ciascuna pregiaria, et obligatione, tanto in cause civili, quanto criminali, riceverà grana cinq. dechiarando che per l'indemnità del preggio che se stipularà nella medesma pregiaria non debba ricevere mercede alcuna — 0. 0. 5

Per esamine de Testimoni, se verranno esaminati sopra la semplice rubrica per il primo testimonio riceverà grana cinque — 0. 0. 5

Per ciascun altro testimonio da esaminarse sopra detta rubrica riceverà grana tre per ciascuno — 0. 0. 3

Se saranno esaminati detti testimonij sopra l'articoli, et eccettioni, riceverà l'Attuario per il primo testimonio grana diece — 0. 0. 10

Per sciascun altro testimonio da esaminarse sopra detti articoli, et eccettioni, riceverà grana cinque — 0. 0. 5

Per ciascun atto di resposta, contumacia, publicatione, conclusione, instantia, et replicatione tanto in cause civili quanto criminali riceverà grana due — 0. 0. 2

Per ciascuna interlocutoria riceverà grana cinque — 0. 0. 5

Per ciascun decreto et sentenza diffinitiva, haverà grana diece — 0. 0. 10

Se alcuno sarà rilassato, overo habilitato dalle carcere, avanti la publicatione del processo non riceverà mercede alcuna —

Se tale relassatione, ò, habilitatione, sarà fatta doppò la publicatione del processo riceverà per sua mercede del interlocutoria grana cinque, dechiarando, che tal mercede non si debba pigliare, eccetto una sola volta ancorche l'inquisito venesse rilassato overo habilitato in diversi luochi et tempi — 0. 0. 5

Se alcuno inquisito transigerà colla corte del debito del qual viene imputato, pagarà per la mercede del decreto di tal transactione all'Attuario grana diece — 0. 0. 10

Quando tale inquisito si rimetterà per colpevole, et fallito alle gratie della corte, non si debba da lui pigliar mercede alcuna per il decreto di tale compositione: Et per che siamo informata che per il passato è stato abusato, che quantunq. sia chiaramente constato del delitto, l'inquisito è stato admesso a compositione per modo et via di transactione per estorquere la mercede del decreto, Comandiamo che quando constarà del delitto non si debba fare compositione, di quello per via di transactione, ma in tal caso il delinquente si debba rimettere per colpevole et fallito alle gratie della Corte —

Per scrittura di ciascun mandato da spedirse inscriptis riceverà grana cinq. — 0. 0. 5

Per scrittura di ciascun compromesso, riceverà da ciascuna delle parte grana cinque — 0. 0. 5

Per cassatura di qualsivoglia processo, ò, querela in cause criminali si riceverà grana diece, ma nelle cause civili, et di danno dati si debba osservare in simil caso lo Statuto di detta Città — 0. 0. 10

Per penitenza, rivocatione, ò remissione di querela riceverà grana cinque — 0. 0. 5

Per ciascuna procura da scriversi in processo, overo nel libro dell'atti, riceva grana cinque — 0. 0. 5

Per scrittura di l're essecutoriali da spedirse, quando alcuno domanda esser posto in possessione de beni per primo decreto dove procede cognitione di causa cõ decreto diffinitivo, ò, sentenza riceverà grana diece — 0. 0. 10

Nelle altre cause civili si debbano spedire detti essecutoriali per bolletta, et ne receverà per sua mercede di ciascuna grana dua et mezzo — 0. 0. 2½

Nelle copie di processi si debba osservare il tenore della Regia Pragmatica dechiarando che si debba pigliare a raggione di ciascuna carta grana dua et mezzo, et ciascuna facciata debba contenere venticinque virgole et ogni virgola diece particole conforme al tenore di detta Pragmatica —

Per ciascuno Acces

Capi aggionti quali non erano specificati nella prima tavola

Per ciascuno accesso ad instantia de parte da farsi a riconoscer luoghi di differentie in cause tanto civili quanto criminali se tale accesso sarà fatto dentro la Città haverà l'Attuario per sua mercede grana trenta sette et mezzo ———— ƒ 0 . 1 . 17½

Se tale accesso sarà fatto fuora la Città per qual si voglia luogo della giurisditione pigliarà per sua mercede carlini cinque ———— ƒ 0 . 2 . 10

Per ciascuna commissione di esaminare testimonij fuora della giurisditione haverà per la scrittura grana sette et mezzo ———— ƒ 0 . 0 . 7½

Per ciascuna intimatione di sentenza, se occorrerà farsi coll'inserta forma di detta sentenza, riceverà, per la scrittura grana quindici ———— ƒ 0 . 0 . 15

Se occorrerà farsi la detta intimatione coll'istessa sentenza riceverà grana diece ———— ƒ 0 . 0 . 10

Si dechiara che se per un medesmo delitto, saranno più l'inquisiti, si debba pagar la mercede delli atti, decreti, et sentenze, come per un solo, conforme alla sudetta diffinitione ƒ

Si dechiara che se in un medesmo mandato saranno scritti diversi debitori, anchor che per diverse cause, si debba pagare la mercede delli atti, decreti, et sentenze, come per un solo ƒ

Per annotatione di ciascuna terzaria, si pagarà all'Attuario la mercede di grana ventcinque Itache rimanga altretanto di detta terzaria per la Ducal Camera nostra, altrimenti detta mercede si diminuisca pro rata ———— ƒ 0 . 1 . 5

Per ciascuno testimonio da esaminarse sopra interrogatorij ad instantia di parte, si pagarà se l'esamine si farà sopra la mera rubrica, per il primo testimonio grana due et mezzo ———— ƒ 0 . 0 . 2½

Per ciascun altro testimonio da esaminarse sopra detti interrogatorij, sopra la detta rubrica grano uno et mezzo ———— ƒ 0 . 0 . 1½

Se occorrerà farsi l'esamine sopra l'articoli, overo eccettioni, haverà per il primo testimonio da esaminarse sopra detti interrogatorij, riceverà grana cinque ———— ƒ 0 . 0 . 5

Per ciascun altro testimonio dove saranno articoli, et eccettioni sopra detti interrogatorij riceverà grana dua et mezzo ———— ƒ 0 . 0 . 2½

Riceverà per la mercede della scrittura di ciascuna relatione che'l magnifico Auditore farà à Noi sopra le cause criminali, la speditione delle quali ricercarà da Noi licenza di poterse spedire grana diece se tale relatione però succederà a favore dell'inquisito altrimenti non debba pigliarne mercede alcuna ƒ 0 . 0 . 10

Per scrittura di ciascuna inhibitoria, si pagaranno grana cinque ———— ƒ 0 . 0 . 5

Per presentatione di ciascun processo tanto in cause civili come criminali da presentarse nella Ducale Audienza per rimedio di appellatione, et apertura di quella grana dua et mezzo ———— ƒ 0 . 0 . 2½

Per scrittura di ciascun rescritto semplice da farse per la Ducale Audienza di derogatione di ferie verbum faciat, causam expediat, iustitiam faciat, et altri simili grana dua et mezzo ———— ƒ 0 . 0 . 2½

Per ciascun rescritto decisorio di compositione, absolutione, liberatione, et altri simili, haveranno li Attuarij per la scrittura grana diece ———— ƒ 0 . 0 . 10

Per ciascun esecutoriale da spedirse ad instantia di parte in cause tanto civili, come criminali coll'inserta forma della sententia haverà grana quindici ———— ƒ 0 . 0 . 15

Riceverà per scrittura di ciascuna relatione, si farà, à Noi et licentia che si darà dalli magnifici Auditori nostri, delli magnifici Giustitieri di detta nostra Città di Penne, da poter proceder alla speditione delle cause criminali grana diece, se tale relatione, o, licenza procederà, à favore dell'inquisito altrimenti sia tenuto servirla gratis

Si dechiara che la mercede delli atti, decreti sentenze, et carcerationi, nelle cause di querele di parole ingiuriose, turbative di possessioni, et di danno dati si debba pagare come nelle cause civili conforme all'ordine che in detta Città fu fatta dal magnifico Alessandro Olina a quel tempo nostro Auditore in detto Stato ƒ

Sarà tenuto in ogni rescritto che spedirà la nostra Ducale Audienza notare la mercede che per quello si pagarà

Il Mag.co Giustiere, et suo giudice non debbano pigliare mercede alcuna della firma, et sottoscrittio=ne di qualsivoglia citatione ₰

Per ciascuna interlocutoria grana diece ₰ 0 . 0 . 10

Per ciascun' decreto et sentenza diffinitiva riceverano il m.co Giust.re et suo Giudice uno tarì ₰ 0 . 1 . 0

Et se alcuno sarà relassato, ò habilitato di pregione sotto pregiaria sino alla publicatione, li detti m.ci Giust.ri et suo Giudice, non debbano pigliare mercede alcuna ₰

Se sarà rilassato overo habilitato doppo la publicatione del processo, riceveranno per la interlocu=toria grana diece, Dechiarando che di tale rilassatione, overo habilitatione del carcerato, non si debba pigliare mercede eccetto una volta sola, anchor che l'inquisito venesse rilassato, overo ha=bilitato in diversi luoghi et in varij tempi ₰ 0 . 0 . 10

Se alcuno inquisito transigerà con la Corte del delitto del quale viene imputato, pagarà per mer=cede del decreto al m.co Giust.ro et suo Giudice un' tarì ₰ 0 . 1 . 0

Quando tale inquisito se rimetterà per colpevole et fallito alle gratie della Corte, non si debba pigli=are mercede alcuna per il decreto di tale compositione: Et perche siamo informata che per il pas=sato, è stato abusato, che quantunq. sia chiaramente constato del delitto, l'inquisito è stato admesso a compositione, per modo et via di transactione per estorquer la mercede del decreto. Comandia=mo che quando constarà del delitto non si debba fare compositione di quello per via di transactione ma in tal caso il delinquente si debba rimettere per colpevole et fallito alle gratie della corte ₰

Per l.re essecutoriali da spedirsi qn. alcuno domanda esser posto in possessione de beni per primo decreto et dove procede cognitione di causa con decreto diffinitivo, ò sentenza riceverà grana quindici ₰ 0 . 0 . 15

Nelle altre cause civili si debbano detti essecutoriali spedire per bollette secondo lo stile della Corte antiquamente osservato riceverà grana dua et mezzo ₰ 0 . 0 . 2½

Capi aggionti quali non erano specificati nella prima Tavola

Per ciascun' accesso ad instantia di parte da fare à riconoscer' luoghi di differenze se tale accesso si farà dentro la Citta, riceveranno per loro mercede carlini sette et mezzo in cause tanto civili quanto criminali ₰ 0 . 3 . 15

Se tale accesso sarà fatto fuora della Citta per qualsivoglia luogho della iurisdictione riceveranno uno ducato ₰ 1 . 0 . 0

Per firma et sigillo di ciascuna comissione di esaminare testimonij fuora la giurisditione in cause tanto civili q.nto criminali riceveranno grana sette et mezzo ₰ 0 . 0 . 7½

Si dechiara che se per un' medesmo delitto in un' medesmo processo saranno piu l'inquisiti, riceveranno le mercede delli decreti, et sentenze conforme alla sudetta diffinitione ₰

Si dechiara et ordina che da religiosi et luoghi pij, et notorij poveri, non debbano pigliare mercede alcuna di firme, decreti, et sententie, ma si debbano di tali emolumenti trattar franchi, pagando però la mercede della scrittura all'Attuarij ₰

Per ciascuna relatione che faranno a Noi overo alli m.ci Aud.ri del nro stato nelle cause criminali per la spedione delle quali si ricerca la licenza nra, ò di detti nri m.ci Aud.ri riceveranno carlini tre se tale relatione però procederà a favore dell'inquisito, altrimenti non pigliaranno mercede alcuna ₰ 0 . 1 . 10

Ordinando

Ordinando che tali relationi, non si debbano differire più di cinq. giorni a spedirse, da computarse dal di che saranno le cause in termine di fare dette relationi sotto pena di oncie x x v. per ciascuna volta da applicarse alla n̄ra Ducal Camera &

Per sententie diffinitive nelle cause civili, se saranno da cento scudi in sopra riceuera carlini cinque — ƒ 0.2.10

Se sarà da cento scudi in sotto sino a cinquanta, riceuera Carlini quattro — ƒ 0.2.0

Da cinquanta scudi in sotto, riceuera di dette sentenze tari uno — ƒ 0.1.0

Nelle cause criminali, se dette sentenze saranno condènatorie non riceuera mercede alcuna &

Se saranno absolutorie, et l'inquisito sarà imputato di delitto che importe pena pecuniaria si pagara la mercede di tali sentenze absolutorie come nelle cause civili secondo la tassa predetta &

Se saranno di delitto ch' importe pena di morte naturale, ò civile, riceuerà carlini diece — ƒ 1.0.0

Se saranno per delitto ch' importe pena corporale riceuerà carlini cinque — ƒ 0.2.10

Dechiarando che se per un medesmo delitto saranno più l'inquisiti, riceuerà la mercede delle firme, decreti, et sentenze per tutti come per uno solo et la corte in tal caso nò possa dividerelli processi

Quando occorrerà presentarsi alcuno n̄ro rescritto, ò della n̄ra ducal Audienza gratioso di compositione, ò di qual si voglia natura che sia, non si farà pagare mercede alcuna per decreto di quello, ma solo si riceuerà la mercede che compete al Mastrodatti per la presentata &

Tavola per l'Attuario del m.co Giustiere

Primo per ciascuna semplice citatione l'Attuario di detta Corte habbia grana cinque — ƒ 0.0.5

Per la citatione coll'inserto tenore dell'instromento, polise, et altre scritture habbia gr. diece — ƒ 0.0.10

Per qual si voglia presentatione, de petitione, articoli, eccettioni, instromenti, polise et altre scritture tanto in cause civili q̄nto criminali habbia grana cinque — ƒ 0.0.5

Per ciascuna preggiaria, et obligatione tanto in cause civili q̄nto criminali riceuera grana cinq. dechiarando che per la indemnità del pregio che si stipulara nella medesma pregiaria, nò habbia a riceuere mercede alcuna — ƒ 0.0.5

Per esamine de testimonij se verranno esaminati sopra la semplice rubrica per il primo testimonio riceuera grana cinque — ƒ 0.0.5

Per ciascun altro testimonio da esaminarse sopra detta rubrica, riceuera grana tre per ciascuno — ƒ 0.0.3

Se saranno esaminati detti testimonij sopra li articoli et eccettioni, riceuera l'Attuario per il primo testimonio grana diece — ƒ 0.0.10

Per ciascun altro testimonio da esaminarse sopra detti articoli, et eccettioni riceuera grana cinq. — ƒ 0.0.5

Per ciascun atto di resposta, contumacia, publicatione, conclusione, instantia, et replicatione, tanto in cause civili, quanto criminali, riceuera grana duo — ƒ 0.0.2

Per ciascuna interlocutoria grana cinque — ƒ [illegible]

Per ciascun decreto, et sentenza diffinitiva, havera grana diece — [illegible]

Se alcuno sarà relassato, overo habilitato dalle carcere davanti la publicatione del processo non riceuerà mercede alcuna &

Se tale relassatione, ò habilitatione sarà fatta doppò la publicatione del processo riceuerà per sua mercede del interlocutoria gr. cinq. Dechiarando che tal mercede nò si debba pigliare eccetto una sola volta ancorche l'inquisito venesse relassato overo habilitato in diversi luoghi et tempi — ƒ [illegible]

S'e alcuno inquisito transigerà con la Corte del delitto del quale viene imputato, pagarà per la mercede del decreto di tale transactione all'Attuario grana diece ——— ƒ 0. 0. 10

Quando tale inquisito si rimetterà per colpevole et fallito alle gratie della corte, non si debba da lui pigliar mercede alcuna per il decreto di tale compositione: Et perche siamo informata che per il passato, è stato abusato, che quantunque sia chiaramente constato del delitto, l'inquisito, è stato admesso a compositione per modo, et via di transactione per estorquere la mercede del decreto, Comandiamo che qn constarà del delitto non si debba fare compositione di qllo per via di transactione, ma in tal caso il delinquente si debba rimettere per colpevole et fallito alle gratie della Corte &

Per scrittura di ciascun mandato da spedirse in scriptis riceverà grana cinque ——— ƒ 0. 0. 5

Per scrittura di ciascun compromesso riceverà da ciascuna delle parti grana cinque ——— ƒ 0. 0. 5

Per cassatura di qual si voglia processo, ò querela in cause criminali riceverà grana diece, ma nelle cause civili et di danno dato si debba osservare in simil caso lo statuto della Città ——— ƒ 0. 0. 10

Per penitenza, revocatione, ò remessione di querela riceverà grana cinque ——— ƒ 0. 0. 5

Per ciascuna procura da scriversi in processo, overo nel libro dell'atti riceverà grana cinque ——— ƒ 0. 0. 5

Per scrittura di l're esecutoriali da spedirse quando alcuno domanda esser posto in possessione de beni per primo decreto dove procede cognitione di causa con decreto diffinitivo, ò sententia riceverà grana diece ——— ƒ 0. 0. 10

Nelle altre cause civili si debbano spedire detti esecutoriali per bolletta, et ne receverà per sua mercede di ciascuna grana dua et mezzo ——— ƒ 0. 0. 2½

Nelle copie de processi si debba osservare il tenore della Regia Pragmatica, dechiarando che si debba pigliare à ragione di ciascuna carta grana dua et mezzo, et ciascuna facciata debba contenere ventiemq. virgole, et ogni virgola diece particole, conforme al tenore di detta Pragmatica &

Capi agionti quali non erano specificati nella prima Tavola

Per ciascun accesso ad instantia di parte da farsi a riconoscer luoghi di differentie in cause tanto civili qnto criminali, se tale accesso sarà fatto dentro la Città haverà l'Attuario per sua mercede grana trenta sette et mezzo ——— ƒ 0. 1. 12½

Se tale accesso sarà fatto fuora la Città per qual si voglia luogo della giurisditione pigliarà per sua mercede carlini cinque ——— ƒ 0. 2. 10

Per ciascuna commissione d'esaminar testimonij fuora della giurisditione, haverà per la scrittura grana sette et mezzo ——— ƒ 0. 0. 7½

Per ciascun intimatione di sententia se occorrerà farsi con l'inserta forma di detta sententia riceverà per la scrittura grana quindici ——— ƒ 0. 0. 15

S'e occorrerà farsi la detta intimatione con l'istessa sentenza, riceverà grana diece ——— ƒ 0. 0. 10

Si dechiara che se per un medesmo delitto saranno più l'inquisiti, si debba pagare la mercede delli atti decreti, et sentenze come per un solo conforme alla sudetta diffinitione ——— &

Si dechiara che se in un medesmo mandato saranno scritti diversi debitori, ancorche per diverse cause si debba pagare la mercede delli atti, decreti, et sententie come per un solo &

Per annotatione di ciascuna terzaria, si pagarà all'Attuario la mercede di grana ventecinque, [illegible] che rimanga altretanto di detta terzaria per la Ducal Camera nra, altrimenti detta mercede si diminuisca pro rata ——— ƒ 0. 1. 5

Per ciascun testimonio da esaminarse sopra interrogatorij ad instantia di parte, si pagarà, se l'esamine si farà sopra la mera rubrica, per il primo testimonio grana dua mezzo ——— ƒ 0. 0. 2½

Per ciascun testimonio da essaminarse sopra detti interrogatorij sopra la detta rubrica grana uno et mezzo ——— ƒ 0. 0. 1½

Se occorre farsi l'esa

Se occorre farsi l'esamine sopra l'articoli overo l'eccettioni, Hauerà per il primo testimonio da esaminarse sopra detti interrogatorij, riceuera grana cinque —— ₰ 0 - 0 - 5

Per ciascun'altro testimonio doue saranno articoli, et eccettioni sopra detti interrogatorij riceuera grana dua et mezzo —— ₰ 0 - 0 - 2½

Riceuera per la mercede della scrittura di ciascuna relatione che'l m.co Giust.ro et suo Giudice faranno a Noi, overo alli m.ci Aud.ri del detto nro Stato, sopra le cause criminali, la spedítione delle quali ricercaranno da Noi, ò, detti m.ci nri Auditori, licenza di poterse spedire grana diece, se tale relatione però succederà a fauore dell'inquisito, altrimenti non debba pigliarne mercede alcuna —— ₰ 0 - 0 - 10

Tauola per il Caualiere

Il Caualiere et esecutore riceuera da ciascun carcerato, se non pernottarà grana cinque —— ₰ [illegible]

S'e detto carcerato pernottarà da ciascuno grana diece —— ₰ 0 - 0 [illegible]

S'e detto carcerato continuarà di stare in carcere per quindici giorni et da quello in sopra per qual si voglia tempo riceuera il Caualiere et esecutore in tal caso dal carcerato per mercede della carceratura uno tarì —— ₰ 0 - 1 [illegible]

Et se il carcerato sarà detenuto per pagamenti fiscali non debba di tal carceratione pagar mercede alcuna ℰ

Et la mercede della carceratione non si debba pagare eccetto q.n il carcerato sarà posto pregione per delitto, ò per instrumento ripresentato secondo la forma del Rito della gran Corte, ò per obliganza accusata presso li atti della Corte ℰ

S'e sarà detenuto ò carcerato per debiti ciuili, si debba pagare la mercede dell'esecutione del debito, et se si farà mandato penale che'l debitore non parta di Palazzo no vogliamo di tal madato si paghe mercede alcuna ℰ

Per esecutione personale, ò reale, Il prefato Caualiere, et esecutore [sequirà] à ragione di grana due et mezzo per ciascun ducato dentro la Città, et se occorrerà farsi detta esecutione fuora la Città, habbia oltre la detta mercede grana due per ciascun miglio ——

[...]ito fuora

S'e sarà alcun carcerato per debito ciuile, non debba pigliar mercede alcuna ne per carceratione, ne per cattura

Il detto Caualiere, et esecutore non debba pigliar mercede d'esecutione de prouenti, ne de cause criminali ℰ

Capi aggionti, quali non erano specificati nella prima Tauola

Il Caualiere, et esecutore non possa carcerare, ò escarcerare alcuno, senza licenza, ò commissione del mag.co Giustitiere, ò suo giudice in scrittis, et se farà el contrario non vogliamo che in tal caso possa pigliar mercede alcuna ne per carceratione, ne per esecutione, anzi comandiamo che sia castigato di usurpata giurisdittione

Il Caualiere, et essecutore, non possa per un medesmo debito pigliar più d'una sola volta l'esecutione ancor che più volte si essequisse, eccetto quando l'esecutione restituita venisse, o relassata di licenza del creditore, et ad instantia del medesmo tornasse di nuovo a farla, in tal caso le sia lecito pigliar detta sua mercede tante volte quante esequirà ℰ ——

Quando alcuno [illegible]

Quando alcuno verrà composto per delitto, non possa pigliare altro di quello gli compete per la carceratione come di sopra &

S'e occorrerà farsi alcuna essecutione reale ò personale per Regij pagamenti fiscali, et nri, et per proventi della nra Ducal Camera, ò per colte imposte, ò da imponersi à commodo della Università, et di detta Città, non debbano pigliar mercede alcuna di tale esecutione, ma siano tenuti eseguire gratis, et che siano obligati andare à fare dette esecutioni tante volte qnte ne saranno ricercati dalli esattori, erarij, Camorlenghi et coltori &

Il detto Cavaliere, ò essecutore non pigliarà mercede alcuna di Viatico quando andarà à fare qual si voglia esecutione reale ò personale, ma siano contenti della mercede loro tocca, per l'esecutione in virtù della pnte Tavola, et non debbano differire il fare delle dette esecutioni, ma siano tenuti andare a farle ogni volta che dalli esattori ne saranno ricercati &

Il Cavaliere et esecutore non possano pigliare mercede alcuna di ferratura, ò sferratura dall'inquisito, ma siano contenti della mercede che loro tocca per la carceratione come di sopra &

Per annotatione di ciascuna terzaria si pagarà al Cavaliere, et esecutore la mercede di grana venticinque Ita che di quella rimanga altretanto da poter ponere à provento per la Ducal Camera altrimenti detta mercede si diminuisca pro rata —— & 0 · 1 · 5

Il Cavaliere, et esecutore, non possano far richiesta contra debitori che da loro saranno sotto mandato ritenuti per debiti civili, eccetto non se ne facesse instanza dal erario nostro, ò dal creditore, In tal caso ordiniamo sia loro lecito procedere a detta richiesta &

Il detto Cavaliere et esecutore non possano pigliar mercede alcuna di carceratione dall'inquisiti che farannno compositioni de loro delitti, eccetto quando li detti inquisiti composti fussero da lui stati ritenuti carcerati sotto chiave, che in tal caso possano pigliar la mercede della carceratione servata la forma della presente Tavola &

Et affinche detti nri Aud.ri Giust.ri Cap.ni Assessori, Attuarij et Cav.ri non possano della sopradetta overo preinserta Tavola, et Cap.li che in essa si contengano allegar giusta causa d'ignoranza, ordiniamo, et comandiamo che nell'ingresso dell loro Officio dalli Camorlengo, et Priori che per li tempi saranno in detta nra Città di Penne si debba loro la detta preinserta Tavola publicam.te notificare, et intimare, et la copia di essa presentare la quale si debbe affigere, et tener continuam.te affissa dove in detta nra Città occorrerà re[...]rsi detta Ducal Aud.za ò Corte di d.o Cap.ni et suoi Officiali, comandando et ordinando alli [...] nri Aud.ri Cap.ni Assessori Attuarij Cav.ri pnti et successivam.te futuri, che quella ciascun[o] [...]i debbia inviolabilm.te osservare secondo la forma, tenore, et continenza di quelle, ne [...]scano trasgredirla, ne prevaricarla in modo alcuno in pigliar oltre a quello che per d.te [Tav]ole sta a ciasc.o destintam.te ordinato, et tassato, alcun'altra natura di cosa ne in robbe [...] in denari, etiam dio sotto pretesto, et colore di donativi, recognitione visure di processi [...] qual si voglia altra causa sotto pena di mille ducati d'applicarsi alla nra Ducal Cam.ra [...] parte à essa, et per una all'accusatore da esigersi dalli detti Aud.ri nri Cap.ni Assess.[...] Attuarij et Cav.ri et ciasc.o di essi per ciasc.a volta si contraverrà, et similm.te comandiamo [...] da qui avanti, nessuno Advocato Procuratore curiale, ò altra qualsivoglia persona ardi[sca] [...]ne presuma contra la forma di dette nre Tavole di dar, ò far dare alli detti nri

Aud.ri Cap.ni Assessori Attuarij, et Cav.li alcuna natura di cose in robbe, ò danari etiã sotto pretesto
et colore di detti donativi recognitione visure di processi, et qualsivoglia altre cause che potessi
presumersi sotto pena di oncie venticinque, et altra à nro arbitrio riservata d'applicarsi per
un sesto all'accusatore per l'altra alla nra Ducal Cam.ra per ciasc.a persona, ò ciasc.a volta
si contrafarà, ordinando che le dette pene quando s'incorreranno et pagaranno dalli d.ti
nri Officiali, et ministri si debbano ponere tutte, et integram.te all'entrata della nostra
ducal Cam.ra senza che in quelle debba in alcun modo participare l'Unità della
Città nra di Penne, pervenire dette pene dalla punitione, et gastigo delli nri
ministri et Officiali, certificando ogn'uno che si procederà all'esecutione di dette
pene in caso di contraventione senza remissione alcuna, et In fede di ciò habbia
mo fatta scrivere la pnte, firmata di nra propria mano, et sigillata del nostro
solito sigillo questo dì primo di Dicembre M·D·LXX In Città ducale

Margarita

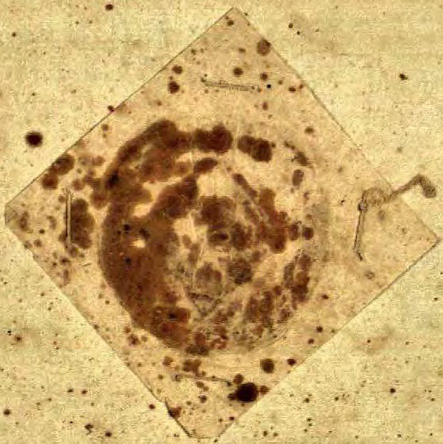

Vidit Triuul.s

Mutius de Davenzatis secr.

Scipione Alessandrino dell'Amatrice Procurator fiscale del Stato di Madama Ser.ma d'Austria fa sapere à V.S.Ill.
come una delle cause principali per laquale si sogliono comettere alcuni delitti per lo stato predetto, è perche gli officiali
detto non più presto che hanno carcerato alcuni delinquenti, gli habilitano e li relassano sotto preggiaria, ancorche i de-
litti meritino pena di morte naturale, ò civile, ascissione di membro, di galera, ò pur di relegatione, senza intimar mai
esso supp.te contra la forma della Regia Pram.ca sopra di ciò ordinata. Dal che nasce che gli huomini facilmente s'inuitano
à delinquere in grand.mo disservitio di Dio e della giustitia. Però supp.ca V.S.Ill. havendo rispetto alle cose sudette, si degni
per ben.o publico, e per osservantia della Pram.ca p.tta ordinare à detti officiali, che non debbiano per l'avenire, venire ad
habilitatione, e relassatione alcuna, senza esser intimato, et inteso esso suppliante nelle sue raggioni; affinche i delitti
non habbiano à restare impuniti, mà sia ognun gastigato conforme à suoi demeriti, Ut etc.
E perche molte volte gl'inquisiti vengono ad esser habilitati sotto pretesto d'infirmità fuor delle carcere nelli casi, nelli
quali vien' à imponersi la pena predetta di morte naturale ò civile, ascissione di membro, di galera, ò relegatione, et
non sono altrimenti infermi. Supp.ca V.S.Ill. resti servita provedere che non siano habilitati, se nò ne havendo
la fede di doi medici, se vi saranno, se nò d'uno almanco con giuramento da darsegli in actis della loro infir-
mità; per ovviare alle frande che di continuo in ciò si comettono: perche à questo modo li delitti non remaneranno
impuniti; e la giustitia haverà il luogo suo. Ut Deus etc.

Margarita ab Austria etc.

Mag.ci officiales presentes et successive futuri Status S.A. ad aliquam habilitationem, et relaxatione inquisitorum nò
deveniant nec devenire permittant, inaudito supradicto procuratore fiscali in suis iuribus iuxta formam mentio-
natae Regiae Prag.cae quam inviolabiliter observent, et observari faciant. Et circa fides et relationes me-
dicorum, eas non recipiant, nisi sint duorum, vel unius, si non adsint plures, et cum iur.to in actis redacto
prout iuris est. Cauti de Cont.re sub pena unius anni s.tus app.da Cam.e ducali etc. ultra penas in dicta Regia Prag.ca contentas
Dat. Aquile die 13 maij 1580. Baiar.s A. et L.s omisso sigillo.
Die 19 maij 1580. Penne presentata fuit etc.

1128.

[illegible]

foglio 10 ℔ il braccio a. pro dell' Ospi.le n.o 41

spese ℔ la Corte fo. 10 a n.o 46